

(a cura di)  
FABIO IADELUCA

**IL GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO  
DEI COMPONENTI CRIMINALI**

**Violenza di genere, minori,  
tratta degli esseri umani e caporalato**



**Pontificia Academia  
Mariana Internationalis**  
Città del Vaticano



**Liberare Maria dalle mafie**

Dipartimento di analisi studio e  
monitoraggio dei fenomeni  
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e  
monitoraggio dei delitti ambientali,  
dell'ecomafia, della tratta degli esseri  
umani, del caporalato e di ogni altra forma  
di schiavitù

AGGIORNAMENTO I-2024  
La Legge n. 168/2023

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS  
CITTÀ DEL VATICANO

Il dizionario enciclopedico è stato realizzato da:

- P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede, Accademico Pontificio, M.M.;
- P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;

fatta eccezione per quanto riguarda le voci di seguito indicate con i rispettivi autori:

- Pres. Giovanni Mammine, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;  
*Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi*. Approfondimento n. 37, Vol. II, p. 982.
- Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;  
*La delinquenza femminile. Elementi criminologici e statistici*. Approfondimento n. 36, Vol. II, p. 976.
- Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;  
*Donne e Forze armate: la parità in uniforme*. Approfondimento n. 35, Vol. II, p. 972.
- Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;  
*La violenza di genere*, Vol. I, p. 405.
- Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;  
*La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani. La storia, la geografia, l'economia*. Approfondimento n. 38, Vol. II, p. 987.
- Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;  
*Violenza di genere e organizzazioni criminali: la ndrangheta e le donne*, Vol. I, p. 165.
- Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;  
*Misure di prevenzione*, Vol. I, p. 254.
- Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma;  
*La violenza dei ragazzi autori/vittime*, Vol. I, p. 413.
- Cons. Stefania Papparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;  
*Violenza di genere*, Vol. I, p. 394.
- Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale -Servizio Analisi Criminale.  
*La delittuosità in Italia nel 2022 (Analisi)*. Approfondimento n. 49, Vol. II, p. 1271;
- Prof. Francesco Callari, Professore di Ordinamento giudiziario nell'Università di Palermo;  
*Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima*. Approfondimento n. 48, Vol. II, p. 1260.
- Tenente Colonnello Anna Bonifazi, psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi;  
*L'infanticidio*, Vol. I, p. 235.
- Dott.ssa Giuliana La Marca, Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Capitano, psicologa, psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;
- Dott. Francesco Pillitteri, cultore di Scienze Filosofiche, psicologo, psicoterapeuta, Dirigente della ASL Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia;  
*Disturbi di personalità*, Vol. I, p. 152.
- Dott.ssa Lucia Bruno, Accademico Pontificio;  
*Il processo penale minorile*. Approfondimento n. 21, p. 635.



*A Papa Francesco luce della nostra speranza*



*...Il comportamento aggressivo dell'uomo, quale si manifesta nelle guerre, nel crimine, nelle liti personali e in tutte le modalità di comportamento distruttive e sadiche, deriva da un istinto innato, programmato filogeneticamente, che cerca di scaricarsi e aspetta l'occasione propizia per esprimersi...*

*Erich Fromm*

(Anatomia della distruttività umana- Milano 1975)

## Ringraziamenti

Per prima cosa il mio deferente e affettuoso pensiero va alla memoria del Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione, il dott. Giorgio Santacroce, maestro fondamentale e insostituibile dei miei studi.

Il più grande ringraziamento va a Papa Francesco, che ha voluto il percorso dei Dipartimenti e degli Osservatori come segno della carità, della giustizia, della solidarietà e della verità che la Chiesa, guardando alla madre di Gesù, sente di dover annunciare a tutti e con tutti.

Nel licenziare quest'opera, sento il dovere di ringraziare i tantissimi magistrati, professori, avvocati, ecclesiastici e componenti delle forze dell'ordine incontrati in questi anni che, con tanta passione e pazienza, hanno voluto impreziosire l'opera al di là dei miei meriti con i loro contributi di dottrina ed esperienza.

Un sentito ringraziamento va inoltre:

- Prof. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica;
- S.E. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede;
- S.E. Cardinale Josè Tolentino Mendonca, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione presso la Santa Sede;
- Dott.ssa Margherita Cassano, Prima Presidente della Corte di cassazione;
- Don Luigi Ciotti;
- P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede, – Accademico Pontificio, M.M.
- P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede, per l'analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi;
- Pres. Giovanni Mammone, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
- On. Rosy Bindi, già Presidente della Commissione parlamentare antimafia;
- Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;
- Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
- Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;
- Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;
- Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma;
- Cons. Stefania Paparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
- Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, già Procuratore generale militare Emerito della Corte di cassazione e Avvocato del Foro di Torino e Milano;
- Prof.ssa Cristina Siciliano, vicepresidente di Armando Curcio Editore;
- Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale;
- Dott. Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Antonio Scaglione, già Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare;
- Prof. Agustín Hernández Vidales, OFM Rettore Magnifico della Pontificia Università Antonianum;
- Prof. Francesco Callari, Professore presso l'Università degli Studi di Palermo;
- Nader Akkad, Imam della Moschea di Roma e Co-Presidente della Commissione internazionale Mariana Musulmano Cristiana, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Tenente Colonnello Anna Bonifazi, psicologo dell'Arma dei Carabinieri, Comandante del Nucleo di Psicologia della Legione Carabinieri Lazio, già Comandante della Sezione Psicologia Investigativa del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. Carabinieri, psicologo-psicoterapeuta, dottore di ricerca in Scienze Forensi;
- Dott.ssa Giuliana La Marca, Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Capitano, psicologa, psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;

- Dott. Francesco Pillitteri, cultore di Scienze Filosofiche, psicologo, psicoterapeuta, Dirigente della ASL Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia;
- Dott.ssa Lucia, Accademico Pontificio;

Ancora, per avermi dato la possibilità di consultare e analizzare il prezioso materiale che costituisce l'essenza di questo libro, un sentito ringraziamento va:

- alla Pontificia Academia Mariana Internationalis (Santa Sede);
- alla Biblioteca del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- al dipartimento di Studio, Analisi e Monitoraggio dei Fenomeni Criminali e Mafiosi (Santa Sede);
- al dipartimento di Analisi, Studi e Monitoraggio sui delitti ambientali, sull'ecomafia, sulla tratta degli esseri umani, sul caporalato e su ogni altra forma di riduzione in schiavitù (Santa Sede);
- all'Unicef;
- all'Istat;
- alla Caritas;
- all'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- al Gruppo Abele;
- a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie;
- al Ministero dell'interno;
- al Ministero della giustizia;
- al Ministero della salute;
- alla Biblioteca Giuridica della Corte di Cassazione;
- alla Direzione Centrale Polizia Criminale;
- alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del caporalato;
- alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;
- alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere;
- alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;
- all'Istituto Armando Curcio.

Infine, un amorevole ringraziamento va alla mia famiglia, per avermi sempre supportato, per i saggi consigli e la capacità di ascoltarmi, per essere stata sempre al mio fianco. Senza di loro non avrei mai potuto raggiungere questi prestigiosi traguardi.

## INDICE RAGIONATO DELLE VOCI

### A

Abbandono	3
Abuso intrafamiliare	3
Abuso sessuale su minore	3
Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età	3
Affetto	3
Aggressività	3
Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	10
Allucinazioni	10
Ammonimento	10
Amore	16
Ansia (Angoscia)	16
Antisocialità	16
Antisocialità per impulsi proibiti dei genitori	16
Archiviazione	17
Arresti domiciliari	17
Arresto	17
Arresto da parte dei privati	17
Arresto e fermo di minorenni	18
Arresto facoltativo in flagranza	18
Arresto non consentito in presenza di cause di giustificazione o di non punibilità	19
Arresto obbligatorio in flagranza	19
Ascolto protetto	20
Attaccamento	20
Attività psichica	20
Autorizzazione a procedere	20
Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari	21
Azione penale	22
<i>Approfondimento: Ammonimenti e allontanamenti</i>	23

### B

Beccaria Cesare (1738-1794)	31
Bentham Jeremy (1748-1832)	31
Braccialetto elettronico	31
Bullismo	31
Che cosa intendiamo per bullismo?	31
Gli attori delle condotte del bullismo: il bullo, la vittima e gli spettatori	32
Il bullo dominante	32
Il bullo gregario	33
La vittima	33
Gli spettatori	33
Conseguenze del bullismo	34
Conseguenze per i bulli	34
Conseguenze per le vittime	34
Sintomi/condotte da tenere in considerazione per le condotte bullizzanti	35
Sintomi del possibile bullo	35
Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono	

nella nozione di bullismo	35
<i>Approfondimento: Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti</i>	41

### C

Capacità d'agire	47
Capacità d'intendere	47
Capacità d'intendere e di volere	47
Carattere	48
Carriera scolastica e criminalità	48
Codice Rosso	48
Schema delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)	48
Schema delle modifiche al codice di procedura penale della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice Rosso)	55
La valutazione del rischio di recidiva o di escalation della violenza	55
Il ciclo della violenza	56
Collocamento in comunità	61
Condanna	61
Condannato (o definitivo)	61
Condizioni di procedibilità	61
La denuncia	61
La querela	61
L'istanza	62
La richiesta di procedimento	62
Autorizzazione a procedere	62
Il referto	62
Condotta criminale	62
Convalida di arresto o fermo	62
Convenzione di Istanbul	62
I requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio	71
Requisiti minimi Centri antiviolenza	71
Requisiti minimi Case Rifugio	72
Convenzione di Lanzarote	83
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.	95
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali	103
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Cedaw)	103
Coprofilia	110
Coprolagnia	110
Corpo del reato	110
Corruzione di minorenne	110
Corte di appello	110
Corte di Assise	110
Corte di Assise di Appello	111
Corte di Cassazione	111

Crimini d'odio	111	La diagnosi dei disturbi di personalità secondo il DSM-5-TR	152
Tipologia dei reati e vittime	111	La diagnosi dei disturbi di personalità secondo l'ICD-11	155
La cultura LGBTQ	112	Limiti del concetto stesso di diagnosi e diagnosi dei disturbi di personalità attraverso il PDM-2	157
Criminologia	113	Quale trattamento?	161
Custodia cautelare	113	Disturbi di personalità e capacità di intendere e di volere	162
Custodia cautelare in carcere	113	Divorzio	162
Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri	114	Donna	162
Custodia cautelare in luogo di cura	114	La figura della donna nella cultura africana e in Angola	162
Cyberbullismo	114	Donne	165
I rischi collegati alla sfera sessuale: sexting, sextortion e revenge porn	115	Violenza di genere e organizzazioni criminali: la 'ndrangheta e le donne	165
Le challenge	117	<b>E</b>	
Differenze tra bullismo e cyberbullismo	117	Edipo (complesso di)	173
Elenco degli illeciti penali più frequenti che ricadono nella nozione di cyberbullismo	119	Emozione	173
Legge 29 maggio 2017, n. 71	129	Esibizionismo	173
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	129	<b>F</b>	
<i>Approfondimento: Le condotte illecite commesse tramite i social network</i>	133	Famiglia	177
Reati commessi sui social network	134	La famiglia nella storia	177
La diffamazione (art. 595 c.p.) via <i>web</i> nell'era dei <i>social network</i>	134	Studi sociologici sulla famiglia	179
Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.p.), Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.),	135	Fattori comportamentali dell'agire umano	185
Il reato di calunnia (art. 368 c.p.)	135	Definizioni di aggressività	185
I sex crimes nell'era digitale	136	La violenza	191
La pedopornografia on line	137	Altri fattori comportamentali: la gelosia, l'odio, la rabbia, rancore, risentimento e l'invidia	195
Il cyberstalking (vds. approfondimento)	138	Femminicidio	199
<b>D</b>		Fermo di indiziato di delitto	199
Delinquente abituale	141	Fermo e arresto di minorenni	199
Delinquente per tendenza	141	Ferri Enrico	199
Delinquente pericoloso (socialmente)	141	Figlicidio	199
Delinquente professionale	141	Il fenomeno del figlicidio	200
Delinquenti recidivi generici	141	Le motivazioni del figlicidio materno	201
Delinquenti recidivi specifici	141	Comportamento della madre dopo l'uccisione del figlio	204
Delinquenza povera	141	Sentenze in materia di uccisione di neonati (artt. 575 e 577) della Cassazione	205
Delinquenza ricca	142	Alcuni casi di figlicidio	207
Delirio	142	Figlicidi e infanticidi: i dati statistici del Ministero dell'interno	207
Delittuosità in Italia	142	Follia transitoria	210
Delitti commessi da stranieri	142	Fratricidio	212
Delusione	146	Frotteurismo	212
Depressione	146	Frustrazione	212
Detenuto	146	<b>G</b>	
Devianza	146	Garofalo Raffaele	215
Diagnostica criminale psicoanalitica	146	Gelosia	215
Dibattimento	147	Gender	216
Dichiarazione universale dei diritti umani	147		
Discontrollo episodico	150		
Discriminazione	152		
Disturbi di Personalità	152		

Genere	216	Il procedimento applicativo e la decisione	258
Giudice	216	L'amministrazione giudiziaria dei beni personali	259
Giudice dell'Udienza Preliminare	216	I provvedimenti di urgenza	259
<b>I</b>		Gli effetti delle misure di prevenzione	259
Imputabilità del minore	219	Le impugnazioni e le vicende successive all'applicazione	260
Imputato	219	La riabilitazione	260
Imputazione	219	Misure di prevenzione patrimoniali	261
Incesto	219	Il sequestro e la confisca	261
Indagato	219	I soggetti destinatari	261
Indagini preliminari	219	La titolarità della proposta	261
Indice di occultamento	219	Le indagini patrimoniali	262
Infanticidio	219	Il sequestro	263
L'infanticidio nella storia	220	I provvedimenti di urgenza	265
Lo studio di Johann Heinrich Pestalozzi: l'infanticida da criminale a vittima	223	Le misure alternative al sequestro	265
L'infanticidio come veniva sanzionato penalmente	224	L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende	265
La nuova disciplina dell'art. 578 c.p..		La confisca	267
Aspetti giuridici	228	Sequestro e confisca per equivalente	268
Aspetti psichiatrico-forensi dell'infanticida	231	Le impugnazioni	268
Casi e sentenze di infanticidio	233	La cauzione	269
Infanticidi e figlicidi: fenomenologia e aspetti psico-criminologici	235	Misure di sicurezza	269
Informativa di notizia di reato	238	Misure di sicurezza detentive	269
Invidia	238	Misure di sicurezza non detentive	270
Irritabilità	239	Mobbing	270
Istituto Penale Minorile	239	Molestia	270
Istituto penitenziario	239	Monomania	270
<b>L</b>		<i>Approfondimento: Relazione sulle mutilazioni genitali</i>	
Lesbismo	243	femminili	273
<b>M</b>		Mutilazioni genitali femminili	274
Malattie mentali e criminalità	247	La complessità del fenomeno e la sua diffusione	276
Maltrattamento	251	Una ricostruzione storica delle origini e della diffusione delle mutilazioni genitali femminili	278
Masochismo	251	Una lettura in chiave antropologica del fenomeno	279
Masturbazione	251	Le misure di contrasto al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili	280
Matricidio	251	La legislazione italiana: non solo repressione penale	281
Meccanismi di difesa	253	<b>N</b>	
Messa alla prova	253	Necrofilia	285
Misure di prevenzione	254	Numero oscuro	285
Il sistema delle misure di prevenzione prima e dopo dell'avvento della costituzione	254	<b>O</b>	
Le misure di prevenzione previste dal codice "antimafia" d.Lgs. 159/2011	255	Odio	289
Le misure di prevenzione personali applicate dal questore. I soggetti destinatari	256	Omicidio	289
Il foglio di via obbligatorio	256	L'omicidio nel codice penale	289
L'avviso orale	256	L'omicidio nell'antica Roma: Crimen homicidii	291
Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria	257	L'omicidio nel diritto romano	293
I soggetti destinatari	257	L'omicidio nel diritto intermedio	298
La titolarità della proposta	258	L'omicidio negli statuti	299
		L'omicidio nel diritto canonico	300
		Omicidio in famiglia	300
		Omosessualità	303

Ossessione	303	<i>Approfondimento: Stalking</i>	343
		Lo stalking sulle donne	344
		Le caratteristiche delle donne più spesso vittime di stalking	345
<b>P</b>		Lo stalking da parte dei partner precedenti: frequenza e durata	347
Parafilie	307	Lo stalking da parte dei partner precedenti: richiesta di aiuto e suoi esiti	347
Paranoia	307	Lo stalking da parte dei partner precedenti: strategie per proteggersi e conseguenze	350
Parenticidio	307	Lo stalking subito da parte di altre persone: frequenza e durata	351
Parricidio	308	Lo stalking subito da parte di altre persone: ricerca di aiuto e suoi esiti	351
Paura	311	Lo stalking da parte di altre persone: strategie per proteggersi e conseguenze	354
Pederastia	311	Nota metodologica. Gli obiettivi conoscitivi dell'indagine	355
Pedofilia	311	La definizione di stalking	355
Pedopornografia	311	La tecnica di indagine e le sperimentazioni condotte	356
Pericolosità sociale	311	Strategia di campionamento e valutazione degli errori campionari	357
Perizia psichiatrica	311	Procedimento per il calcolo delle stime	357
Persecuzione	315		
Piromania	315		
Pornografia	315		
Prostituzione	315		
Psicologia criminale	315		
Psicologia investigativa	315		
Storia della psicologia investigativa	316		
Modello F.B.I.	317		
Il Modello Canter	319		
Campi di applicazione	319		
Psicopatia	321		
<b>Q</b>		<b>T</b>	
Querulomania	325	Teorie criminologiche	361
		Struttura sociale e comportamento deviante	361
<b>R</b>		La teoria della disorganizzazione sociale	361
Rabbia	329	La teoria della tensione sociale:	
Rancore	329	l'anomia di Durkheim e Merton	364
Raptus	329	Le associazioni differenziali di Sutherland	366
Reati spia (violenza di genere)	330	I conflitti culturali di Sellin	367
Reato d'impeto e l'impulso irresistibile	333	Le sottoculture criminali	367
Risentimento	334	Le teorie del controllo sociale	369
		Le teorie del conflitto	370
		La teoria dell'etichettamento	374
<b>S</b>		<b>U</b>	
Sadismo	337	Uxoricidio	379
Sadomasochismo	337	Casi di uxoricidio	380
Scopofilia	337	<b>V</b>	
Scuola Classica	337	Vergogna	385
I precursori della Scuola Positiva: la Scuola di Lione e la Scuola Frenologica. L'importanza della Scuola		Violenza	385
Statistica	337	Violenza di genere	386
Scuola Positiva	339	Quadro normativo della violenza di genere	388
Separazione	339	Quadro normativo internazionale della violenza di genere	393
Sessuofobia	339	Violenza di genere ( <i>di S. Paparazzo</i> )	394
Setting	339	Violenza di genere ( <i>di S. Tocci</i> )	405
Stalker	339	La violenza dei ragazzi autori/vittime ( <i>di G. Latella</i> )	413
Il molestatore (lo stalker)	339	Violenza domestica	416
I comportamenti di stalking	340		
Le vittime	341		
Stress	342		
Stupro	342		

Famiglia e violenza	416	La sindrome di Munchausen per procura	422
I fattori a rischio di maltrattamenti	419	L'incesto	423
I segni dei maltrattamenti fisici e degli abusi sessuali	420	I maltrattamenti verso gli anziani	430
La sindrome del bambino percosso	421	Vittimologia	432
I fattori che incidono sull'abuso intrafamiliare	422		

## INDICE DEGLI APPROFONDIMENTI

1. I dati sulla violenza di genere	1	11. La violenza sessuale	269
2. Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere	123	1. Excursus storico della violenza sessuale	270
Come viene sanzionato negli altri Paesi il fenomeno della violenza di genere	124	2. Cenni storici riguardo la violenza sessuale nelle civiltà orientali del mondo antico	273
Francia	124	3. Cenni storici riguardo la violenza sessuale dal medio evo fino ai codici pre-unitari	274
La Germania	129	4. L'autore della violenza sessuale	277
Norvegia	135	12. Breve storia della condizione femminile dal Medioevo ad oggi	279
Spagna	140	13. La donna nel mondo islamico	285
Inghilterra	144	14. Legge 26 luglio 1975, n. 354	291
Argentina	150	15. Articoli di interesse del codice penale	387
India	157	16. Articoli di interesse del codice di procedura penale	417
Kenya	164	17. I serial killer	435
3. Come viene sanzionato lo <i>stalking</i> negli altri paesi	171	Identikit del serial killer	439
4. Analisi dei dati forniti dal Ministero dell'Interno	175	La donna serial killer	440
5. Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11	179	Le vittime	441
6. Legge 23 aprile 2009, n. 38	193	Il processo di Donato Bilancia	442
7. Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93	199	Svolgimento del processo	443
8. Legge 19 luglio 2019, n. 69	225	Gli omicidi connessi al gioco d'azzardo	446
9. Breve storia dell'Islam	239	Gli omicidi a scopo di rapina	483
La successione di Muhammad.		Gli omicidi delle prostitute	527
Il califfato elettivo	243	Gli omicidi sui treni	555
I primi califfi elettivi	244	La questione dell'imputabilità	564
Le conquiste	245	Conclusioni	605
La dinastia omayyade	245	P. Q. M.	612
I califfi Omayyadi	246	18. Provvedimenti urgenti del governo in materia di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile	617
L'assedio di Costantinopoli	246	19. Disegno di legge di iniziativa governativa in materia di contrasto alla violenza sulle donne	621
Gli Abbasidi	246	20. Legge 11 gennaio 2018, n. 4	625
Elenco i califfi Abbasidi	246	21. Il processo penale a carico di imputati minorenni	635
I califfi omayyadi di Cordoba	247	22. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448	655
I califfi Fatimidi	247	23. Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272	677
Elenchi Dinastici completi	247	24. Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121	689
10. Il corano	251	25. La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i Servizi minorili della giustizia	709
Versetti coranici	252		
La Sunna e la legge	253		
Pratiche fondamentali	254		
I cinque pilastri dell'Islam	254		
La jihad	256		
L'Islam in epoca moderna	256		
Breve glossario del Corano	259		

26. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Sezione statistica	719	I dati della criminalità femminile	977
		Donne e criminalità organizzata	978
27. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica	763	37. Mercato del lavoro e caporalato: realtà e rimedi	981
		Lavoro precario e sfruttamento.	
		Riferimenti storici	982
		Dalla legislazione regolatrice del mercato del lavoro alla repressione penale	982
28. Dipartimento della Pubblica Sicurezza		Il caporalato all'inizio del terzo millennio e la dimensione europea	984
Direzione Centrale della Polizia Criminale	825	Quali rimedi?	985
La devianza minorile	826		
I minori e l'illegalità	827	38. La riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani	987
I minori e la criminalità organizzata	829		
Le bande giovanile (c.d baby-gang)	829		
Bullismo e Cyberbullismo	830		
29. Commissione parlamentare antimafia - XVII legislatura	833	39. Indagine conoscitiva sul caporalato in agricoltura	993
Minori e camorra	834		
Minori e 'ndrangheta	837	40. Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" in agricoltura	1027
Minori vittime	840		
30. Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura	841	41. Inchiesta sul caporalato in agricoltura	1107
Minori e camorra	842		
31. Commissione parlamentare antimafia - XIII legislatura	845	42. Relazione sul primo anno di attuazione del piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)	1133
L'evasione scolastica a Napoli	846	43. Legge 29 ottobre 2016, n. 199	1137
32. Commissione antimafia - Assemblea regionale siciliana	849	44. La tratta degli esseri umani in Italia	1149
33. Le difficoltà delle borgate	955	45. Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani	1177
34. Povertà economica e deprivazione materiale: dinamiche sociali		46. Convenzione sui diritti dell'infanzia	1199
Impatto sul mondo dei minori	959	47. Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	1245
Inquadramento del fenomeno (estratto)	960		
La deprivazione materiale: dinamiche sociali e impatto sulla vita dei minori	963	48. Violenza di genere ed escussione dibattimentale della vittima	1259
La povertà come carenza di opportunità	965	L'esame incrociato nel dibattimento penale	1261
Scuola ed abbandono scolastico	966	L'escussione dibattimentale della vittima nei reati di violenza di genere	1267
La povertà educativa	968	Conclusioni	1270
35. Donne e Forze armate: la parità in uniforme	971	49. La delittuosità in Italia nel 2022	1271
36. La delinquenza femminile	975		
Elementi criminologici e statistici	976		





AGGIORNAMENTO I-2024

**LA LEGGE N.168/2023 CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E LA  
VIOLENZA DOMESTICA. IL NUOVO CODICE ROSSO**

---

*di Fabio Iadeluca*

Il 7 giugno 2023, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge volto a introdurre disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e contro la violenza domestica.

L'iter parlamentare del disegno di legge è stato particolarmente celere divenendo legge il 24 novembre 2023, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" è stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023, entrando in vigore il 9 dicembre 2023.

In particolare, riveste, infatti, particolare importanza l'attenzione mostrata dal Governo verso la prevenzione della violenza sulle donne, soprattutto rispetto alla commissione dei cosiddetti "reati spia", ovvero delitti che rappresentano indicatori di una violenza di genere per evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi. Tra gli interventi di maggior rilievo, troviamo il rafforzamento della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore e di informazione alle vittime di violenza; l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l'introduzione di norme finalizzate a velocizzare i processi in materia di violenza di genere e domestica, l'applicazione di misura cautelare personale e la possibilità di disporre l'applicabilità del controllo tramite il cd. braccialetto elettronico. Rivestono, inoltre, particolare interesse anche le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nonché l'introduzione di una provvisionale, ovvero una somma di denaro liquidata preventivamente a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza. La legge contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo in relazione al preoccupante dilagare della violenza sulle donne come testimoniano, purtroppo, i ripetuti fatti di cronaca che hanno messo in evidenza delle condotte particolarmente feroci e raccapriccianti nei confronti delle donne, ha voluto integrare con norme specifiche la legge 69/2019, fornendo agli operatori (Magistratura e Forze dell'ordine) nuovi strumenti – nonché potenziando quelli già esistenti – di prevenzione e repressione al fine di fermare tali condotte.

Con il provvedimento, il Governo ha voluto:

- velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico;
- rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva;
- rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva;
- migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.

Al riguardo, la **Legge n.168/2023, si compone di 19 articoli:**

**L'articolo 1** interviene sulla misura **dell'ammonimento del questore** e, inoltre, prevede che il prefetto possa adottare, a determinate condizioni, **misure di vigilanza dinamica**, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti la violenza di genere o domestica.

In particolare, il **comma 1**, modificando l'art. 3 del DL 93/2013, estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili:

- a) percosse (ex. art. 581 c.p.);
- b) lesioni (ex. art. 582 c.p.);
- c) violenza privata (ex. art. 610 c.p.);
- d) minaccia aggravata (ex. art. 612- 2° comma c.p.);
- e) atti persecutori (ex. art. 612 *bis* c.p.);
- f) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il c.d. *revenge porn*) (ex. art. 613 *ter* c.p.);
- g) violazione di domicilio (ex. art. 614 c.p.);
- h) danneggiamento (ex. art. 635).

Anche in questi casi, per tali reati:

*ai sensi del nuovo comma 5-quater,*

Il comma 5-quater è volto a prevedere un aumento di pena (fino a 1/3) per i reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612, secondo comma, (minaccia grave), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento) c.p., 612-bis (atti persecutori) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. “revenge porn”) se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito. Si precisa espressamente che la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l’ammonimento.

*ai sensi del nuovo comma 5-quinquies,*

è volto a prevedere la procedibilità d’ufficio per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela qualora commessi – nell’ambito di violenza domestica – da soggetto già ammonito. Sono richiamati nello specifico i delitti di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali semplici (art. 582, primo comma, c.p.; il reato di lesioni personali aggravate di cui al secondo comma dell’art. 582. c.p. è già procedibile d’ufficio), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia grave (art. 612, secondo comma, prima ipotesi, c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.). Anche in questo caso, si precisa espressamente che la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l’ammonimento.

Un’altra significativa novità rispetto alla disciplina precedente è data dal fatto che, per la richiesta di revoca di provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. In particolare, ai sensi del nuovo **comma 5-ter**, i provvedimenti di ammonimento potranno essere revocati:

In particolare, il comma 5-ter è volto a prevedere che la misura di prevenzione in esame può essere revocata su istanza dell’ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.

L’approccio verso l’autore delle condotte di violenza domestica non è visto soltanto in chiave depressiva/sanzionatoria preventiva, quanto anche in funzione dell’effetto di recupero sul piano relazionale dello stesso.

Quest’ultima indicazione è già contenuta all’art. 3 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n.93, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119 e precisamente nel comma 5-bis:

Quando il questore procede all’ammonimento ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

In tale prospettiva, si deve ricordare che l’art. 11 l.n.38/2009 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori), ha previsto che le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di una serie di reati espressivi di situazione di violenza domestica (non solo) hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

È stata riproposta la misura della vigilanza dinamica, che indubbiamente completa in modo adeguato il novero degli strumenti di tutela.

Al riguardo, dopo l’art. 3 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, è stata inserita la seguente disposizione prevista dall’art. 3.1 “Particolari tutele per le vittime di violenza domestica”:

1. L’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla

base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, **può adottare misure di vigilanza dinamica**, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

Il comma 3 modifica il decreto-legge n. 11 del 2009.

In particolare, il comma 3 estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'ammonimento di cui all'art. 8 del DL 11/2009, attualmente previsto per i fatti riconducibili al reato di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), anche ai casi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p., cd. "revenge porn").

Intervenendo sui commi 3 e 4 sempre dell'articolo 8 del decreto legge n. 11 del 2009 si prevede, da un lato, un aumento della pena per i medesimi reati quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento e, dall'altro, la procedibilità d'ufficio per gli stessi reati quando il fatto è commesso da soggetto ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento.

Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, la modifica il comma 1 dell'articolo 11 del DL 11/2009 (lett. b), il quale prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alle vittime di una serie di reati sui centri antiviolenza presenti sul territorio provvedendo a metterle in contatto con gli stessi. Il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione estendendolo anche ai reati di: tentato omicidio (art. 575); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*); nonché di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*). La disposizione in commento amplia l'ambito oggettivo di applicazione estendendolo anche ai reati di: tentato omicidio (art. 575), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*).

**L'articolo 2** apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), da un lato, estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali – attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) – anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

Con riguardo ai reati di violenza di genere e domestica, il codice antimafia prevede che possano essere applicate misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure *ante delictum o praeter delictum*. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale. La sorveglianza speciale costituisce la principale misura di prevenzione a carattere personale e di natura giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 6 del Codice antimafia tale misura può essere applicata alle persone indicate all'articolo 4 del Codice antimafia, quando siano pericolose per la pubblica sicurezza.

In particolare, il comma 1, lett. a), modifica il comma 1, lettera iter, dell'art. 4 del citato codice antimafia estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati – consumati o tentati – di omicidio (art. 575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.). Il medesimo comma, lett. b, n. 1, novellando l'articolo 6, comma 3-*bis*, del codice antimafia, prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico ex art. 275-*bis* c.p.p., richieda la verifica di fattibilità tecnica, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi.

L'art. 275-*bis* c.p.p. prevede la possibilità per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (fn da subito o in sostituzione della custodia in carcere ex art. 299), di "prescrivere" procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» nella disponibilità della polizia giudiziaria. Si tratta del c.d. braccialetto elet-

tronico. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1 (il verbale che l'ufficiale o agente di PG deve notificare all'interessato al momento dell'esecuzione della misura e che lo informa dei suoi diritti). L'imputato che ha accettato l'applicazione su di sé dei citati strumenti di controllo è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Con riguardo agli aspetti tecnici inerenti alle modalità di installazione e funzionamento, si veda il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 2001 (GU n. 38 del 2001).

La lett. b), n. 2, introduce nel codice antimafia una disposizione volta a prevedere che la misura della sorveglianza speciale sia applicata, nei casi di cui alla lett. a), con le modalità di controllo elettronico ex art. 275-*bis* c.p.p. (cd. "bracciale elettronico"), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, e che, nel caso di diniego del consenso, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia altresì imposto, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. Nel caso di manomissione degli strumenti di controllo la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni. Nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico il tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno.

La lett. c) interviene sull'art. 8, c. 5, del codice antimafia, al fine di prevedere che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis*), imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro.

Nel testo vigente, l'articolo 8, comma 5, del codice antimafia, prevede che il Tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, "ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera *i-ter*)", il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori".

La lett. d) interviene sull'articolo 9, c. 2, del codice antimafia, in materia di provvedimenti d'urgenza adottabili dal presidente del tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, al fine di prevedere, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis*), che il presidente del tribunale possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (il tribunale può disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro). Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del cd. bracciale elettronico ex articolo 275-*bis* c.p.p. ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica. Nel caso di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica il tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale. Quando i luoghi che il soggetto non dovrebbe frequentare sono luoghi di lavoro o vi sono comprovate esigenze che ne giustifichino la frequentazione, il presidente del tribunale prescrive le modalità con cui tale frequentazione debba avvenire e può imporre ulteriori limitazioni.

La lett. e), infine, interviene sull'art. 75-*bis* del codice antimafia, prevedendo, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni e consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (si tratta di disposizioni analoghe a quelle previste dal vigente art. 75, c. 2, per la violazione del divieto

o dell'obbligo di soggiorno disposti in via definitiva).

Il comma 2 modifica l'art. 3, comma 3, del DL 93/2013, al fine di prevedere che l'analisi criminologica sulla violenza di genere, ivi prevista, elaborata annualmente dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comprenda anche il monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza.

L'art. 3, comma 3, del DL 93/2013 prevede che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza elabori annualmente un'analisi criminologica sulla violenza di genere, anche avvalendosi del centro elaborazione dati istituito presso il Ministero medesimo, che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale di cui all'articolo 113 della L. 121/1981.

**L'articolo 3** assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

A tal fine, la disposizione modifica la lett. *a-bis*) del comma 1 dell'articolo 132-*bis* delle disp.att. e trans. c.p.p. in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi.

La lett. *a-bis*), nella sua formulazione vigente, riconosce priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione ai processi relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), stalking (art. 612-*bis* c.p.) violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.).

In generale, con l'art. 132-*bis*, disp. att. c.p.p. - introdotto con d.l. 24 novembre 2000 n. 341 (conv. con modifiche con la l. 19 gennaio 2001 n. 4) e poi sostituito con il cd. "decreto sicurezza", cioè il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. con modifiche in L. 24 luglio 2008 n. 125) - è stata progressivamente assicurata (anche attraverso ulteriori e successive modifiche) nella «formazione dei ruoli di udienza» e nella «trattazione dei processi» la «priorità assoluta» ai seguenti processi (elencati nel co. 1), con dovere per i dirigenti degli uffici giudiziari di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurarne la conseguente rapida definizione (co.2). L'originaria formulazione della norma prevedeva che: «1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta: a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica; b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede; d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato». Con successivi interventi sono state poi inserite nella norma le seguenti nuove previsioni in tema di priorità assoluta, sempre e solo per formazione dei ruoli d'udienza e trattazione dei processi da assicurarsi: «*a-bis*) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612 *bis* del codice penale» (lettera inserita dall'art. 2 co. 2 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modifiche nella L. 15 ottobre 2013, n. 119); 7 «*a-ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale» (lettera inserita dall'art. 9 della l. 26 aprile 2019 n. 36); «*f-bis*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale» (lettera aggiunta dall'art. 1 co. 74 della l. 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017); «*f-ter*) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 e successive modificazioni» (lettera aggiunta dall'art. 30, co. 2, lett. c, della l. 17 ottobre 2017 n. 161).

La nuova legge ha riscritto la lett. *a-bis*) per assicurare priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione anche ai processi relativi ai seguenti reati:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* c.p.);
- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (art. 613, terzo comma, c.p.).

**L'articolo 4** reca norme in materia di trattazione spedita dei procedimenti nella fase cautelare, prevedendo che nei casi di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

Nello specifico,

L'articolo 4, comma 1, prevede che nei casi indicati dall'articolo 132-*bis*, comma 1, lett. *a-bis*) – si tratta nella versione vigente dei processi relativi ai delitti di maltrattamenti (art. 572 c.p.), di violenza sessuale anche di gruppo, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne (artt. 609-*bis* e ss. c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) – deve essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

Si ricorda che con l'articolo 3 del disegno di legge in esame la lettera *a-bis*) viene integrata con ulteriori fattispecie di reato (v. *supra*).

Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi volti ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l'accertamento del reato, per l'esecuzione della sentenza ovvero determinare l'aggravamento delle conseguenze del reato o l'agevolazione di altri reati (art. 272-325 c.p.p.). Possono essere adottate dall'autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase processuale, e limitano la libertà personale ovvero la disponibilità di beni. Le misure cautelari si suddividono in: misure cautelari personali e reali. Le misure cautelari personali si distinguono in coercitive e interdittive.

Occorre rammentare che l'art. 132-*bis* disp.att. c.p.p. al comma 1, lett. d) riconosce priorità assoluta anche ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare personale.

Il comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

A tale proposito, occorre ricordare, sempre con riguardo al già illustrato articolo 132-*bis* disp.att.c.p.p., che con la delibera del 9 luglio 2014 il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è intervenuto in merito alla necessità di individuare criteri di priorità nella trattazione degli affari penali negli uffici, in considerazione della difficoltà di procedere, nello stesso modo e secondo gli stessi tempi, alla trattazione di tutti gli affari pendenti. Il CSM ha quindi affermato che l'individuazione di priorità, ulteriori rispetto a quelle legali, dovesse transitare attraverso atti di indirizzo rimessi alla responsabilità del capo dell'ufficio da emanarsi in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio e delle tabelle infradirettive, a cadenza triennale, ed annualmente rinnovati all'atto della predisposizione annuale del programma di gestione dei procedimenti penali. Successivamente il CSM, con delibera 22 dicembre 2021, in risposta ad un quesito, ha affermato che l'adozione da parte dei dirigenti degli uffici requirenti di criteri di priorità può avere ad oggetto l'individuazione delle tipologie di procedimenti a trattazione anticipata o postergata e può fornire ai singoli sostituti indicazioni generali sull'applicazione degli istituti deflattivi. In tali casi, si tratta di direttive di riferimento per i magistrati dell'ufficio, fatta salva la possibilità per ciascun sostituto di valutare eventuali deroghe a tali linee di indirizzo in ragione della peculiarità del caso

concreto, previa interlocuzione con il Procuratore. Per la residua parte varranno come criteri generali di orientamento. A loro volta, i protocolli fra uffici giudicanti e requirenti in materia – in attuazione del principio di condivisione e necessaria interlocuzione fra uffici – possono avere ad oggetto la gradazione temporale dell'ordine di trattazione dei procedimenti e le soluzioni organizzative funzionali alla celere ed efficiente definizione dei procedimenti. Infine, non possono essere oggetto dei provvedimenti organizzativi e dei protocolli processuali che incidano direttamente giurisdizionali e per le quali non vi sia un adeguato supporto normativo di rango primario. Da ultimo, con delibera 3 maggio 2023 l'organo di autogoverno, ancora una volta in risposta ad un quesito, ha affermato che la materia dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, con specifico riferimento alle prerogative dei dirigenti degli uffici in materia, resta regolata dalle delibere consiliari già adottate (tenendo conto della normativa transitoria ex art. 88-*bis* d.lgs. 150 del 2022), in attesa del necessario intervento del legislatore ordinario e successivamente del Consiglio (chiamato a definire i principi generali cui il Procuratore dovrà attenersi nel progetto organizzativo dell'ufficio).

**L'articolo 5** interviene in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, disponendo che, nel caso di delega, l'individuazione debba avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 106/2006 riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione.

Più nel dettaglio, l'articolo 5, comma 1, modifica l'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 106 del 2006, in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, aggiungendo un ulteriore periodo, ai sensi del quale nel caso di delega, l'individuazione deve avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la c.d. Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77) individua tra i vari obiettivi che gli Stati firmatari devono perseguire anche quello di favorire la specializzazione di tutti gli operatori, fra i quali vanno ricompresi "le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri e le autorità incaricate dell'applicazione della legge".

**L'articolo 6** prevede, da un lato, la predisposizione di apposite linee guida per la formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e, dall'altro, che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

In particolare, il comma 1 prevede, in linea con gli obiettivi della citata Convenzione di Istanbul (vedi supra), la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio della sulla violenza contro le donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. La disposizione fa salvo quanto già previsto dall'art. 5 della legge n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia.

L'articolo 5 della legge 69 del 2019 prevede che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivino presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi obbligatori destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati in materia di violenza di genere o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

Si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013 prevede che al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. L'osservatorio è stato costituito con il D.M. 12 aprile 2022. L'articolo 5 del citato decreto ministeriale istituisce, in seno all'Osservatorio, il comitato tecnico-scientifico con il compito di individuare le linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio medesimo. Il Comitato è presieduto da un coordinatore tec-

nico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio.

Il comma 2 prevede che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006, siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Si rammenta che l'articolo 5, comma 2, del citato d.lgs. n. 26 del 2006, dispone che il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura propongano annualmente delle linee programmatiche al fine dell'adozione del programma annuale dell'attività didattica da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Si ricorda, a tal proposito, che, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) e n) del citato d.lgs. n. 26/2006, la Scuola Superiore della magistratura organizza seminari di aggiornamento professionale e di formazione per i magistrati e per gli altri operatori della giustizia.

**L'articolo 7** introduce, in materia di termini per la valutazione delle esigenze cautelari, l'art. 362-*bis* c.p.p., il quale prevede che nei casi in cui si procede per una serie di delitti in materia di violenza di genere, il PM è tenuto a valutare, entro 30 giorni, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari e che il giudice provveda in ordine alla richiesta di applicazione della misura cautela entro 20 giorni dal deposito della relativa istanza.

In particolare, l'articolo introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 362-*bis* recante misure urgenti di protezione della persona offesa.

La nuova disposizione (comma 1) prevede che nei casi in cui si procede per i seguenti delitti, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:

- tentato omicidio (art. 575 c.p.);
- costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.); • pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqies* c.p.);
- interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);
- violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
- violenza privata (art. 610 c.p.);
- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.)

Il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. Nel caso in cui il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2). La disposizione (comma 3, dell'articolo 362-*bis*) introduce altresì un ulteriore termine – entro venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria – entro il quale il giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare.

**L'articolo 8** prevede l'obbligo per il procuratore generale presso la corte d'appello di acquisire trimestralmente dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini di cui al precedente art. 7 e di inviare al procuratore generale presso la corte di Cassazione una relazione almeno semestrale.

In particolare, l'articolo in commento aggiunge un ulteriore comma all'articolo 127 disp.att. c.p.p., con il

quale si impone al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-*bis* c.p.p. (introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge in commento) e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

L'art. 127 disp. att. c.p.p., come modificato dal D. Lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia del processo penale), prevede, al comma 1, che la segreteria del PM debba trasmettere ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati indicati nel comma 3 dell'art. 127 disp. att. c.p.p. e raggruppati in distinti elenchi riepilogativi, relativi ai procedimenti nei quali il PM: non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, c.p.p.; non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-*ter*, comma 3, primo e secondo periodo, c.p.p.; non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, e 415-*ter*, comma 3, quarto periodo, c.p.p.. Il comma 2 dell'art. 127 disp.att.c.p.p. stabilisce che con riguardo ai procedimenti nei quali il PM non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione deve essere specificato se il PM ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis* c.p.p. e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito. Il comma 3 infine elenca i dati che la segreteria del PM è tenuta a comunicare. Si tratta dei seguenti dati: le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto. A tal proposito, si rammenta che la legge 8 settembre 2023, n. 122, aggiungendo un nuovo comma (comma 1-*bis*) all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, ha stabilito che il procuratore generale presso la Corte di appello, nell'ambito dell'attività di vigilanza che gli è propria e che si sostanzia nell'acquisizione di dati e notizie dalle procure del distretto, acquisisca dalle procure della Repubblica del distretto, con cadenza trimestrale, i dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p. (assunzione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato in materia di violenza di genere entro tre giorni), e invii al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

**L'articolo 9** modifica la pena prevista dall'articolo 387-*bis* c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni), aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi ed estende tale pena anche alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari civilistici.

L'articolo 387-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 4 della legge n. 69 del 2019 (c.d. "codice rosso"), prevede il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.), del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.), nonché della violazione dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del PM (art. 384-*bis* c.p.p.). Il delitto, che può essere consumato con condotte tra loro alternative, è punito attualmente con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per lo stesso delitto, l'art. 380, comma 2, lettera l-*ter*), c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza. L'introduzione di questa fattispecie incriminatrice ottempera a un obbligo sovranazionale derivante dall'art. 53 della "Convenzione di Istanbul" (v. supra).

Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 1:

1) modifica la pena prevista dall'articolo 387-*bis* per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni), aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi;

2) introduce un ulteriore comma all'articolo 387-*bis* c.p., al fine di rendere applicabile la disciplina ivi contemplata ai casi di violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342-*ter*, primo comma, del codice civile emessi dal giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto

per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente” (art. 342-*bis* c.c.). Gli ordini di protezione richiedono l’istanza della vittima, che può essere proposta anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di propria residenza o domicilio, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto motivato immediatamente esecutivo. In caso di urgenza, l’ordine di protezione può essere assunto dopo sommarie informazioni, con successiva udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni in occasione della quale vi è la conferma, la modifica o la revoca dell’ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, o conferma, modifica o revoca l’ordine precedentemente adottato, è ammesso reclamo al tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto. Ai sensi del primo comma dell’articolo 342-*ter* c.c., con il decreto di cui all’articolo 342-*bis* il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

La lett. b) del comma 1, conseguentemente alla modifica apportata all’articolo 387-*bis* c.p.p., interviene sul secondo comma dell’articolo 388 c.p.p., sopprimendo la parte in cui prevede che la violazione degli ordini di protezione civilistici sia sanzionata con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

In proposito, nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo si precisa che «l’intervento in esame si basa sulla circostanza che l’ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all’articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile presuppone una condotta pregiudizievole per l’integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all’esito di una compiuta istruttoria, per cui è opportuno equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell’obbligo di allontanamento».

**L’articolo 10** prevede la possibilità dell’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

L’articolo 382 c.p.p. descrive lo stato di flagranza in chi viene colto nell’atto di commettere il reato, mentre attribuisce lo stato di quasi flagranza in chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il reato immediatamente prima. Ai fini dell’arresto vi è equivalenza normativa tra flagranza e quasi flagranza. La flagranza «differita», istituto introdotto nell’ordinamento dal d.l. n. 28 del 2003 per contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e calcistiche e disciplinato dall’art. 8, comma 1-*ter*, della legge n. 401 del 1989, prevede che nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto. L’arresto è, inoltre, consentito in caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. “daspo”). Successivamente, il decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-*quater*) e il decreto-legge n. 130 del 2020 (art. 6) hanno esteso la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita rispettivamente ai casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, e ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS). Lo strumento dell’arresto differito – anche a seguito dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale (legati alla nozione di flagranza, che presuppone uno stretto collegamento con la commissione del fatto-reato) – è stato introdotto in entrambi i casi in via transitoria: originariamente la misura poteva essere applicata fino al 30 giugno 2005, termine poi prorogato più volte con provvedimenti d’urgenza, fino al differimento al 30 giugno 2020 previsto dal decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-*ter*). Infine, l’articolo 15 del decreto-legge n. 53 del 2019 ha “stabilizzato” nel nostro ordinamento l’istituto dell’arresto in flagranza differita per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto; per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti

alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

Più nel dettaglio, il comma unico dell'articolo in commento, mediante l'inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 382-*bis*, prevede che si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti aver commesso il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.), ovvero di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita risulterebbe consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-*bis* c.p. dall'articolo 8, anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile (v. supra).

**L'articolo 11** consente al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente ad alcune ipotesi aggravate e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

La lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari (si ricorda che attualmente è il giudice procedente a dover preventivamente verificare la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria).

L'articolo 275-*bis* c.p.p. prevede la possibilità per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere), di "prescrivere" procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici» nella disponibilità della polizia giudiziaria. Si tratta del c.d. braccialetto elettronico (o analogo strumento) inserito nella disciplina codicistica dal decreto-legge n. 341 del 2000, nell'ambito di un più ampio intervento normativo concernente la materia della libertà personale. Ai sensi dell'articolo 275-*bis* c.p.p., quindi, ogni qualvolta lo ritenga «necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto», il giudice che dispone la misura degli arresti domiciliari di cui all'art. 284 c.p.p. può prevedere il controllo del soggetto in custodia domestica tramite l'utilizzo dei suddetti strumenti elettronici (con riguardo alle modalità di installazione e funzionamento si veda il D.M. 2.2.2001). Tale previsione, tuttavia, è subordinata, oltretutto al consenso della persona da sottoporre agli arresti domiciliari, alla effettiva disponibilità della strumentazione necessaria da parte della polizia giudiziaria, introducendo in tal modo un regime di libertà diversificato sulla base di vicende estranee alla personalità e/o condotta dell'indagato ed «inerenti la funzionalità dell'apparato giudiziario». In assenza dei mezzi tecnici idonei a garantire un effettivo controllo, quindi sembrerebbe doversi applicare la misura della custodia in carcere. Va rilevato tuttavia che secondo le Sezioni Unite, l'accertata mancata reperibilità del dispositivo, impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (Cass. SU, Sentenza n. 20769 del 2016).

La lettera b) interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 276 c.p.p. per prevedere l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-*bis* (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

La lettera c) apporta una serie di modifiche al comma 6 dell'articolo 282-*bis* c.p.p., il quale prevede che per i reati ivi indicati la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. (ovvero della reclusione superiore nel massimo a tre anni) e con le modalità di controllo di cui all'art. 275-*bis* c.p.p. (v. supra). In particolare, i numeri 1 e 2 della lettera c) integrano l'elenco dei reati contenuto al citato comma 6 con l'inserimento delle fattispecie di tentato omicidio (art. 575) e di deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*).

Attualmente l'elenco di cui all'art. 282-*bis*, comma 6, comprende i seguenti reati:

- violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.);
- abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); • lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (art. 582 c.p.);
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) anche aggravata (art. 609-*ter* c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
- minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.);
- atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

La disposizione richiama anche gli artt. 600-*septies*.1 e 600-*septies*.2 c.p. benché gli stessi non contemplino ipotesi di reato, ma si limitino a disciplinare una circostanza attenuante e le pene accessorie. Occorre ricordare che per i reati di cui all'art. 282-*bis*, comma 6, è altresì consentita la misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare (art. 384-*bis*).

I numeri 3 e 4 della lettera c) prevedono inoltre, sempre in relazione all'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-*bis*, comma 6, che tale misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione, attualmente facoltativa, delle modalità di controllo previste dall'art. 275-*bis*, ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico, con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro la disposizione prevede che il giudice debba prescrivere modalità e limitazioni. Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice preveda l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave e che, qualora sia accertata la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo dall'organo a ciò deputato, il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi.

Infine, la lettera d) apporta modifiche analoghe a quelle sopra richiamate alla disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 282-*ter* c.p.p. In particolare, il numero 1) sostituisce il comma 1 dell'articolo 282-*ter* al fine di:

- quantificare in 500 m la distanza minima che il giudice deve comunque garantire nel disporre il provvedimento di divieto di avvicinamento;

Attualmente secondo la giurisprudenza (Cass. pen. Sez. unite, sentenza n. 39005 del 2021) il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa, ex art. 282-*ter*, comma 1 c.p.p., può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei suddetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

- prevedere che nei casi di allontanamento dalla casa familiare per condotte di violenza domestica e di genere, (ex art. 282-*bis*, comma 6), la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti

dall'articolo 280 per l'applicazione delle misure cautelari;

- consentire al giudice, con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, di applicare anche congiuntamente, una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* ovvero quando ne sia accertata, da parte dell'organo a ciò deputato, la non fattibilità tecnica.

Il numero 2) interviene invece sul comma 2 dell'articolo 282-*ter* c.p.p. per stabilire che, qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice possa prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis*.

**L'articolo 12** reca disposizioni in materia di misure cautelari e uso del braccialetto elettronico. In particolare, sostituisce l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica. Prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici di controllo. Interviene sul comma 6 dell'art. 282-*bis* c.p.p. introducendo nel testo della norma volta a disciplinare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare nuovi titoli di reato per i quali la misura coercitiva de qua può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. .Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo o sia accertata la non fattibilità tecnica, il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi. Prevede, infine, che la misura coercitiva sia sempre accompagnata dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'art. 275-*bis* c.p.p., ovvero del cosiddetto braccialetto elettronico, con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa.

Si ricorda che le misure cautelari personali coercitive si distinguono in:

- misure custodiali che comportano la soppressione della libertà fisica, dovendo l'interessato restare ristretto in un istituto carcerario, in un presidio ospedaliero o in una privata dimora. Rientrano in questa categoria: la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.); la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.);
- misure non custodiali che implicano la limitazione, ma non la soppressione della libertà di movimento. L'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.) rientrano proprio in questa categoria.

In particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce nell'elenco dei reati previsti al comma 2-*bis* dell'articolo 275 c.p.p. – per i quali, a seguito di una valutazione del giudice, è esclusa l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari – anche i seguenti delitti:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.);
- lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 275 c.p.p. (introdotto dal decreto-legge n. 92 del 2014, conv. nella legge n. 117 del 2014) prevede che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre non può applicarsi la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), stalking (art. 612-*bis* c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*) nonché per i gravi delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 (O.P.), e quando rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p.

Più nel dettaglio, si tratta delle seguenti aggravanti:

- a) l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate

nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2, c.p.);

b) l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* c.p. (art. 576, primo comma, n. 5, c.p.);

c) l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* c.p. nei confronti della persona offesa (art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.);

d) l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1, c.p.);

e) l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma, c.p.). La lettera b) del comma 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 280 c.p.p. che disciplina le condizioni di applicabilità delle misure cautelari

L'articolo 280 c.p.p. individua i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, la cui sussistenza è condizione per l'irrogazione della misura e per il suo mantenimento, dovendo la stessa essere revocata nel caso in cui tali presupposti vengano meno, ovvero modificata o sostituita nel caso in cui essi mutino aggravandosi o affievolendosi. La prima delle condizioni per l'applicazione di una misura coercitiva (diversa dalla custodia cautelare in carcere) è che si tratti di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (comma 1). Per la custodia cautelare in carcere, la più rigorosa misura cautelare coercitiva, la soglia di pena edittale è l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (comma 2) anche se in ipotesi di conversione dell'arresto facoltativo in misura coercitiva custodiale ai sensi dell'articolo 391, comma 5, c.p.p. (vedi *infra*), si computa la soglia più bassa prevista per l'arresto in flagranza. Tale previsione non si applica inoltre nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (comma 3).

Il nuovo comma prevede che le disposizioni previste dall'articolo 280 c.p.p. e quindi le soglie edittali ivi contemplate non si applichino nei procedimenti per i delitti di:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.)
- lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p. (*v. supra*).

Ne consegue la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere anche per tali reati.

La lettera c) del comma 1 interviene anche sulla conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva, ampliando l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 391 c.p.p., comma 5, anche ai casi di arresto eseguito per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-*bis* c.p.

Il citato comma 5, nel disciplinare la c.d. "conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva", ivi compresa la custodia in carcere, dispone espressamente che la misura cautelare può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, co. 1, lett. c), e 280 c.p.p. quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati dall'art. 381 c.p.p., secondo comma ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza: dunque, anche con riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

Il delitto di cui all'art. 387-*bis* c.p. ("Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa") è stato inserito fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio ai sensi del comma 2 dell'articolo 380 (cfr. lettera l-*ter*) del codice di procedura penale dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Tuttavia, in considerazione del limite edittale (il reato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni), attualmente non è possibile procedere, eseguito l'arresto, all'applicazione di alcuna misura cautelare, con la conseguenza che all'arresto dovrà conseguire l'immediata liberazione dell'arrestato, ove non intervenuto tempestivamente un provvedimento di aggravamento della misura cautelare da parte del giudice, in seguito a richiesta del pubblico ministero. L'intervento soddisfa anche l'esigenza di ricondurre il "rapporto fra misure precautelari e misure cautelari coercitive all'originario coordinamento quanto ai presupposti per la loro adozio-

ne” sul quale la Corte costituzionale ha auspicato un intervento del legislatore nella pronuncia n. 137/2020.

**L'articolo 13** reca una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista a legislazione vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva. Si inserisce nell'elenco dei reati per cui vige tale regime derogatorio anche la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis*) le lesioni personali aggravate.

In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 90-*ter*, comma 1, c.p.p. al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato. In tal modo vengono raggruppate in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale – tra cui l'art. 659, comma 1-*bis*, che viene infatti contestualmente abrogato (comma 1, lettera c).

Il comma 1-*bis* dell'articolo 659 c.p.p., introdotto anch'esso dalla legge sul c.d. codice rosso, stabilisce che il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato debba essere immediatamente comunicato dal PM, per mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato. Al novero dei reati per i quali nel 2019 era stato previsto l'obbligo di comunicazione, la legge n. 134 del 2021 ha aggiunto il reato di omicidio; per tutti gli illeciti, il suddetto obbligo vige anche se si versa nell'ipotesi del tentativo.

La lettera b) del comma 1 modifica l'articolo 299 c.p.p., introducendovi due commi ulteriori, volti a prevedere, rispettivamente, che:

- nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. iter) del codice antimafia (ovvero i procedimenti per i delitti di maltrattamenti, di cui all'art. 572 c.p., e di atti persecutori, di cui all'art. 612-*bis* c.p.) l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli articoli 282-*bis* c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare), 282-*ter* c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 c.p.p. (Divieto e obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari), 285 c.p.p. (Custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (Custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti (comma 2-*ter*);
- nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p., l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale (comma 2-*quater*).

Il questore quale autorità di pubblica sicurezza, anche a seguito dell'entrata in vigore del c.d. codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) mantiene un ruolo centrale nel sistema delle misure di prevenzione. Le misure applicabili dal questore sono definibili, proprio in ragione del fatto di essere espressione del potere di polizia della pubblica amministrazione, “misure di polizia”. Fra le misure di prevenzione applicabili dal questore vanno annoverati: l'ammonimento, l'avviso orale e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

**L'articolo 14** reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti l'autore del reato. Prevede inoltre che, nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi e di atti persecutori, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive, ovvero la loro sostituzione siano comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione; prevede altresì che l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

In particolare, l'articolo 14 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'art. 165 del codice penale. Tale disposizione, originariamente introdotta dall'articolo 6 della legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), e successivamente modificata dalla legge n. 134 del

2021, prevede che la concessione della sospensione condizionale per i delitti, consumati o tentati, di violenza domestica e di genere, nella versione attualmente vigente, sia sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Tale disposizione si applica, in particolare, al tentato omicidio (art. 575 c.p.) nonché ai delitti, consumati o tentati, di:

- a) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
- b) lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.;
- c) violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e violenza sessuale aggravata (art. 609-*ter* c.p.);
- d) atti sessuali con minorenne (art. 600-*quater* c.p.);
- e) corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- f) violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
- g) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

Il comma 1 interviene sul citato quinto comma dell'art. 165 c.p. disponendo che:

- ai fini della sospensione condizionale della pena non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole; l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice;
- il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia). Sulla tale richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale il tribunale deve decidere entro 10 giorni; in ogni caso la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del percorso di recupero. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione deve essere comunicata al PM al fine della revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.;

Si rammenta che l'art. 166, secondo comma, c.p., espressamente richiamato dalla disposizione in esame, prevede che la sola sospensione della pena non possa di per sé costituire motivo per l'applicazione di misure di prevenzione.

L'istituzione e la diffusione di programmi di trattamento rivolti agli autori di violenza di genere è prevista dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul all'interno dell'asse "Prevenzione" (Capitolo III) (vedi supra). Secondo la Convenzione, tali programmi hanno l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle donne vittime di violenza, attraverso interventi trattamentali volti ad aiutare gli autori a modificare attitudini e comportamenti violenti, nel quadro di un lavoro integrato con servizi specializzati nella prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. I programmi di trattamento rivolti agli autori di violenza si fondano sul principio secondo cui la violenza di genere è l'effetto di norme e credenze culturalmente costruite e socializzate che possono quindi essere disapprese. In questo senso gli obiettivi primari dei programmi per autori consistono nel raggiungimento della piena assunzione di responsabilità e consapevolezza delle conseguenze che la violenza agita ha sulle vittime, nonché nella riduzione del rischio di recidiva. Con riguardo all'ordinamento italiano, l'art. 5, comma 2, lett. g) del decreto legge 93/2013 prevede espressamente tra le finalità del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, (v. supra) la promozione dello "sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva". Sul piano delle risorse gli interventi per il recupero degli uomini autori di violenza sono finanziati a valere sul Fondo per le politiche di pari opportunità. Il decreto legge n. 104 del 2020 (articolo 26-*bis*) ha incrementato la dotazione di tale Fondo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020, in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza. Le risorse stanziate sono destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti. Da ultimo la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) all'articolo 1, comma 661 ha incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per misure di recupero degli uomini autori di violenze. Le nuove risorse sono destinate, da

un lato, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento (un milione di euro) e, dall'altro, ad attività di monitoraggio e raccolta dati (un milione di euro). La disposizione demanda inoltre ad un successivo decreto ministeriale la ripartizione delle risorse. Il comma 662 ha indicato inoltre quali siano i criteri e le modalità da seguire nella ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse stanziare. Ai sensi del comma 663 i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da enti locali o associazioni, anche di concerto tra loro. Tali centri – come precisa il comma 664 – devono operare in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza. I commi 665 e 666 delineano alcuni obblighi di relazione, delle regioni verso il Dipartimento Pari opportunità e del Governo verso il Parlamento. La legge di bilancio ha poi stanziato ulteriori 5 milioni di euro per il 2022 per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (art. 1, co. 669).

Conseguentemente, il comma 2 agisce sull'art. 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, tramite l'aggiunta di un comma, al fine di stabilire che:

- la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e dia comunicazione dell'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza;
- gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero;
- l'ufficio di esecuzione penale esterna, a sua volta, dia immediata comunicazione al PM, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ex art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

Si ricorda che l'art. 168, primo comma, c.p. prevede la revoca della sospensione condizionale della pena nei seguenti casi:

- commissione di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva (n. 1);
- mancato adempimento degli obblighi imposti (n. 1);
- ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso ad una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti per la sospensione dall'articolo 163 c.p. (n. 2).

**L'articolo 15** modificando l'art. 165 c.p., prevede che ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena non sia sufficiente la mera partecipazione a percorsi di recupero, ma occorra che tali percorsi siano superati con esito favorevole. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione o degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero deve essere comunicata al PM al fine della revoca della sospensione condizionale.

**L'articolo 16** modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, eliminando dai documenti richiesti a corredo della domanda la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando questi abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ed aumentando da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda.

**L'articolo 17** introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati in materia di violenza di genere, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoria, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva.

Al riguardo, si sottolinea la volontà chiaramente espressa dalla l. n.168/2023 di assicurare una tutela ad ampio spettro alle vittime della violenza domestica o di genere trova concreta attuazione anche con l'intervento sulle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti – l.122/2016– Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

Europea – Legge europea 2015-2016. In primo luogo, l'art. 15 (modifiche dell'art. 13 della legge 7.7.2016, n.,122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti) modifica l'art. 13 della legge in oggetto, in tema di domanda di indennizzo. In particolare, alla lettera b) del comma 1 – con riguardo alla documentazione che deve essere presentata in allegato alla domanda (documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità) – è viene aggiunta la dizione “oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o di chi è o è stata legata da relazione affettiva è stabile convivenza”.

Inoltre, con riguardo al termine di presentazione della domanda, la nuova versione della norma stabilisce che la stessa deve essere presentata nel termine di centoventi giorni anziché sessanta dalla decisione che ha definito il giudizio per essere l'ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto di azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il comma 1 del nuovo articolo 13-*bis* introduce la provvisoria in favore della vittima (o degli aventi causa in caso di sua morte) dei delitti di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 122 del 2016 (vedi supra), il quale elenca i seguenti delitti:

- a) omicidio;
- b) violenza sessuale;
- c) lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale; tale norma così qualifica la lesione personale quando la medesima provochi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola;
- d) deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinqies* del codice penale, ovvero una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

La disposizione, come detto, si applica quando i suddetti delitti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La provvisoria è elargita su richiesta della vittima o degli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno ed è imputata nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, a seguito di pronuncia di una sentenza di condanna o di patteggiamento anche non irrevocabile ovvero di emissione di decreto penale di condanna anche non esecutivo

Per quanto concerne la nozione di “aventi diritto”, l'articolo 11, comma 2-*bis*, della medesima legge n. 122 del 2016, stabilisce che, in caso di morte della vittima a seguito del reato, l'indennizzo spetta: al coniuge superstite e ai figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. La medesima norma equipara al coniuge la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto.

Il comma 2 dell'articolo 13-*bis* stabilisce che le condizioni per l'accesso alla provvisoria siano quelle previste dall'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e) e comma 1-*bis*, della citata legge n. 122 del 2016. Con tale rinvio alla disciplina dell'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, si prevedono le seguenti condizioni per l'accesso alla provvisoria:

In secondo luogo, non poteva mancare – ed è in effetti stato previsto – un indennizzo finalizzato a introdurre una provvisoria a titolo di ristoro anticipato, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Con questo intervento, viene superato il limite costituito dalla necessità dell'acquisizione della sentenza di condanna definitiva.

- a) la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale<sup>8</sup> (lettera c);
- b) la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (lettera d);
- c) la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quelle dovute in base alla legge (lettera e).

In ragione del richiamo al comma 1-*bis* dell'articolo 12 della legge n. 122, in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le medesime condizioni devono sussistere, oltre che per la vittima anche per gli aventi diritto. A tale riguardo, si segnala che il comma 1-*bis* dell'articolo 12, richiamato dalla disposizione in esame, fa riferimento a tutte le condizioni elencate nel comma 1, incluse le condizioni previste dalla lettera b) e alla lettera e-*bis*). Tali condizioni – come già sottolineato – non sono richiamate dal comma 2 dall'art. 13-*bis* introdotto dal disegno di legge in esame. Conseguentemente, le condizioni di cui alle citate lettere b) e e-*bis*) sembrerebbero applicarsi agli aventi causa, ma non alla vittima.

Il comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* stabilisce che l'istanza per la provvisionale debba essere presentata al prefetto della provincia di residenza o della provincia ove è stato commesso il fatto. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere corredata dalla copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1, e quindi la sentenza di condanna o di patteggiamento ovvero il decreto penale di condanna (lettera a) del comma 3).

- L'istanza dovrà essere altresì corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà:
- sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis* (lettera b)); per quanto concerne le condizioni ostative richiamate (v. supra);
  - attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile, ossia il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. È possibile produrre, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il certificato attestante la situazione economica dell'istante o degli altri soggetti richiamati (lettera c)).

Si rammenta che gli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) – espressamente richiamati dal comma 3 – disciplinano rispettivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. L'art. 46 elenca gli stati, le qualità personali e i fatti che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. L'art. 47 stabilisce che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione, resa e sottoscritta dal medesimo, da rendere con le modalità di cui all'art. 38 testo unico richiamato.

Il prefetto verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza (art. 13-*bis*, comma 4).

Ai sensi del comma 5 del nuovo art. 13-*bis*, sull'istanza relativa alla provvisionale, provvede il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati internazionali violenti, entro centoventi giorni dalla presentazione della medesima istanza, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto.

La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto disposto dal D.M. 31 agosto 2017 e, successivamente, dal D.M. 22 novembre 2019, emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della più volte citata legge n. 122 del 2016, recanti la determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti (vedi supra).

Il comma 6 infine stabilisce che il Comitato dichiara la decadenza dalla provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato in caso di:

- mancata richiesta di indennizzo nei termini previsti (dall'art. 13, comma 2, della legge n. 122), ovvero quando la richiesta di indennizzo sia respinta o dichiarata inammissibile (lett. a);
- mancanza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo se, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, non viene prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla percezione di somme in connessione al reato (lett. b).

**L'articolo 18** dispone che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni.

L'emanazione del sopra citato decreto si ricollega a quanto stabilito dagli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-*quater* del codice di procedura penale, espressamente richiamati dalla disposizione in commento.

Ai sensi dell'art. 165, quinto comma, c.p., come visto in precedenza, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per taluni delitti, specificamente individuati dalla norma. Si tratta, in particolare, del tentato omicidio (art. 575 c.p.) e dei delitti, consumati o tentati, di:

- a) maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
- b) lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- c) violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e violenza sessuale aggravata (art. 609-*ter* c.p.);
- d) atti sessuali con minorenne (art. 600-*quater* c.p.);
- e) corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.);
- f) violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
- g) atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

L'art. 282-*quater* c.p.p. dispone che il responsabile dei servizi socioassistenziali del territorio dia comunicazione al pubblico ministero e al giudice della positiva partecipazione dell'imputato ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dagli stessi servizi socio-assistenziali, affinché possano valutare la sostituzione della misura cautelare in essere (nel caso specifico allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-*bis* e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-*ter*) con una meno grave o disporre che la medesima sia applicata con modalità meno gravose, secondo quanto stabilito dall'art. 299, comma 3, c.p.p.

**L'articolo 19** reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti connessi alle attività previste dai provvedimenti, si provvede con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## La normativa in materia di violenza sulle donne

L'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza sulle donne prende le mosse dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013); a seguito della

ratifica, l'Italia ha compiuto una serie di interventi volti a istituire una strategia integrata per combattere la violenza nel solco tracciato dalla Convenzione. Il primo intervento in tal senso è stato operato dal decretollegge **n. 93 del 2013**, adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, che ha apportato rilevanti modifiche in ambito penale e processuale ed ha previsto l'adozione periodica di Piani d'azione contro la violenza di genere. Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime e prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei c.d. reati di genere. La legge **n. 69 del 2019**, nota come "codice rosso", ha trasposto nell'ordinamento italiano i principi ispiratori della Convenzione di Istanbul (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012), introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli. Oltre a prevedere l'attivazione di una specifica procedura per tali reati, al fine di velocizzare l'instaurazione del relativo procedimento penale, la legge ha introdotto alcuni nuovi reati (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate – c.d. "revenge porn", costrizione o induzione al matrimonio, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e ha inasprito le pene di reati già esistenti (maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violenza sessuale in danno di minori, aggravante per atti sessuali con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, estensione dell'ambito di applicazione dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali).

Si ricorda, inoltre, che anche la legge di riforma del processo penale (legge **n. 134 del 2021**) ha previsto un'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, mentre la legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

Nella XIX legislatura, sono state approvate la legge n. **12 del 2023**, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (la Commissione si è costituita nella seduta del 26 luglio 2023 – v. infra) e la legge **n. 122 del 2023**, che interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; la citata legge n. 122 prevede che, qualora il p.m. non abbia rispettato il suddetto termine, il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato ed assumere senza ritardo le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio.

## **La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere nella legge n. 69 del 2019**

La legge 19 luglio 2019, n. 69, interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime. In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-*quinquies* c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Contestualmente, è stato abrogato il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso. Quando dalla commissione di tale delitto consegue l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-*ter* c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno,

di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia; il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis*), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Vengono modificati anche:

il delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), con un inasprimento della pena; i delitti di violenza sessuale (artt. 609-*bis* e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore; il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.) con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio; il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali. Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Per quanto riguarda la procedura penale, sono state apportate modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso).

A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; che la polizia giudiziaria proceda con ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale la legge, tra l'altro: introduce l'obbligo per il giudice di penale – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere; modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico); prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato.

Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede ulteriori disposizioni volte: a prevedere l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere; a modificare l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari; ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo

dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

### **La legge n. 134 del 2021 (legge delega per la riforma del processo penale)**

La legge in riferimento contiene anche alcune novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. Tra queste si segnalano in questa sede le disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato. In particolare, l'articolo 2, commi 11-13, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. Con le novelle introdotte, si applicheranno dunque anche alle fattispecie di tentato omicidio ed ai delitti di violenza domestica e di genere in forma tentata le seguenti disposizioni, tutte introdotte nell'ordinamento dalla legge n. 69 del 2019:

la previsione (di cui all'art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p.) in base alla quale le comunicazioni relative ai provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato;

la previsione (art. 362, comma 1-ter c.p.p.) in base alla quale il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;

la previsione (art. 370, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero;

la previsione (art. 659, comma 2 bis c.p.p.) in base alla quale quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore;

la previsione (di cui all'art. 64-bis, disp. att. c.p.p.) in base alla quale ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a determinati reati è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente; la previsione (di cui all'art. 165 c.p.) relativa agli obblighi per il condannato in base alla quale nei casi di condanna per determinati delitti, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

### **Il sostegno economico alle vittime**

Il diritto all'indennizzo alle vittime di reato è stato pienamente riconosciuto nella XVII legislatura con la legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016), dando completa attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che vincola gli Stati membri UE a prevedere un sistema che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. Con la citata legge n. 122, peraltro poi modificata dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), il legislatore ha riconosciuto il diritto all'indennizzo «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale [caporalato], ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 [percosse] e 582 [lesioni personali], salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale». L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche

in assenza di spese mediche e assistenziali. La determinazione degli importi dell'indennizzo riconoscibile alle vittime dei reati intenzionali violenti è stata effettuata Con decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18.

Per i delitti per i quali è previsto l'indennizzo, tale somma può essere incrementata fino a ulteriori 10.000 euro per le spese mediche e assistenziali documentate. Per ogni altro delitto, l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro.

## **Bibliografia**

Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, XIX legislatura, Dossier, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*, A.C. 1294-A e abb., 23 ottobre 2023,

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il programma di Governo *Focus Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica Legge n. 168/2023*.

Camera dei Deputati, XIX legislatura, servizio studi, Provvedimento Contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, 12 dicembre 2023.

Officina del Diritto, Il penalista, *Il nuovo codice rosso, l.n.168/2023 copntro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Profili penali e civili*, speciale riforma, Giuffrè Editore.



## ANALISI CRIMINOLOGICA DELLA VIOLENZA DI GENERE



*Roma, gennaio 2024*

---

## PREMESSA

---

---

### ATTIVITÀ DEL SERVIZIO ANALISI CRIMINALE NELL'AMBITO DELLA VIOLENZA DI GENERE

---

Nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale è istituito, ai sensi dell'art. 8 della Legge 1° aprile 1981, n. 121, il Centro Elaborazione Dati che *“provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione delle informazioni e dei dati”*. Il Centro Elaborazione Dati rappresenta la fonte primaria per il monitoraggio delle attività delle Forze di polizia e dei diversi fenomeni delittuosi sul territorio.

Il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, quale polo per il coordinamento informativo e per l'analisi interforze dei fenomeni criminali, attraverso i dati acquisiti dal Sistema di Indagine (SDI), integrati con le informazioni che pervengono degli Uffici territoriali delle Forze di polizia, nonché da notizie acquisite dalle c.d. fonti aperte, elabora documenti di analisi sui reati afferenti la c.d. *violenza di genere* nonché studi e approfondimenti tematici sugli *omicidi volontari con vittime donne*.

Nello specifico vengono in primo luogo analizzati alcuni delitti, i c.d. *reati spia* o *reati sentinella*, che sono spesso già parte integrante della *violenza di genere*, ovvero possono costituire un campanello d'allarme del fenomeno: sono considerati tali gli *atti persecutori* (art. 612 bis c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.), le *violenze sessuali* (art. 609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p.) e alcune fattispecie delittuose introdotte con la legge n. 69 del 19 luglio 2019, recante *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”*, che ha, inoltre, ampliato il sistema di tutele per le donne vittime di violenza di genere.

In particolare, con riferimento a suddetta legge, nota anche come *“Codice rosso”*, vengono analizzati i dati relativi ai reati di *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art. 387 bis c.p.), *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (art. 612 ter c.p.), *costrizione o induzione al matrimonio* (art. 558 bis c.p.) e *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art. 583 *quinquies* c.p.), al fine di approfondirne l'andamento.

Per quanto attiene alle donne uccise, non viene effettuata un'analisi dei “femminicidi” in quanto tale definizione, pur costituendo un termine di uso comune per indicare gli omicidi con vittime di genere femminile compiuti come atto estremo di violenza misogina, *non trova corrispondenza in una fattispecie codificata nel nostro ordinamento giuridico e si presta, pertanto, ad interpretazioni*<sup>1</sup>.

L'esame viene, quindi, sviluppato sugli **omicidi volontari**, attraverso lo studio e l'analisi di tutti i *dati interforze* acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati ed integrati attraverso le fonti aperte e con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

I dati raccolti sugli omicidi volontari rivestono un carattere operativo in quanto sono suscettibili di variazione in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI). L'esame degli elementi informativi acquisiti permette di ricostruire la *dinamica dell'evento, il movente, l'ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti*.

La promulgazione della legge 5 maggio 2022, n. 53 recante “*Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere*”, ha, inoltre, segnato un passaggio epocale, che si pone nell'ottica del potenziamento e del coordinamento nella raccolta dei dati sullo specifico tema, perseguendo l'obiettivo di meglio comprendere il fenomeno anche al fine di fornire un più puntuale supporto al Decisore nell'elaborazione delle strategie di prevenzione e contrasto.

In particolare, in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 5 della predetta legge, la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha sviluppato le attività propedeutiche a dotare la Banca dati SDI di funzionalità che consentano, con riguardo a numerose fattispecie di reato<sup>2</sup>, qualora si tratti di *violenza di genere*, la raccolta di specifici dati utili a definire la relazione autore-vittima, attraverso un “set minimo” di “modalità” relazionali<sup>3</sup> ed eventuali ulteriori informazioni qualora note. Tra queste ultime rientrano *l'età e il genere degli autori e delle vittime, la relazione che intercorre tra loro, le informazioni sul luogo dove è avvenuto il fatto, la tipologia di arma eventualmente utilizzata, la consumazione del reato in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori*.

<sup>1</sup> Ai fini dell'individuazione di criteri univoci, ai fini statistici, per la definizione della categoria del “femminicidio” l'ISTAT è impegnato in ambito internazionale.

<sup>2</sup> Si tratta di 32 fattispecie e alcune aggravanti, indicate dall'art. 5 della legge n. 53/2022, al comma 3, con le lettere da a) a dd).

<sup>3</sup> 1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ ex convivente; 4. ex fidanzato; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato.

La nuova procedura per la raccolta dei dati è operativa a partire dall'1 gennaio 2024, ed è accompagnata da una specifica attività di formazione da parte delle singole Forze di polizia, sulla base di una nota d'indirizzo con allegata "istruzione operativa" elaborati dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Verrà, quindi, progressivamente potenziata l'analisi dell'andamento della specifica delittuosità, che costituisce un valido strumento anche per valutare l'impatto della normativa e come essa riesca a rendere più immediate e incisive le misure di protezione a sostegno delle vittime vulnerabili.

Molti degli elaborati di analisi prodotti non sono condivisi soltanto con le Autorità e le Istituzioni interessate al fenomeno<sup>4</sup>, ma vengono anche pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, a disposizione dei *media* e di tutti i cittadini che desiderino essere informati sulla problematica in questione.

L'analisi criminologica della violenza di genere, infatti, consente anche di offrire delle chiavi di lettura per una comprensione più approfondita del fenomeno, restituendo la dimensione reale dell'agire criminale contro le donne, dando contezza dell'azione comune nel contrasto al fenomeno, e contribuendo a una generale sensibilizzazione sull'esistenza e le caratteristiche di tale violenza, che si qualifica come una problematica di civiltà la quale, a fianco e forse prima ancora di un'azione di contrasto, richiede una crescita culturale e una presa di coscienza collettiva attraverso l'impegno corale di tutti gli attori sociali.

---

<sup>4</sup> È in atto una collaborazione con il *Dipartimento per le Pari Opportunità* anche ai fini della partecipazione all'*Osservatorio* sul fenomeno *della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica* ed al *Comitato Tecnico* istituito per dare attuazione al "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne".

---

## LA VIOLENZA DI GENERE

---

La violenza contro le donne costituisce un ambito particolare che, per sua stessa natura, non è legato alle normali dinamiche criminali, rendendo quindi opportuna una particolare metodologia di approfondimento.

### REATI SPIA

Per avere una chiara percezione del fenomeno della *violenza contro le donne*, un'analisi specifica viene quindi dedicata, in primo luogo, ai cosiddetti *reati spia* o *reati sentinella*, ovvero a quei delitti che sono ritenuti i possibili indicatori di una violenza di genere, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica *diretta contro una persona in quanto donna*: sono ritenuti tali gli *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.) e le *violenze sessuali* (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); queste ultime, particolarmente gravi e certamente parte integrante della violenza di genere, vengono accorpate con i *reati spia* solo per esigenze di logica espositiva.

In particolare, in relazione ai reati commessi, si evidenzia, per tutte le fattispecie in esame, un *trend* in progressivo e costante incremento fino al 2022, ad eccezione di un lieve decremento degli *atti persecutori*.

Nel 2023 si rileva, invece, per tutte le fattispecie, un generale decremento del numero dei reati. In particolare si rileva, rispetto al 2022, una flessione degli *atti persecutori* (-10%), dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (-9%), delle *violenze sessuali* (-11%). Va precisato che si tratta di un *trend* da verificare nel prosieguo, in quanto si tratta di dati non consolidati e suscettibili di variazione in incremento, tenuto conto anche del ridotto tempo intercorso dalla conclusione dell'anno.




Numero reati commessi in Italia e incidenza % vittime di genere femminile.  
(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per il 2023 e quindi suscettibili di variazioni)

Descrizione reato	2020		2021		2022		2023	
	Reati commessi	Inc % Vittime donne						
ATTI PERSECUTORI	16.744	73%	18.724	74%	18.671	74%	16.768	75%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	21.709	81%	23.728	82%	24.570	81%	22.294	81%
VIOLENZE SESSUALI	4.499	93%	5.274	92%	6.293	91%	5.631	91%

Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nell'intero periodo in esame (2020-2023), l'incidenza di quelle di genere femminile risulta pressoché costante, attestandosi tra il 73 ed il 75% per gli atti persecutori, tra l'81 e l'82% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali.

Il grafico sottostante permette di visualizzare come la maggioranza degli indicatori esaminati nel quadriennio evidenzia dei trend in crescita fino al 2022 e nel 2023 un decremento rispetto all'anno precedente<sup>5</sup>.



<sup>5</sup> Si rammenta il dato evidenziato nella pagina precedente: in termini percentuali i "reati spia" fanno registrare, nel 2023 rispetto all'anno precedente, la flessione del dato rilevato per gli atti persecutori (-10%), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (-9%) e le violenze sessuali (-11%). Parimenti, si rammenta l'operatività della rilevazione, da confermare nel prosieguo, in quanto si tratta di dati non consolidati e suscettibili di variazione in incremento.

## CONTRASTO AI REATI CORRELATI ALLA VIOLENZA DI GENERE

La tabella sottostante evidenzia come, dal 2020 al 2022, l'azione di contrasto ai delitti in argomento abbia fatto registrare un tendenziale incremento.

I dati relativi ai presunti autori noti, infatti, mostrano, nel triennio, un incremento pari all'11% per gli *atti persecutori*, al 13% per i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e al 26% per gli autori noti delle *violenze sessuali*<sup>6</sup>.



### Segnalazioni a carico dei presunti autori noti (Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2023 e quindi suscettibili di variazioni)


Descrizione reato	2020	2021	2022	2023
ATTI PERSECUTORI	15.375	17.059	17.113	16.837
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	23.036	25.022	26.033	25.898
VIOLENZE SESSUALI	4.586	5.068	5.766	5.492

Nel 2023, invece, i dati evidenziano un generale lieve decremento delle segnalazioni dei presunti autori noti, rispetto al 2022; anche in questo caso, tuttavia, occorre sottolineare la necessità di una verifica successiva, trattandosi per il 2023 di dati non consolidati e dovendosi tenere conto dei tempi necessari allo sviluppo delle attività di indagine.

<sup>6</sup> Nella tabella non sono riportate le segnalazioni dei presunti autori noti per gli omicidi volontari: ciò in quanto la complessità delle indagini può determinare, in molti casi, la necessità di un più ampio intervallo per l'individuazione dei responsabili. La significatività del dato risulterebbe quindi inficiata, a maggior ragione per il 2023.

## CODICE ROSSO

Nel presente paragrafo vengono analizzati, per i medesimi periodi, i reati introdotti dal cosiddetto Codice rosso (legge 19 luglio 2019, n.69). In particolare, come si evince dal grafico che segue, il numero dei reati commessi nel 2023 è diminuito, rispetto al 2022, in modo sensibile per la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art.583-quinquies c.p. – le cui vittime sono in prevalenza di genere maschile<sup>7</sup>) e lievemente per la *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art.387-bis c.p.). Si registra, invece, un incremento significativo per la *costrizione o induzione al matrimonio* (art.558-bis c.p.) e più lieve per la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (art.612-ter c.p.).



In termini percentuali i dati fanno, registrare nel 2023 rispetto all'anno precedente una diminuzione per la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (-19%) e per la *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (-4%). Si registra, invece, un aumento significativo per la *costrizione o induzione al matrimonio* (86%) e più lieve per la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (4%).

<sup>7</sup> La norma, sopprimendo l'aggravante inserita nell'art. 583 c.2 n.4 c.p., riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime, e vi riconduce tutte le violazioni, commesse anche in danno di vittime di genere maschile, precedentemente annoverate nella diversa fattispecie delle lesioni personali gravissime.

La tabella sottostante mostra la prevalente incidenza delle vittime di genere femminile per la delittuosità in esame (in particolare per la *costrizione o induzione al matrimonio*), tranne che per la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art.583-quinquies c.p.).



Numero reati commessi in Italia e incidenza % vittime di genere femminile.  
(Dati fonte SDI/SSD non consolidati per il 2023 e quindi suscettibili di variazioni)

Descrizione reato	2020		2021		2022		2023	
	Reati commessi	Inc % Vittime donne						
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	8	57%	24	96%	14	86%	26	96%
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO	56	19%	91	23%	104	26%	84	15%
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI	973	76%	1.395	70%	1.232	66%	1.279	61%
VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA	1.836	79%	2.181	84%	2.529	81%	2.417	83%

Analizzando quindi le segnalazioni a carico di *presunti autori noti*, la successiva tabella evidenzia, nel 2023, un incremento del 12% per il contrasto alla *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* e un lieve decremento per le altre fattispecie; si rammenta, comunque, anche in questo caso la necessità di una verifica successiva, trattandosi per il 2023 di dati non consolidati e suscettibili di incremento dovendosi tenere conto dei tempi necessari allo sviluppo delle attività di indagine.



Segnalazioni a carico dei presunti autori noti  
(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2023 e quindi suscettibili di variazioni)

Descrizione reato	2020	2021	2022	2023
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	7	34	34	33
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO	72	97	137	119
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI	512	728	574	643
VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA	1.747	2.073	2.436	2.379

## OMICIDI CON VITTIME DI GENERE FEMMINILE

L'*escalation* della violenza può purtroppo degenerare nel più grave dei delitti contro la persona, ovvero l'*omicidio volontario*, di cui all'art. 575 c.p.

Come rappresentato in premessa, per quanto attiene alle donne uccise, non viene effettuata un'analisi dei "femminicidi" in quanto tale definizione, pur facendo riferimento a una categoria criminologica nota e costituendo un *termine di uso comune per indicare gli omicidi con vittime di genere femminile compiuti come atto estremo di violenza misogina*, non trova corrispondenza in una fattispecie codificata nel nostro ordinamento giuridico e si presta, pertanto, ad interpretazioni. Da sottolineare che l'ISTAT, Istituto con il quale da tempo il Ministero dell'Interno (in particolare attraverso la Direzione Centrale della Polizia Criminale) ha in atto un rapporto di collaborazione inter-istituzionale, è impegnato, in ambito internazionale, per l'individuazione di criteri univoci, ai fini statistici, per la definizione della categoria del "femminicidio"<sup>8</sup>.

L'esame viene, quindi, sviluppato sugli **omicidi volontari**, attraverso lo studio e l'analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati ed integrati attraverso le fonti aperte e con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri<sup>9</sup>.

Lo studio degli elementi informativi acquisiti permette di ricostruire la *dinamica dell'evento*, *l'ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti*.

Sulla base di tali premesse metodologiche il presente paragrafo offre una panoramica degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, negli ultimi cinque anni.

---

<sup>8</sup>L'Italia partecipa ai lavori per la realizzazione di un apposito *framework*, su iniziativa delle Nazioni Unite, attraverso l'*Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e la realizzazione delle donne (UN Women, ovvero United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)*. A marzo 2022 è stato approvato lo "*Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also related to "femicide/feminicide")*". Le variabili individuate per identificare un "femminicidio", al momento non tutte disponibili, riguardano la vittima (21 variabili), l'autore (18 variabili), la relazione vittima-autore (9 tipologie di relazione), il *modus operandi* (5 variabili).

Fonte: ISTAT (Testo integrale e nota metodologica)

<https://www.istat.it/it/archivio/291266#:~:text=Le%20vittime%20di%20omicidio%20sono.126%20donne%20e%20196%20uomini>.

<sup>9</sup>Da rammentare che i dati raccolti sugli omicidi volontari rivestono un *carattere operativo* in quanto *suscettibili di variazione* in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

 <b>Omicidi volontari consumati in ITALIA - Vittime DONNE</b> (fonte D.C.P.C. - dati operativi)					
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Omicidi commessi</b>	<b>320</b>	<b>287</b>	<b>308</b>	<b>325</b>	<b>330</b>
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>113</i>	<i>119</i>	<i>122</i>	<i>128</i>	<i>120</i>
<b>...di cui in ambito familiare/affettivo</b>	<b>154</b>	<b>147</b>	<b>154</b>	<b>144</b>	<b>146</b>
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>95</i>	<i>101</i>	<i>106</i>	<i>104</i>	<i>97</i>
<b>...di cui da partner/ex partner</b>	<b>82</b>	<b>73</b>	<b>81</b>	<b>69</b>	<b>68</b>
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>69</i>	<i>68</i>	<i>71</i>	<i>61</i>	<i>63</i>

Osservando l'andamento nel periodo 2019-2023, si evidenzia come i dati restino sostanzialmente costanti nel valore complessivo, mentre si rileva un lieve ma costante **incremento delle vittime di genere femminile fino al 2022; tale trend si inverte nel 2023**.

Inoltre, analizzando il 2020, anno caratterizzato dalle limitazioni correlate al contenimento della pandemia da covid 19, a fronte di un significativo decremento del totale degli eventi, che passano da 320 a 287 (-10%), si evidenzia un **aumento delle vittime donne** che, invece, **salgono da 113 a 119 (+5%)**.



---

## OMICIDI VOLONTARI

---



*Roma, 22 aprile 2024*

Presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Servizio Analisi Criminale tra l'altro effettua, anche attraverso l'estrapolazione di dati statistici, l'analisi di tutti gli episodi delittuosi che integrino fattispecie riconducibili alla violenza di genere.

Particolare attenzione viene dedicata agli **omicidi volontari** attraverso lo studio e l'analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

I dati relativi alla raccolta omicidi rivestono un *carattere operativo* in quanto suscettibili di variazione in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria; in ragione di ciò il Servizio Analisi Criminale periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

L'esame degli elementi informativi acquisiti, che permette di ricostruire la dinamica dell'evento, l'ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti, consente l'elaborazione del seguente monitoraggio.

Il presente documento, predisposto settimanalmente, vuole offrire una panoramica degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel triennio 2021 - 2023 e nel periodo **1 gennaio - 21 aprile 2024**, confrontato con l'analogo periodo del 2023.

Alla data odierna, relativamente al periodo **1 gennaio - 21 aprile 2024**, sono stati registrati **84 omicidi**, con **28 vittime donne**, di cui **26 uccise in ambito familiare/affettivo**; di queste **15** hanno trovato la morte per mano del **partner/ex partner**.

Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, il **numero degli eventi** è in diminuzione, da **104 a 84 (-19%)**, come pure è in calo **il numero delle vittime di genere femminile** che da **39** scendono a **28 (-28%)**.






Anche in relazione ai delitti commessi **in ambito familiare/affettivo**, si rileva un **decremento nell'andamento generale**, passando da **49 a 42 (-14%)**; altresì si registra una diminuzione per quanto attiene al numero delle **vittime di genere femminile**, che da **35 scendono a 26 (-26%)**.




In flessione, rispetto **allo stesso periodo del 2023**, anche il numero degli omicidi commessi **dal partner o ex partner**, che da **25 diventano 19 (-24%)** e quello delle relative vittime di **genere femminile**, che da **23 passano a 15 (-35%)**.

Infine, nel periodo **15 - 21 aprile 2024** sono stati commessi **2 omicidi**; di questi, nessuno con vittime di genere femminile.

	Omicidi volontari consumati in Italia (fonte D.C.P.C. - dati operativi)				
	2021	2022	2023	1 gennaio - 21 aprile 2023	1 gennaio - 21 aprile 2024
<b>Omicidi commessi</b>	<b>309</b>	<b>328</b>	<b>334</b>	<b>104</b>	<b>84</b>
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>122</i>	<i>130</i>	<i>118</i>	<i>39</i>	<i>28</i>
<b>...di cui in ambito familiare/affettivo</b>	<b>154</b>	<b>148</b>	<b>147</b>	<b>49</b>	<b>42</b>
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>35</i>	<i>26</i>
<b>...di cui da partner/ex partner</b>	<b>81</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
<i>...di cui con vittime di sesso femminile</i>	<i>71</i>	<i>61</i>	<i>64</i>	<i>23</i>	<i>15</i>










**8 MARZO**  
**GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA**

*DONNE VITTIME DI VIOLENZA*



Roma, 8 marzo 2024



*Un sincero ringraziamento va alle atlete della Lega Pallavolo Serie A Femminile, che hanno voluto offrire un loro prezioso contributo a questo elaborato della Direzione Centrale della Polizia Criminale, con messaggi di consapevole sostegno per tutte le donne vittime di violenza, avvalendosi dell'efficacia del potere comunicativo dello sport.*

*Perché il vero cambiamento inizia con una grande idea e il lavoro di squadra verso una visione comune.*

---

## INDICE

---

INDICE .....	3
PREFAZIONE.....	5
PREMESSA .....	7
LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA .....	9
I REATI SPIA.....	11
<i>ATTI PERSECUTORI</i> .....	13
<i>MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI</i> .....	15
<i>VIOLENZE SESSUALI</i> .....	17
DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL ALLE MODIFICHE DEL “CODICE ROSSO” .....	20
I REATI DEL “CODICE ROSSO” .....	25
OMICIDI VOLONTARI .....	27
LA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE E IL 1522 .....	33
CONSIDERAZIONI .....	37





4

SERVIZIO ANALISI CRIMINALE

---

## PREFAZIONE

---

*"Investire in donne e ragazze rappresenta il modo più sicuro per risollevare persone, comunità e Paesi e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Insieme, lavoriamo per un mondo più inclusivo, giusto e ricco per tutti: donne, ragazze, uomini e ragazzi, dovunque.*

*Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite  
Giornata Internazionale delle donne 2023*

Nell'azione che coinvolge tutti i settori della società perché si affermi un'autentica parità di genere, l'impegno delle Forze di polizia si concentra nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, che rappresenta l'espressione patologica e più dolorosa di quello squilibrio di *status* che caratterizza ancora il rapporto con l'uomo.

La *violenza di genere* è così definita proprio per sottolinearne la natura strutturale, in quanto riflesso e conseguenza di quella asimmetria di *status* che contraddistingue, quando patologico, il rapporto tra uomini e donne. Anche quando esercitata senza atti criminali aventi rilevanza penale o nella forma più sfuggente della sopraffazione psicologica, limita la capacità delle donne di godere appieno dei propri diritti e impedisce la piena realizzazione del cosiddetto *empowerment* femminile<sup>1</sup>, che si basa sul riconoscimento della loro individualità e indipendenza economica e sociale, ostacolando così l'effettiva uguaglianza di genere.

*Empowerment* quale percorso di ascesa all'autodeterminazione e alla libertà, finalizzato al raggiungimento dell'autocoscienza e al controllo delle successive scelte per il pieno soddisfacimento della proprie aspettative di vita: la possibilità per tutte le donne, senza limitazioni di spazio o di tempo, di poter scegliere, libere di poter assumere, al pari degli uomini, ruoli apicali in ambito professionale o nella vita politica e sociale, infrangendo il *soffitto di cristallo* delle aspettative socio culturali fissate da un presunto ordine di genere. Uno sviluppo destinato a modificare relazioni di potere nei diversi contesti di vita, quindi, che consenta alle donne di veder loro riconosciuti bisogni, aspirazioni, opinioni in qualsiasi ambito sociale, economico e politico, e che non può prescindere dall'effettiva parità di genere. Un obiettivo che può essere realizzato solo superando l'antitetico e atavico concetto di una superiorità dell'uomo nei confronti della donna, che costituisce il presupposto della *violenza di genere*, ancora fortemente presente nella società moderna, rimanendo in parte sommersa.

---

<sup>1</sup> L'Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e la realizzazione delle donne (UN Women, ovvero United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), è un ente istituito il 2 luglio 2010 dalle Nazioni Unite allo scopo di favorire il processo di crescita e sviluppo della condizione delle donne e della loro partecipazione pubblica al fine di raggiungere l'eguaglianza di genere, che costituisce uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals-SDGs) dell'Agenda 2030.



Si tratta di un fenomeno complesso, che ha radici culturali antiche, che richiede una strategia globale ed una pluralità d'interventi, dove alla responsabilità delle Forze di polizia si affianca l'impegno della magistratura, il lavoro di tutte le istituzioni pubbliche e delle associazioni nella tutela delle vittime, il coinvolgimento delle agenzie educative, prime fra tutte la famiglia e la scuola.

L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di fornire un contributo che si fondi su un'approfondita analisi dei dati disponibili, in linea con i compiti del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta il polo per il coordinamento informativo anticrimine e per l'analisi strategica sui fenomeni criminali, attraverso i dati di tutte le Forze di polizia.

L'approfondimento si apre con l'esame ai cosiddetti *reati spia*, vale a dire tutti quei delitti che sono ritenuti i possibili indicatori prognostici di *violenza di genere* (come i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori – c.d. *stalking* –, la violenza sessuale, declinata in tutte le sue forme), prosegue con l'analisi dei dati relativi all'applicazione delle disposizioni introdotte con il cosiddetto “Codice rosso”, per concludersi con un dettaglio sul più tragico dei dati, rappresentato dagli *omicidi di donne*, in relazione ai quali viene sviluppato un *focus* su vittime e autori e sulle relazioni tra loro intercorrenti.

Giovani atlete, campionesse della pallavolo italiana hanno voluto, inoltre, arricchire il *report* con un messaggio di speranza e con le loro testimonianze sul valore dello sport per promuovere un'effettiva parità di genere, per aiutare le vittime ad uscire dalla spirale della violenza, senza paura o vergogna di chiedere aiuto e ricordare ai ragazzi l'imprescindibile valore del rispetto verso il prossimo e, in particolare, nei confronti delle donne.

Il nostro auspicio è che si possa affermare pienamente quel rapporto paritario tra i differenti generi imprescindibile presupposto di una società progredita.

Raffaele Grassi  
Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Direttore Centrale della Polizia Criminale



6

SERVIZIO ANALISI CRIMINALE

---

## PREMESSA

---



Il Servizio Analisi Criminale, struttura a composizione interforze<sup>2</sup> incardinata nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine, nonché per l'analisi strategica interforze sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia.

Per queste finalità il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche sulle tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati.

Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, cura l'analisi dei dati statistici di polizia criminale e si pone in correlazione con enti di ricerca nazionali, europei ed internazionali.

Monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di appalto di lavori attinenti la realizzazione di grandi opere, grandi eventi, attività di ricostruzione e riqualificazione del territorio.



<sup>2</sup> Vi opera, infatti, personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale.





**Alessia ORRO**, capitana Allianz Vero Volley Milano

2 Coppe CEV.;

Campionessa europea con l'Italia (2021);

Oro nella Volleyball Nations League (2022);

Bronzo mondiale (2022).



**PR** *La violenza sulle donne, alimentata da pregiudizi e discriminazioni, è purtroppo un fenomeno sempre di attualità, ma non può e non deve più essere tollerabile in alcun modo. Lo sport, inteso come portatore sano dei valori più importanti della vita, è un modo per poter diffondere e raggiungere traguardi fondamentali come l'uguaglianza di genere. Riconoscere una persona nel suo valore unico e irripetibile, come durante una competizione sportiva, racconta che nella vita è il cuore e l'impegno che mettiamo, ogni giorno, per raggiungere i nostri obiettivi, a definire chi siamo.*



8

SERVIZIO ANALISI CRIMINALE

---

## LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

---

*"Io canto le donne prevaricate dai bruti,  
la loro sana bellezza, la loro 'non follia'...  
Canto quei pugni orrendi dati sui bianchi cristalli".*

Alda Merini

Le Nazioni Unite hanno proclamato la *Giornata internazionale della donna* (o *Giornata internazionale dei diritti delle donne*) come una ricorrenza internazionale che si celebra, l'8 marzo di ogni anno, per sottolineare l'importanza del sostegno ai diritti delle donne e alla loro emancipazione; ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche che sono state faticosamente acquisite e portando, al contempo, all'attenzione le questioni ancora irrisolte in tema di effettiva uguaglianza di genere, di discriminazione e violenza contro le donne.

*Giornata internazionale della donna*, locuzione che indica un qualcosa di diverso dalla definizione di *Festa della donna*, spesso ricorrente nell'accezione comune: e non si tratta di una finezza semantica, ma di una distinzione sostanziale, poiché la motivazione alla base della ricorrenza non è una festività, ma la riflessione. Si tratta di una ricorrenza, in una data simbolica, che da un lato assume valenza per illuminare il percorso che ha condotto a numerose, anche se ancora incomplete, conquiste sociali, economiche e politiche e, dall'altro, richiama l'attenzione sulle violenze<sup>34</sup> e le discriminazioni tuttora perpetrate nei confronti delle donne, in Italia e nel mondo.

Le Forze di polizia sono in prima linea nella lotta alla *violenza di genere*, investendo nella specifica formazione del personale, nelle campagne di informazione e prevenzione del fenomeno, nonché nella predisposizione e nell'utilizzo di tecnologie e strumenti che possano supportare in maniera sempre più efficace le specifiche attività di contrasto e di analisi.

---

<sup>34</sup>Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata....". Si tratta della definizione di "violenza contro le donne" sancita dall'art. 1 della *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, definisce, invece, *violenza di genere* qualsiasi "violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato", distinguendola dalla *violenza domestica* che indica qualsiasi atto di "violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare".



In tale solco, il presente elaborato si prefigge lo scopo di fornire aggiornati elementi di valutazione di tale ambito, attraverso l'esame dell'andamento dei c.d. *reati spia*<sup>4</sup>, delle *fattispecie di reato*<sup>5</sup> introdotte con il cosiddetto "Codice rosso"<sup>6</sup>, degli *omicidi volontari* (con un approfondimento sulle *vittime di genere femminile*), nonché di fornire indicazioni, *utili non solo alle vittime ma anche agli autori e a ogni altro soggetto interessato*, in merito ai presidi di assistenza e sostegno cui è possibile rivolgersi con fiducia nei casi di *violenza di genere*.

<sup>4</sup> Quei delitti, cioè, che ne sono ritenuti gli indicatori prognostici, in quanto potenziali e verosimili espressioni di violenza diretta contro una donna in quanto tale. Sono ritenuti indicativi gli *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.) e le *violenze sessuali* (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.): queste ultime, particolarmente gravi, e certamente parte integrante della violenza di genere, vengono trattate unitamente ai *reati spia* per esigenze di logica espositiva.

<sup>5</sup> *Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art. 387-bis c.p.); *Costrizione o induzione al matrimonio* (art. 558-bis c.p.); *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art. 583-quinquies c.p.); *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, cosiddetto "revenge porn" (art. 612-ter c.p.).

<sup>6</sup> Previsto con la legge del 19 luglio 2019, n. 694, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di *Violenza domestica e di genere*"; entrata in vigore il successivo 9 agosto 2019.



## I REATI SPIA

"Nessuno può dirmi cosa posso o non posso fare"

Amna Al Haddad

Per avere una più chiara percezione del fenomeno della *violenza contro le donne*, un'analisi specifica deve essere dedicata in primo luogo ai cosiddetti *reati spia* o *reati sentinella*, ovvero quei delitti che sono ritenuti i possibili indicatori di una *violenza di genere*, in quanto verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna: sono ritenuti tali gli *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.), i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.) e le *violenze sessuali* (art. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.)<sup>7</sup>.

Si procederà, quindi, ad esaminare tali fattispecie, nel complesso e poi singolarmente, evidenziandone il *trend* evolutivo attraverso il confronto dei dati rilevati nel quadriennio 2020 – 2023<sup>8</sup>, procedendo poi ad un ulteriore approfondimento in relazione all'ultimo anno considerato, per verificare la diffusione della specifica delittuosità sul territorio nazionale e per caratterizzarne le vittime. Al riguardo, l'andamento generale dei reati commessi in tali annualità si può apprezzare nella tavola sottostante, significando che il 2020 è stato un anno caratterizzato dalle restrizioni dovute alla pandemia. In particolare tutte le fattispecie in analisi, dopo un *trend* in progressivo e costante incremento, nel 2023 mostrano invece un leggero decremento. Evidente, tuttavia, l'aumento tra l'inizio e la fine del quadriennio, soprattutto per quanto concerne le *violenze sessuali* che mostrano una crescita del 35%.



Numero di delitti commessi e incidenza delle vittime di genere femminile

Descrizione reato	2020		2021		2022		2023		Var% Reati commessi 2020-2023
	Reati commessi	Incidenza % vittime donne							
ATTI PERSECUTORI	16.744	73%	18.724	74%	18.671	74%	18.664	75%	11%
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	21.709	81%	23.728	82%	24.570	81%	24.474	81%	13%
VIOLENZE SESSUALI	4.497	93%	5.274	92%	6.291	91%	6.062	91%	35%

<sup>7</sup> Come già rappresentato, le *violenze sessuali* sono fattispecie di reato particolarmente gravi, e certamente parte integrante della violenza di genere. Vengono trattate nell'ambito dei *reati spia* per sole esigenze di logica espositiva.

<sup>8</sup> Dati di fonte SDI/SSD, non consolidati per l'anno 2023 e quindi suscettibili di variazioni.

Per quanto attiene alle vittime delle fattispecie di reato monitorate nel periodo in esame, l'incidenza delle donne sul totale delle vittime si mantiene pressoché costante, attestandosi intorno al 75% per gli *atti persecutori*, all'81% per i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e con valori che oscillano tra il 91 e il 93% per le *violenze sessuali*.

Da evidenziare come, nel quadriennio, anche l'azione di contrasto ai *reati spia* abbia fatto registrare un incremento delle segnalazioni a carico dei presunti autori noti, del 17% per gli *atti persecutori*, del 20% per i *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e del 26% per le *violenze sessuali*.



#### Segnalazioni a carico dei presunti autori noti


Descrizione reato	2020	2021	2022	2023	Var% 2020-2023
<b>ATTI PERSECUTORI</b>	15.374	17.059	17.103	17.912	17%
<b>MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI</b>	23.036	25.022	26.011	27.533	20%
<b>VIOLENZE SESSUALI</b>	4.586	5.067	5.764	5.769	26%

Di seguito, l'analisi di dettaglio nella quale sono stati riportati, per ogni fattispecie, i reati commessi e i delitti scoperti che, espressi in percentuale, indicano il livello di efficacia dell'attività d'indagine svolta dalle Forze di polizia.




## ATTI PERSECUTORI

Esaminando per primi gli **atti persecutori** (c.d. “*stalking*”), si rileva un forte incremento del numero di reati commessi nel 2021 con un trend che, nel biennio successivo, si mantiene sostanzialmente inalterato. Di contro, l’azione di contrasto, dopo aver evidenziato un’incidenza costante del 78% di delitti scoperti per i primi tre anni del periodo in argomento, nel 2023 fa rilevare un significativo aumento, attestandosi all’82%.



Al fine di analizzare la diffusione del reato in esame sul territorio nazionale, risultano utili le rappresentazioni cartografiche sviluppate attraverso l'utilizzo del S.I.G.R.<sup>9</sup>. In particolare, nel 2023, l'incidenza dei reati commessi<sup>10</sup> risulta più elevata in Campania, Sicilia e Calabria. Le regioni in cui, invece, si registra un'incidenza minore sono il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Marche.




<sup>9</sup> Sistema Integrato per la Georeferenziazione dei Reati - Applicativo del Sistema di Supporto alle Decisioni, ad uso esclusivo delle Forze di polizia quale strumento di analisi per una più efficace pianificazione delle attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità.

<sup>10</sup> L'incidenza esprime il rapporto tra i reati commessi e la popolazione residente nel territorio esaminato (nel caso di specie, per 100mila abitanti).

Procedendo ad un approfondimento sulle vittime, nel 2023 continuano, in linea con il passato, a risultare *predominanti quelle di genere femminile (75%)*.




Di queste, il 97% sono maggiorenni e l'89% è di nazionalità italiana.




## MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Nel caso dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi*, fino al 2022 si rileva un *trend* crescente dei reati commessi, che invece decrescono nel 2023. La relativa azione di contrasto si attesta intorno al 94% di delitti scoperti nel primo triennio per arrivare al 99% nel 2023.




La rappresentazione cartografica evidenzia, in relazione alla fattispecie in esame, che nel 2023 la Campania, la Sicilia e il Lazio risultano le regioni con la più elevata *incidenza* dei reati commessi<sup>11</sup>. Il Friuli Venezia Giulia, le Marche e il Molise sono, invece, quelle in cui tale *incidenza* è più bassa.





<sup>11</sup> L'incidenza esprime il rapporto tra i reati commessi e la popolazione residente nel territorio esaminato (nel caso di specie, per 100mila abitanti).

Anche nel caso del delitto in argomento, come si rileva dai grafici che seguono, nel 2023 continuano a risultare *predominanti le vittime di genere femminile*, che si attestano all'81%.





Il 93% delle stesse sono maggiorenni e il 76% è di nazionalità italiana.



## VIolenze sessuali

Un trend in evidente crescita si registra per la **violenza sessuale**, declinata in tutte le sue forme<sup>12</sup>. Dal 2020, anno nel quale si è registrato il dato minore (4.497), l'incremento è stato significativo e, nel 2022, ha raggiunto il picco del periodo in esame con 6.291 eventi, mostrando una diminuzione nell'ultimo anno (6.062). Sostanzialmente stabile l'efficacia dell'azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che si attesta tra il 70% e il 77%.

Il dato del 2023 (74%) indica che, in tre casi su quattro, i presunti colpevoli sono stati individuati.




Per la fattispecie in esame, la rappresentazione cartografica mostra che, nell'anno appena trascorso, sono il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna e la Toscana le regioni con la più elevata *incidenza* dei reati commessi<sup>13</sup>, mentre Basilicata, Campania e Puglia evidenziano i valori d'*incidenza* più bassi.



<sup>12</sup> Artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p..

<sup>13</sup> L'incidenza esprime il rapporto tra i reati commessi e la popolazione residente nel territorio esaminato (nel caso di specie, per 100mila abitanti).

L'esame delle vittime mostra, anche in questo caso, che, nel 2023, *quelle di genere femminile continuano a risultare predominanti, con il 91%.*



Di queste il 71% sono maggiorenni e il 77% di nazionalità italiana.





### Serena ORTOLANI

capitana Omag-MT S. Giovanni in M.no

4 Scudetti;  
3 Champions League;  
Campionessa europea con l'Italia (2007, 2009);  
Argento mondiale (2018).

“**C**i hanno donato la Ragione per Pensare e non per reagire sempre e solo d'Istinto. Le donne sono forti, ma sono anche molto Fragili, per questo hanno bisogno di VERI Uomini al loro fianco, Uomini che AMANO prendersi le proprie Responsabilità, Uomini che sanno accudire chi gli vuol bene. Un VERO Uomo sa RIFLETTERE e AGIRE, accettando ogni situazione mettendo da parte l'ORGOGGIO, con la Consapevolezza della sua forza interiore ed esteriore e soprattutto è Cosciente delle Conseguenze delle sue Azioni. TUTTI possono essere Veri Uomini! Grazie allo sport possiamo insegnare tanto, a braccetto con le famiglie, possiamo donare una mentalità migliore, AMANDOCI e RISPETTANDOCI, crediamo nel cambiamento di tendenze MALSANE.



Noi atleti siamo qui per dare esempio, per insegnare a SUPPORTARE chi ci è a fianco, anche dopo un ERRORE. Impariamo a FARE SQUADRA e a RIALZARCI Insieme, dopo una SCONFITTA. La Violenza è Inutile, il BUON SENSO fa la Differenza.”



## DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL ALLE MODIFICHE DEL “CODICE ROSSO”

### Preambolo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue.....

La normativa italiana in materia di contrasto alla violenza esercitata sulle donne ha avuto negli anni una costante evoluzione, a partire dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, ratificata in Italia con la legge nr. 77 del 2013.

Il primo intervento volto a istituire una strategia integrata per combattere tale forma di violenza è stato il Decreto legge n.93 del 2013 che, oltre ad apportare novelle in ambito penale e processuale, ha previsto l'adozione periodica di *Piani d'azione contro la violenza di genere*.

Una riforma che ha particolarmente inciso è stata quella introdotta con legge 19 luglio 2019, n. 69, intitolata “*Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, conosciuta con l'espressione “*Codice rosso*”. Con tale novella si è inteso ampliare la normativa previgente in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, non solo con



l'obiettivo di ottenere il rafforzamento del sistema di tutela preventiva delle vittime, ma anche di accelerare l'instaurazione dei procedimenti giudiziari.

Il 24 novembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge nr.168/2023, “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, contenente ulteriori disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

La legge per la prima volta indica quale finalità espressa il contrasto alla violenza sulle donne; non più solo la violenza di genere o domestica, prendendo atto del contenuto e delle finalità della *Convenzione di Istanbul*<sup>14</sup>, ma anche delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, introducendo modifiche al *Codice penale*, al *Codice di procedura penale* e ad altre normative quali, ad esempio, il *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, tali da rendere più ampia ed efficace la tutela delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, ferme restando le garanzie della persona indagata o imputata.

La *novella* prevede diverse misure, volte, in primo luogo, a rafforzare gli strumenti di prevenzione, come l'*ammonimento* e il c.d. *braccialetto elettronico*, rendendoli applicabili anche ai “*reati spia*”, in modo da eradicare la violenza sul nascere, evitando che degeneri e garantendo ulteriormente la tutela delle vittime.

Tra le principali misure contenute nel provvedimento si segnalano:

- l'ampliamento del campo di applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore e di informazione alle vittime (art. 1). L'irrogazione dell'ammonimento viene estesa anche ai *reati spia* – tra i quali i reati di *percosse, lesione personale, violenza sessuale e privata, minaccia grave, atti persecutori, violazione di domicilio* – che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, sia attuali che passate; prevede, altresì, l'aggravamento della pena quando i reati sono commessi da un soggetto ammonito;
- l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora, previste dal Codice antimafia, estesa anche agli indiziati di reati legati alla violenza di genere e domestica (art. 2);
- l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo consenso, del cosiddetto *braccialetto elettronico*, per il quale è richiesta la verifica della “*fattibilità tecnica*” in sostituzione

<sup>14</sup> La Convenzione di Istanbul all'art.3 definisce la *violenza di genere*, la *violenza domestica*, la *violenza contro le donne basata sul genere*, ove con il termine genere si fa riferimento a ruoli, comportamenti, attività che si considerano appropriati per uomini e per donne, tra le quali sono da intendere anche le ragazze minori di 18 anni.



della verifica di diponibilità dello stesso. In caso di diniego del consenso, la durata della misura non potrà essere inferiore ad anni tre, con obbligo di presentazione periodica all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Nei confronti di tali soggetti, inoltre, diventa obbligatorio disporre il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalle vittime e l'obbligo di mantenere una distanza, non inferiore a 500 mt., da tali luoghi e dalle vittime;

- la previsione (art. 3) del conferimento di maggiore celerità ai processi in materia di *costrizione o induzione al matrimonio, lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di avvicinamento, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, lesione personale e violenze sessuali*;
- l'attribuzione al Procuratore della Repubblica (art. 5) del compito di individuare magistrati addetti in materia di violenza contro le donne e domestica, dando vita a "uffici giudiziari" specializzati;
- una specifica disciplina (art. 6) per le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, volte alla formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le vittime della violenza;
- l'innalzamento (art.9) della pena prevista per la *violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, aumentando il massimo edittale da tre anni a tre anni e sei mesi, consentendo l'adozione di misure cautelari;
- la previsione dell'*arresto in flagranza differita* (art.10 ) per chi viene individuato, non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e comunque entro le quarantotto ore dal fatto, sulla base di documentazione video-fotografica, quale autore delle condotte di *violazione dei provvedimenti di allontanamento, divieto di avvicinamento, maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori*;
- la previsione (art. 12) che, con il provvedimento che impone il divieto di avvicinamento, venga disposta l'applicazione della modalità di controllo del *braccialetto elettronico*, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria della "*fattibilità tecnica*", con eventuale previsione di una misura più grave, anche qualora l'imputato neghi il proprio



consenso. In caso di manomissione del braccialetto elettronico, viene anche disposta la misura cautelare in carcere;

- l'obbligo di comunicazione (art.14) alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore del reato;
- la disposizione (art.18) in base alla quale il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono criteri e modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori di violenza contro le donne e di violenza domestica.





## I REATI DEL “CODICE ROSSO”


«Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce»

Franca Viola

Nel presente paragrafo vengono analizzati i reati introdotti dal cosiddetto “Codice rosso” (legge 19 luglio 2019, n.69), sempre in relazione al quadriennio oggetto della presente analisi.

Come si evince dal grafico che segue, il numero dei reati commessi in tale periodo è andato progressivamente aumentando per la fattispecie della *violazione ai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (387-bis c.p.) e per la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art. 583-quinquies c.p.), che, tuttavia, presenta nell'ultimo anno una leggera flessione.

Di contro, per la *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (art.612-ter c.p.) e per la *costrizione o induzione al matrimonio* (art.558-bis c.p.) si registra un andamento altalenante nel periodo in esame, con un incremento nell'ultimo anno.



Per quanto attiene alle vittime delle delittuosità in esame, la tabella seguente mostra come l'incidenza di quelle di genere femminile ha registrato valori che si attestano tra il 57 e il 96%, tranne che per la *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art.583-quinquies c.p.), i cui valori oscillano dal 26% del 2022 al 17% dell'anno successivo<sup>15</sup>.



**Numero reati commessi in Italia e incidenza % vittime di genere femminile.**

Descrizione reato	2020		2021		2022		2023	
	Reati commessi	Inc % Vittime donne						
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	8	57%	24	96%	14	86%	28	96%
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO	56	19%	91	23%	104	26%	93	17%
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI	973	76%	1.395	70%	1.232	66%	1.378	62%
VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA	1.836	79%	2.181	84%	2.529	81%	2.563	83%

Analizzando, quindi, le segnalazioni a carico dei presunti autori noti dei reati di specie, la successiva tabella evidenzia un incremento dell'azione di contrasto costante per le violazioni ex art. 387 bis c.p. (*violazione ai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*), mentre mostra un andamento altalenante per quanto riguarda il cd. "Revenge Porn".



**Segnalazioni a carico dei presunti autori noti**

Descrizione reato	2020	2021	2022	2023
COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO	7	34	34	33
DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO	72	97	137	128
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI	512	728	574	681
VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA	1.747	2.073	2.436	2.494

<sup>15</sup> La norma, sopprimendo l'aggravante inserita nell'art. 583 c.2 n.4 c.p., riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso, un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime, e vi riconduce tutte le violazioni, commesse *anche in danno di vittime di genere maschile*, precedentemente annoverate nella diversa fattispecie di lesioni personali gravissime.

## OMICIDI VOLONTARI

*"La violenza non è forza ma debolezza,  
né mai può essere creatrice di cosa alcuna  
ma soltanto distruggerla."*

Benedetto Croce

Presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Servizio Analisi Criminale (SAC) effettua tra l'altro, l'esame degli **omicidi volontari**, attraverso lo studio e l'analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla Banca Dati delle Forze di polizia<sup>16</sup>, che vengono confrontati ed integrati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Non viene effettuata un'analisi dei cd. "femminicidi" in quanto tale definizione, pur facendo riferimento a una categoria criminologica nota, non trova corrispondenza in una fattispecie codificata nel nostro ordinamento giuridico e si presta, quindi, a interpretazioni.

L'approfondimento degli elementi informativi acquisiti permette di ricostruire la *dinamica dell'evento, l'ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti* e di offrire una panoramica degli omicidi volontari consumati e, nello specifico, di *quelli con vittime donne*, nel periodo 2020 - 2023. Analizzando gli estremi del quadriennio, emerge che il numero degli omicidi, ha evidenziato una crescita costante, attestandosi, nel 2023, a 334 persone uccise (+16% rispetto al 2020).

 <b>Omicidi volontari consumati in Italia</b>					
	2020	2021	2022	2023	Var% 2020-2023
Omicidi commessi	287	309	326	334	16%
...di cui con vittime di genere femminile	119	122	128	120	1%
...di cui in ambito familiare/affettivo	147	154	145	147	
...di cui con vittime di genere femminile	101	106	104	97	-4%
...di cui da partner/ex partner	73	81	70	69	-5%
...di cui con vittime di genere femminile	68	71	61	64	-6%


<sup>16</sup> I dati relativi alla *raccolta omicidi* rivestono un carattere permanentemente operativo in quanto suscettibili di variazione in relazione all'evolversi dell'attività di polizia e delle determinazioni dell'autorità giudiziaria; in ragione di ciò il SAC periodicamente provvede al loro confronto e aggiornamento con i dati del Sistema di Indagine (SDI).

Il numero delle vittime di genere femminile, invece, dopo aver mostrato un aumento costante nei primi tre anni, fa registrare, nel 2023, un netto decremento con valori che, sostanzialmente, tornano a quelli rilevati nel 2020 (+1%). Anche in *ambito familiare/affettivo*<sup>17</sup>, si registra lo stesso numero di eventi del 2020, con una diminuzione del 4% di quelli con vittime di genere femminile. Nello stesso ambito, risultano in diminuzione anche gli omicidi commessi dal *partner/ex partner* (-5%) nonché il numero delle *relative vittime donne* che, da 68 del 2020 passano, nell'anno trascorso, a 64, con un decremento che si attesta al 6%.

Nel box sottostante viene indicato, per il territorio nazionale, il *tasso* degli omicidi commessi nel 2023 rapportati alla popolazione residente. Emerge un "tasso medio" pari a 0,56 (considerando le vittime di entrambi i sessi), ma con un valore più elevato per il genere maschile, pari allo 0,74, rispetto a quello femminile, che si attesta a 0,4.


**Nel 2023 sono stati registrati 334 omicidi.**  
**Il tasso di omicidi sulla popolazione residente in Italia è 0,56 per 100mila abitanti.**  
**Il tasso di omicidi di uomini è (0,74) mentre quello delle donne si attesta a (0,4).**

Dal grafico che segue è possibile notare come il numero degli omicidi commessi sia in costante aumento facendo registrare, nel 2023, il valore massimo del quadriennio in esame. L'azione di contrasto mostra un andamento altalenante, con valori che si attestano tra l'88% e il 93% di casi scoperti. In merito al valore del 2023 (88%), occorre comunque considerare il minor lasso temporale, rispetto agli anni precedenti, di cui hanno potuto beneficiare le indagini che, per lo specifico reato, sono spesso articolate e complesse.



<sup>17</sup> L'*ambito familiare/affettivo* non deve considerarsi rispondente alla condotta che in criminologia si definisce *femminicidio*, in quanto in tale macrocategoria rientrano anche gli omicidi di donne maturati in contesti e dinamiche relazionali familiari quali figlio/madre, cognato/cognata, ecc.


Anche gli omicidi con vittime di genere femminile evidenziano un graduale e costante incremento fino al 2022; nell'ultimo anno in esame, a fronte di un numero totale di eventi che, come detto, continua a crescere, si registra una netta diminuzione di casi, con le vittime di genere femminile che da 128 passano a 120 (-6%).




Analizzando il solo 2023, le donne vittime di omicidio costituiscono il 36% del totale.




Di queste, il 97% erano maggiorenni e l'87% italiane.




Analizzando l'ambito familiare/affettivo, il grafico sottostante evidenzia come, a fronte di un andamento sostanzialmente costante degli eventi, i casi con vittime donne mostrino un continuo e progressivo decremento, facendo registrare, nel 2023, il dato più basso del quadriennio in esame. Da notare che il 2021 fa rilevare un picco in aumento sia nel totale degli omicidi commessi in tale ambito che in quelli che hanno visto coinvolte vittime di genere femminile.




Nel 2023, infatti, la percentuale delle vittime donne di omicidi commessi in ambito familiare/affettivo si attesta al 66% del totale dei casi (rispetto al 72% registrato nel 2022).





Il 97% delle vittime donne erano maggiorenni, l'86% erano italiane.




Focalizzando l'attenzione sulle *persone uccise dal partner o ex partner*, si può apprezzare come il numero degli eventi e quello delle relative vittime di genere femminile mostrino un trend sostanzialmente sovrapponibile nei primi tre anni del periodo in esame; il 2023, invece, fa registrare un andamento divergente: infatti, mentre il numero totale degli omicidi *da partner o ex partner* risulta in diminuzione, quello delle relative vittime donne è in aumento.




La rappresentazione grafica sottostante, riferita al 2023, mette in risalto la forte predominanza delle vittime di genere femminile che raggiungono il 93% del totale degli eventi in argomento (87% nel 2022). Di queste, tutte maggiorenni, l'83% erano italiane.



Infine, considerando le sole donne uccise in *ambito familiare/affettivo*, le stesse sono vittime di partner o ex partner nel 67% dei casi; numerosi anche i casi in cui risultano uccise per mano di genitori o figli (24%), mentre è residuale il caso di omicidi commessi da *altro parente* (9%).



Per quanto attiene al c.d. *modus operandi*, negli omicidi volontari di donne avvenuti in *ambito familiare/affettivo* si rivela preminente l'uso di *armi improprie e/o armi bianche*, che ricorre in 41 casi; in 27 eventi sono state utilizzate *armi da fuoco*. Seguono le modalità di *asfissia/soffocamento/strangolamento* e *lesioni o percosse*, entrambe utilizzate in 14 omicidi, e *avvelenamento* in un unico caso.



---

## LA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE E IL 1522

---

La *violenza di genere* è un problema complesso, che riguarda l'intera comunità e che, accanto alla doverosa e convinta azione di polizia, richiede una crescita culturale e una presa di coscienza collettiva, attraverso l'impegno corale dei cittadini e di tutti gli attori sociali.

In tale prospettiva, al fine di coordinare una sempre più efficace collaborazione istituzionale, il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispose il *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne* che in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, ha l'obiettivo di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, con il contributo dei Ministeri e di tutti gli Enti interessati alla tematica.

Il *Piano* mira all'informazione e alla sensibilizzazione della collettività e degli organi di

informazione, per la realizzazione di una corretta

comunicazione e informazione, anche commerciale; è volto al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché alla

formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere.

L'obiettivo del *Piano* è continuare a dare impulso all'azione di Governo, nella consapevolezza che occorre fornire risposte a bisogni molto particolareggiati, che attengono a molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza: *la prevenzione, la protezione delle vittime, la punizione degli uomini che agiscono la violenza, la formazione e l'educazione di operatori e popolazione, l'informazione e la sensibilizzazione, l'azione sugli uomini maltrattanti, la tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple, l'autonomia lavorativa, economica e abitativa e la diffusione dei luoghi dedicati alle donne.*



Attraverso l'azione strategica e operativa del *Piano*, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri intende fornire risposte positive e concrete agli obiettivi strategici prioritari per il triennio 2021-2023 e, quindi, individuare strutture, interventi e risorse adeguate per contrastare il fenomeno della violenza di genere, mettendo in campo iniziative efficaci ed efficienti, in continuità con quanto realizzato nell'ambito dei precedenti Piani strategici<sup>18</sup>.

Tra le varie iniziative, si ritiene importante evidenziare quella correlata al **numero di pubblica utilità 1522**, che è stato attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, con l'obiettivo di sviluppare, in linea con quanto definito dalla Convenzione di Istanbul<sup>19</sup>, un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.

L'accoglienza è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese, polacco e romeno.

Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta alle domande di aiuto e ai bisogni delle vittime di violenza di genere e *stalking*, offrendo informazioni utili, supporto specializzato e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.

Oltre al numero di pubblica utilità, dal 2009 è attivo il sito del numero **1522**, raggiungibile all'indirizzo [www.1522.eu](http://www.1522.eu), accessibile in quattro lingue oltre l'italiano; inoltre è stata introdotta la possibilità di effettuare una comunicazione *chat* anche attraverso l'*App1522*, con le operatrici che, come per le chiamate vocali, sono a disposizione dell'utenza via chat 24 ore su 24 anche, in determinati orari, nelle lingue straniere spagnolo, arabo, francese ed inglese.



<sup>18</sup> <https://www.pariopportunita.gov.it/news/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-le-donne-2021-2023/>

<sup>19</sup> La costituzione di un servizio di supporto telefonico alle vittime di violenza è previsto dalla Convenzione di Istanbul nella quale, all'art.24, si afferma che i governi "take the necessary legislative or other measures to set up state-wide round-the-clock (24/7) telephone helplines free of charge to provide advice to callers, with due regard for their anonymity, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention".

Inoltre, dallo scorso mese di maggio, in collaborazione con l'ONG Differenza Donna, gestore del numero 1522, con i referenti regionali nonché con l'Istat, sono state aggiornate le

## È ONLINE LA NUOVA MAPPATURA 1522 DEI CENTRI ANTI VIOLENZA

Da 1522 / In News / 11 maggio 2022 / 2 Min lettura

A seguito di un lungo ed approfondito lavoro di ricognizione effettuato in collaborazione con Differenza Donna, il gestore del numero di pubblica utilità 1522, con i referenti regionali e con Istat, sono state aggiornate le informazioni sui Centri anti violenza (CAV) e sulle Case Rifugio (CR) presenti sull'intero territorio nazionale, che erogano servizi finalizzati alla protezione e all'accoglienza delle donne vittime di violenza.

Da oggi, quindi, è online sul sito del **Dipartimento per le pari opportunità** e del "1522" la **"Mappatura 1522"** dei CAV accreditati presso le rispettive Regioni.

Come prevede l'Intesa in Conferenza Unificata del 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei Centri anti violenza (CAV) e delle Case rifugio (CR), i CAV erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente ai loro figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

Le informazioni sulle case rifugio, che sono strutture a indirizzo riservato o segreto, non possono invece essere rese pubbliche.

informazioni sui Centri anti violenza e sulle Case Rifugio ubicate sul territorio nazionale, che erogano servizi finalizzati alla protezione e all'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli. Tale Mappatura, disponibile al link <https://www.1522.eu/mappature-1522/>, consente alle operatrici del *call center* di fornire risposte concrete a coloro che si rivolgono al 1522, attraverso l'indicazione dei servizi operanti accreditati presso le rispettive regioni.

### AEROITALIA SMI Roma



35



SERVIZIO ANALISI CRIMINALE



36

SERVIZIO ANALISI CRIMINALE

---

## CONSIDERAZIONI

---

Al termine della disamina appare opportuno tracciare un bilancio e sviluppare alcune considerazioni.

Una prima constatazione riguarda gli *omicidi volontari con vittime donne*. Il numero delle vittime di genere femminile, dopo aver mostrato un costante incremento dal 2020 al 2022 fa registrare, nel 2023, un decremento.

Anche l'*incidenza delle donne uccise in ambito familiare/affettivo* evidenzia un decremento nell'ambito del quadriennio in esame.

Si ritiene, inoltre, opportuno segnalare che, nel 2023, tra i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, in circa un quarto dei casi, le uccisioni di donne si collocano nel quadro del *rapporto genitori/figli* (a uccidere le madri sono stati, nell'89% degli episodi, i figli maschi).

Al crimine più cruento e irreversibile, i cui presunti autori risultano individuati con percentuali intorno al 90%, continuano inoltre ad accompagnarsi, a volte quali "reati presupposti" ed altre volte come autonoma forma di violenza e prevaricazione, altri gravi crimini che producono sulle vittime seri effetti fisici e psicologici.

Al riguardo, si registra, nel 2023, un decremento dei *maltrattamenti contro familiari e conviventi* e degli *atti persecutori*, fattispecie che, nei tre anni precedenti, avevano entrambe già evidenziato un incremento costante.

Permane nel quadriennio un *trend* di crescita per le *violenze sessuali*, confermando la necessità di riservare a tale fenomenologia criminale la massima attenzione. Ciò anche se il rilevato incremento dei dati può, almeno in parte, essere letto quale il parziale "affioramento di un sommerso", ossia la testimonianza anche di una aumentata sensibilità verso il fenomeno e quindi di una maggiore propensione alla denuncia da parte delle vittime e dei testimoni.

Favorire l'emersione del cd. "numero oscuro" di violenze non denunciate è una delle priorità delle Forze di polizia.



Interessante anche il dato inerente all'applicazione del "Codice rosso", che vede un significativo incremento, sia dei delitti commessi che delle segnalazioni a carico dei presunti autori noti, in particolare per la fattispecie di *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, che può essere interpretata in senso positivo; cioè, anche in questo caso, come un incremento della propensione alla denuncia e, più in generale, della sensibilità alla tematica da parte di tutti gli autori coinvolti.

Si conferma, quindi, la necessità di riservare alla *violenza di genere* la massima attenzione, non solo nella prevenzione e nel contrasto, ma anche nel supporto alle vittime, nell'educazione dei giovani uomini e nelle campagne informative mirate a rimuovere quegli ostacoli socio-culturali che impediscono l'affermarsi di un'effettiva parità di genere.

Al riguardo, l'impegno delle Forze di polizia è in prima linea. Fondamentali interventi sono, infatti, stati adottati negli anni per la specializzazione degli operatori per la formazione multidisciplinare, anche in tema di approccio alle donne vittime di violenza per evitare fenomeni di *vittimizzazione secondaria*. Tra i ruoli della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sono presenti anche figure professionali quali medici e psicologi, che svolgono attività di supporto e sostegno alle vittime, oltreché di formazione a tutto il personale.

Le iniziative organizzate in occasione dell'8 marzo, così come per la *Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne* del 25 novembre, vedono sempre presenti le Forze di polizia, che vogliono costituire un punto di riferimento per le persone in difficoltà anche attraverso un semplice consiglio o informazione.

L'invito rivolto a tutte le donne, anche alle più giovani, è quello di non sottovalutare mai nessun segno di violenza psicologica, economica, fisica, di cui sono vittime e di chiedere aiuto per uscire dalla condizione di isolamento e soggezione in cui si trovano.

Le Forze di polizia, che possono essere contattate presso tutti gli uffici e reparti sul territorio nazionale o attraverso il numero unico di emergenza 112, sono pronte ad accoglierle, così come la rete di servizi socio-sanitari pubblici e privati che vengono attivati attraverso il numero antiviolenza e *anti-stalking* 1522 gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità.






**N**oi società sportive siamo chiamate a sensibilizzare giovani atlete e atleti, famiglie, tecnici, staff e tifosi su tematiche come la violenza di genere, il bullismo, il razzismo e altre forme di violenza e discriminazione assolutamente inammissibili e incompatibili con i principi dello sport. Lo Sport è cultura, contribuisce all'educazione dei giovani, facilita l'aggregazione e la condivisione d'esperienze, contribuisce a formare il senso civico di chi lo pratica e di chi lo segue. Insegna, sul campo, valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto del prossimo. La violenza di genere si riferisce a ogni tipo di violenza verso le donne discriminate in quanto tali. La violenza può assumere varie forme, da quella psicologica a quella fisica, partendo dalle molestie fino ad arrivare alla violenza sessuale, agli atti intimidatori e persecutori, quali le minacce e lo "stalking" con l'intollerabile pericolo di sfociare in omicidio con vittima donna. La Convenzione di Istanbul, nel 2011, ha riconosciuto la violenza sulle donne come una forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani. Non possiamo attendere la giornata mondiale contro la violenza di genere per parlarne, come nello sport, solo con una costante attenzione, dedizione e impegno si raggiungeranno risultati significativi. Serve affrontare e cambiare alcuni retaggi culturali ancora fortemente radicati nella nostra società. Lo sport e in particolare gli atleti e i club di alto livello, grazie alla loro maggior visibilità, sono chiamati a far sentire la loro voce. Noi, come Roma Volley, continueremo a promuovere e a partecipare a campagne di informazione e sensibilizzazione, continueremo a invitare le vittime a denunciare e chiedere aiuto e protezione, continueremo a stare al fianco delle istituzioni e di tutte le donne e continueremo a fare rumore ogni giorno perché non ci abitueremo e non accetteremo mai questa drammatica situazione. Noi, come abbiamo scritto sulle nostre maglie da gioco, non resteremo MAI INDIFFERENTI.



**ISTAT**

**Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio,  
nonché su ogni forma di violenza di genere**

**Estratto dell'Audizione dell'Istituto Nazionale di Statistica Dott. Saverio Gazzelloni  
Direttore della Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione**

**Statistiche**

## Il quadro informativo sulla violenza contro le donne: i dati più recenti

### Il fenomeno: dimensioni e principali evidenze

I dati sugli omicidi e l'identificazione dei femminicidi I primi dati relativi agli omicidi commessi nell'anno 2023, appena diffusi dal Ministero dell'Interno, indicano un moderato aumento dei casi di omicidio volontario consumato, che dai 322 del 2022 passano a 330. A fronte di un aumento per gli uomini, gli omicidi di donne diminuiscono dai 126 del 2022 ai 120 del 2023. In genere, le analisi realizzate nel corso degli anni indicano che, in misura stabile, oltre la metà degli omicidi sono attribuiti al partner o all'ex partner della donna uccisa e circa il 20% ad altri parenti; 4 omicidi su 5 avvengono quindi nell'ambito familiare ristretto o allargato. La dinamica nel tempo degli omicidi mostra notevoli differenze di genere: la costante riduzione del numero di omicidi registrata negli ultimi decenni ha avvantaggiato principalmente i maschi, riducendo il divario tra i sessi; l'incidenza è comunque ancora decisamente maggiore tra gli uomini (0,73 omicidi per 100mila residenti maschi e 0,40 per 100mila donne nell'anno 2023). Nel 2022, anno per cui si dispone di informazioni più dettagliate, l'età media delle vittime di omicidio risulta pari a 45,1 anni per i maschi, mentre è 55,1 per le donne. Le vittime straniere, che costituiscono il 22,4% del totale, sono mediamente più giovani: la loro età media risulta di 36,1 anni per gli uomini (47,7 nel caso degli italiani) e di 46,8 anni per le donne (57,4 anni per le italiane). Se si considerano i quozienti specifici per età, la situazione per i due sessi presenta evidenti differenze: per i maschi il rischio maggiore coincide con le età giovanili (18-24 e 25-34 anni) e tra 35-44 anni; per le donne cresce al progredire dell'età ed è massimo per le fasce più anziane. Quest'ultimo aspetto può essere parzialmente spiegato con la presenza di un elevato numero di donne in età avanzata uccise da persone loro legate – in genere i partner – con lo scopo dichiarato di porre fine a diverse tipologie di situazioni critiche<sup>1</sup>; nessun uomo è stato ucciso dalla propria compagna adducendo questi stessi motivi. Nello stesso anno, i maschi costituiscono il 92,5% dei denunciati, escludendo i delitti a opera di ignoti. Il numero di eventi per i quali le Forze di polizia non individuano un possibile responsabile è contenuto (11,5% dei casi nel 2022) e molto più esiguo per gli omicidi con vittime donne (2,4%); in alcuni anni è stato addirittura nullo. Questa circostanza è spiegabile considerando i contesti diversi in cui matura il delitto e la maggiore difficoltà a condurre le indagini per gli omicidi di maschi. Gli uomini, infatti, sono più spesso uccisi da persone non conosciute prima dell'evento e sono le sole vittime – con rare eccezioni – della criminalità organizzata.

Nei casi di omicidio in cui si è scoperto l'autore, il 92,7% delle donne decedute è vittima di un uomo, una quota appena inferiore a quella in cui entrambe le parti coinvolte sono di sesso maschile (94,4%). Sotto il profilo della nazionalità, invece, il 92,7% degli italiani è ucciso da italiani (tra le donne il 93,9%) e il 71,6% degli stranieri è ucciso da stranieri (l'informazione disponibile non fornisce indicazioni sulle singole cittadinanze). A marzo 2022 la Statistical Commission delle Nazioni Unite ha approvato lo “Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as “femicide/feminicide”)<sup>2</sup>. In questo ambito vengono definiti omicidi di genere, comunemente detti femminicidi, quelli che riguardano l'uccisione di una donna in quanto donna. L'Italia ha scelto di aderire a questo framework. Le variabili necessarie per identificare un femminicidio sono molte e riguardano la vittima, l'autore e il contesto in cui ha avuto luogo l'uccisione<sup>3</sup>. Sinteticamente, nella definizione afferiscono tre tipologie di gender-related killing: gli omicidi di donne da parte del partner; gli omicidi di donne da parte di un altro parente; gli omicidi di donne da parte di un'altra persona, sia conosciuta sia sconosciuta, che però avvenga attraverso un modus operandi o in un contesto legato alla motivazione di genere. Dal 2020, in base alle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno, l'Istat ha iniziato a calcolare il numero dei femminicidi in Italia. Si tratta di un percorso in divenire, dal momento che il database di riferimento diventa sempre più preciso e consente di considerare più informazioni. Nel 2022 i femminicidi presunti sono stati 106 su 126 omicidi di donne (nel 2021 erano 104 su 119 omicidi con una vittima donna, nel 2020 104 su 116): in particolare, le donne uccise nell'ambito della coppia, dal partner o ex partner, sono 61; gli omicidi a opera di un altro parente sono 43, mentre una donna è stata uccisa da un conoscente con movente passionale e una uccisa da sconosciuti, nell'ambito della criminalità organizzata.

<sup>1</sup> Si tratta nel complesso di 14 omicidi di donne su 126 nel 2022, l'11,1% del totale; tale percentuale sale al 27,3% se si considerano le donne ultrasessantacinquenni, con 12 omicidi per questo motivo su 44.

<sup>2</sup> Si veda: [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Statistical\\_framework\\_femicide\\_2022.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Statistical_framework_femicide_2022.pdf).

<sup>3</sup> Per maggiori informazioni si veda: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>.

## Le denunce per i reati “spia”

A causa principalmente della differenza tra il numero delle denunce presentate e la situazione reale, la fonte amministrativa degli archivi delle Forze di polizia non può costituire uno strumento conoscitivo esaustivo rispetto al fenomeno generale della violenza sulle donne. In tale contesto si usa tuttavia monitorare l'andamento di alcuni reati che si ritengono maggiormente collegati al fenomeno. Accanto a questi, denominati convenzionalmente come “reati spia” (atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenze sessuali), un'attenzione particolare viene posta anche a reati più specifici (tra cui la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o la costrizione o induzione al matrimonio), che possono però presentare una variabilità più elevata nel tempo in ragione della loro scarsa frequenza. I dati relativi ai primi tre trimestri del 2023 rilasciati dal Ministero dell'Interno, mostrano, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, una diminuzione quasi identica delle denunce per i tre reati spia. Gli atti persecutori risultano, nei primi nove mesi dell'anno 2023, circa 12.500, in calo del 13%; i maltrattamenti in famiglia sono circa 16.600 e le violenze sessuali si attestano a 4.341 (entrambi in diminuzione del 12%). Questi reati in realtà erano risultati in aumento negli anni precedenti (maltrattamenti e violenze sessuali fino al 2022, stalking fino al 2021). La percentuale di vittime donne tra i denunciati è pari al 74% per gli atti persecutori, all'81% per i maltrattamenti in famiglia e al 91% per le violenze sessuali<sup>4</sup>. Considerando i dati del 2022, le donne vittime di atti persecutori risultano 12.928, pari a un tasso di 42,8 donne per 100mila. Le denunce di maltrattamenti contro familiari e conviventi con vittima donna sono state 19.963 (65,2 per 100mila donne) e quelle di violenza sessuale 4.986 (16,5 per 100mila donne). L'assenza di un denominatore certo di esposte al rischio cui rapportare gli eventi per le straniere, nonché l'influenza di una possibile differente propensione alla denuncia nelle due collettività italiana e straniera, non consente di trarre conclusioni puntuali sull'incidenza dei “reati spia” distinti per nazionalità. La classe di età delle vittime in cui l'incidenza dei “reati spia” è maggiore è quella 35-44 anni nel caso degli atti persecutori e dei maltrattamenti familiari (100,1 e 141,4 vittime per 100mila donne della stessa età); per le violenze sessuali è la classe delle giovani di 14-17 anni (89,1 vittime per 100mila ragazze della stessa età). Mentre per i primi due delitti i tassi risultano elevati anche in più classi prossime a quella modale, le denunce di violenza sessuale si concentrano nelle età giovanili. Sempre nel corso dell'anno 2022 sono state presentate 1.092 denunce per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per circa i due terzi (65,8%) da parte di donne. L'incidenza maggiore per le vittime femminili si registra nella classe di età 18-24 anni (9,3 denunce per 100mila donne). Si sono anche raccolte 12 denunce per costrizione o induzione al matrimonio riguardanti donne, di cui 4 minorenni. Si segnala inoltre che nel 2022 i controlli effettuati dalle volanti per casi di presunta violenza domestica sono stati 1.608.

## Gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri delle donne vittime di violenza<sup>5</sup>

Nel 2022 gli accessi delle donne in Pronto Soccorso (PS) con indicazione di violenza sono stati 14.448, in aumento rispetto agli accessi registrati nel 2021 (12.780, +13%). Nel 2020, a fronte di un netto calo degli accessi in pronto soccorso dovuti all'emergenza sanitaria (-39,8%), quelli con indicazione di violenza sono diminuiti con minore intensità (-25,2%)<sup>6</sup>. Nel 2022 gli accessi con indicazione di violenza sono pari a 4,9 accessi per 10mila donne, dato che raggiunge il massimo tra le giovani donne di 18-34 anni (9,7 per 10mila), seguite dalle donne adulte di 35-49 anni (8,0 per 10mila). Considerando il triennio 2020-2022, al fine di avere dati più stabili, l'analisi per cittadinanza mostra tassi di prevalenza più alti per le donne provenienti dall'Africa occidentale (21,1 accessi per 10mila donne residenti) e dell'America centro meridionale (21,5), seguite dalle donne dell'Africa settentrionale e di quella orientale (rispettivamente 16,6 e 14,4 accessi per 10mila donne residenti), contro le donne italiane (4,1) e dell'Unione Europea esclusa l'Italia (7,5). Nel 2021 il 60,3% delle donne con accesso al PS per violenza ha ricevuto un codice verde e il 27,7% un codice giallo (che indica urgenza e urgenza differibile). Rispetto agli anni precedenti la quota di codici gialli è sensibilmente aumentata: nel 2017 era il

<sup>4</sup> Tra il 2022 e il 2023 la composizione delle vittime tra i sessi è rimasta inalterata.

<sup>5</sup> Fonte: Elaborazioni Ministero della Salute su dati Emergenza-urgenza (EMUR) e elaborazioni Istat su Schede di dimissione ospedaliera (SDO).

<sup>6</sup> Per maggiori approfondimenti si veda il report “Gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri ospedalieri delle donne vittime di violenza”, disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/284272> e <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-e-accesso-delle-donne-allestrutture-ospedaliere/ricoveri-ospedalieri-di-donne>.

12,8% e nel 2020 il 25,1%. Si tratta di un risultato coerente con quanto previsto dalle “Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza” secondo le quali, nei casi di violenza alla donna, deve essere riconosciuta almeno una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente) così da garantire una visita medica tempestiva (solitamente entro un tempo di attesa massimo di 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. Non sono poche, infatti, le donne che abbandonano il Pronto Soccorso: nel 4% dei casi questo avviene prima della visita medica o durante gli accertamenti, mentre il 3% lascia il pronto soccorso dopo la visita rifiutando il ricovero in ospedale. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, i dati elaborati dall’analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) mostrano un miglioramento nella capacità di individuare i casi di violenza da parte di medici e operatori sanitari, oltre a una migliore qualità nei dati. Ciò è visibile dalla maggiore presenza di informazioni legate alla violenza sulle diagnosi principali e secondarie e sulla “causa esterna” che permettono di identificare l’origine del ricovero<sup>7</sup>. Nel 2022 si sono registrati 1.196 ricoveri ordinari di donne con indicazione di violenza, il 19,6% in meno rispetto al 2019, riferiti a 1.093 donne (0,4 ogni 10mila donne): nell’arco di 12 mesi queste donne hanno avuto più di un ricovero riconducibile alla violenza subita (in media 1,1). L’ospedalizzazione femminile riconducibile alla violenza è più elevata per le minorenni e per le giovani di 18-34 anni (rispettivamente 0,59 e 0,65 ricoveri ordinari per 10mila residenti a fronte di 0,40 per il totale), è prossima alla media per le donne adulte di 35-49 anni ed è più bassa dopo i 50 anni di età. Si osservano forti differenze tra italiane e straniere sia in termini di incidenza sui ricoveri sia di tassi in rapporto alla popolazione: tra le donne straniere i ricoveri ordinari per violenza sono 20,5 ogni 10mila ricoveri totali, a fronte di un valore pari a 3,3 tra le italiane (4,3 il dato medio complessivo); il tasso per le donne straniere è pari a 1,07 per 10mila residenti, 3,7 volte più elevato di quello osservato per le italiane (0,29). I divari si ampliano ulteriormente tra le donne giovani di 18-34 anni: fra le straniere si registrano 43,6 ricoveri ordinari con indicazione di violenza per 10mila ricoveri totali rispetto ai 10,2 rilevati per le italiane e un tasso 4,4 volte più elevato (1,59 per 10mila residenti rispetto a 0,36). Tra le cittadinanze, nel triennio 2020-2022<sup>8</sup> l’ospedalizzazione di donne straniere con indicazione di violenza riguarda maggiormente quelle provenienti dai paesi dell’Africa occidentale (2,94 ricoveri ordinari per 10mila donne residenti) e dell’Africa orientale (2,86), seguite dalle donne dell’America centro meridionale (2,09). La permanenza media in ospedale per i ricoveri, sempre con indicazione di violenza, risulta invece più prolungata per le donne italiane (6,9 giorni nel triennio) rispetto alle donne straniere (5,5 giorni), in particolare dai 50 anni in poi. L’analisi delle tipologie di diagnosi di violenza riportate nelle SDO evidenzia che, tra le minorenni, sono più frequenti quelle che corrispondono a maltrattamenti (sindrome del bambino maltrattato, 36,6% nel triennio 2020-2022), lesioni inflitte da altre persone (aggressioni, stupri, ecc.) e problemi genitori-figli (riportati rispettivamente nel 26,7% e nel 16,7% delle schede); tra le adulte emergono le lesioni inflitte da altre persone (66,1% nel triennio 2020-2022), seguite dai maltrattamenti (abusi fisici, psichici, sessuali e trascuratezza).

### **Le chiamate ricevute dal numero di pubblica utilità 1522 contro la violenza e lo stalking<sup>9</sup>.**

Nel 2023 le richieste ricevute dal numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, il 1522, sono state 51.713, in significativo aumento rispetto agli anni precedenti (+143% è la variazione rispetto al 2019, +59% rispetto al 2022). L’incremento dei contatti nel 2023 caratterizza tutti i trimestri e risulta particolarmente accentuato, come ogni anno, in corrispondenza dell’ultimo, probabilmente a causa della grande risonanza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre quando, sotto la spinta dei

<sup>7</sup> I ricoveri ospedalieri in regime ordinario con indicazione di violenza sono individuati sia mediante le diagnosi (presenza di almeno uno dei codici ICD-9-CM legati alla violenza, in diagnosi principale o secondaria o quale causa esterna di traumatismo e avvelenamento), sia utilizzando l’informazione relativa alla modalità che ha determinato il traumatismo o intossicazione: “violenza altrui”. Nel tempo è aumentata la quota di casi individuati nella SDO per la presenza di almeno una diagnosi riconducibile alla violenza e per l’indicazione della “violenza altrui” nella variabile traumi o intossicazioni (da 38,3% nel 2017 a 40,7% nel 2022). Contestualmente è diminuita la percentuale di casi individuati con la sola indicazione di “violenza altrui” (da 26,0% a 24,2%) ed è rimasta sostanzialmente invariata la restante quota di ricoveri con almeno una diagnosi di violenza senza ulteriori indicazioni (35,1% nel 2022).

<sup>8</sup> L’analisi per triennio rende più stabile il dato statistico.

<sup>9</sup> Dati relativi alle richieste di aiuto al numero di pubblica utilità 1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking per il complesso del 2023, ancora provvisori, vengono diffusi in questo documento per la prima volta.

mass-media e dei social, l'utenza è più sollecitata a rivolgersi al servizio. Nel quarto trimestre del 2023, tuttavia, l'incremento registrato è stato particolarmente evidente, probabilmente anche per gli effetti sull'opinione pubblica dell'omicidio di Giulia Cecchetin. Le persone contattano il 1522 per richieste di aiuto in quanto vittime di violenza o stalking (31,3% delle richieste), ma anche per chiedere informazioni sul servizio svolto dal numero di pubblica utilità (33,5%) e per avere informazioni su Centri Antiviolenza (11,6%). Tra gli utenti del 1522, la percentuale di donne che chiama è pari al 79,7%.

Le vittime che hanno cercato aiuto presso il 1522 sono state 16.283 nel 2023, un numero in aumento rispetto al 2022 (+36,7%); 14.455 sono donne (di queste l'87,2% è italiana). 29 Il 45,7% delle vittime donne ha un'età compresa tra i 35 e i 54 anni e il 20,5% tra i 25 e i 34 anni; il 41,8% possiede un titolo di studio secondario, il 32,3% è laureata. Il 49,4% delle vittime donne sono occupate, il 3,1% lavora in nero e il 19,9% sono disoccupate o in cerca di prima occupazione<sup>10</sup>.

L'inoccupazione è più frequente tra le vittime straniere (circa 5 punti percentuali in più rispetto alle italiane). Fra le inattive, il 9,3% sono studentesse, il 7,1% casalinghe e il 9,2% sono pensionate o ritirate dal lavoro. Le ragazze fino a 24 anni che si sono rivolte al 1522 sono prevalentemente studentesse (51,4%).

L'instabilità economica caratterizza tutte le classi di età: in particolare, tra le donne di 25-54 anni, il 28,3% non ha un'occupazione (disoccupata o in cerca di occupazione) o è una lavoratrice in nero; lo stesso si verifica per il 27,1% delle 55-64enni e il 22,1% delle 18-24enni. Le donne laureate che si sono rivolte al numero di pubblica utilità sono in prevalenza occupate (78,1%); titoli di studio più bassi caratterizzano maggiormente le casalinghe e le pensionate. Inoltre, il 48,8% delle inoccupate (disoccupate e in cerca di prima occupazione) ha il diploma di scuola superiore e il 18,4% è laureata. La quasi totalità delle donne che contattano il 1522 ha subito violenza psicologica (12.227 casi, l'84,6%), violenza fisica (8.336 casi, il 57,7%) e minacce (6.391 casi, il 44,2%). Il 78,6% delle vittime rispondenti segnala più tipologie di violenza, che nel 62,7% dei casi subisce da anni e nel 27,9% da mesi. Le donne che hanno subito pochi episodi di violenza (5,2%) o un unico episodio (4,2%) sono residuali. Le casalinghe e le pensionate subiscono da più anni le violenze (83,2% e 79,9% dei casi rispettivamente) anche perché, essendo più grandi di età, presentano più anni di esposizione al rischio di violenza; il dato è comunque al di sopra della media anche per le donne prive di lavoro (70,6%) e per le lavoratrici in nero (71,2%). La situazione è "relativamente" migliore per le occupate e le studentesse che subiscono violenze da minor tempo: prevale la frequenza "da mesi" per il 32,9% delle prime e per il 37,6% delle seconde. Le studentesse segnalano anche di aver subito più spesso singoli episodi di violenza rispetto alle altre donne (16,6% contro il 4,2% della media), un dato strettamente legato anche al tipo di violenza subita. Le studentesse, infatti, segnalano più di frequente gli stupri, che si caratterizzano come episodi unici. Le violenze sessuali che escono alla luce sono infatti più spesso quelle subite da estranei e conoscenti e meno di frequente quelle che avvengono nel rapporto di coppia (caratterizzate da reiterazione). La violenza riportata alle operatrici del 1522 è soprattutto una violenza nella coppia: il 53,7% da partner attuali (conviventi o meno), il 22,4% da ex partner e lo 0,6% da partner occasionali. Il 13,5% è vittima di familiari, cosa più frequente tra le donne pensionate e le studentesse, rispettivamente il 37,7% e il 28,4%. In particolare, le più giovani fino a 17 anni di età subiscono violenza dal padre (21,3%) o dalla madre (8,3%); le donne più anziane dai figli (21,8%) e, in misura residuale, dalle figlie (3,6%). Dalle informazioni raccolte dalle operatrici del 1522 risulta che la maggior parte delle vittime donne dichiara di non aver denunciato la violenza subita (10.322, l'82,1%), mentre il 2,2% ha ritirato la denuncia. Il servizio 1522 svolge anche un'importante funzione di snodo a livello territoriale per l'attivazione di servizi a supporto delle vittime che vi si rivolgono. Nel 2023 il 75,3% delle donne vittime di violenza è stato indirizzato verso un servizio territoriale di supporto. Di queste il 93% (pari a 10.122 segnalazioni) è stato inviato a un Centro antiviolenza, il 5,1% (561) alle forze dell'ordine (Carabinieri o Commissariato di Polizia) e circa l'1% (100 segnalazioni) alle Case rifugio.

<sup>10</sup> Le informazioni di seguito riportate riferite alle vittime e alle caratteristiche della violenza sono calcolate al netto delle mancate risposte ai singoli quesiti. Le schede riempite a cura delle operatrici non seguono infatti un flusso standard di quesiti rivolti all'utente, come fosse una intervista; inoltre, le telefonate o le comunicazioni via chat possono essere interrotte in qualsiasi momento così da non rendere possibile la conoscenza di alcune informazioni. Informazioni sulle statistiche prodotte sono disponibili all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/la-fuoriuscita-dalla-violenza/numero-di-pubblica-utilità-1522>. Le Tavole 2-10 nell'Allegato statistico riportano un quadro delle principali informazioni disponibili per il 2023.

## **Le caratteristiche delle donne che iniziano un percorso di uscita dalla violenza nella rilevazione sull'utenza dei Centri Anti Violenza (CAV)**

Dalla rilevazione sull'Utenza dei Centri antiviolenza (CAV) si contano nel 2022 26.131 donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza con l'aiuto dei Centri. Le informazioni che vengono riportate nel prosieguo sono riferite a queste donne<sup>30</sup>. La decisione di intraprendere un percorso per uscire dalla violenza sembra arrivare a distanza di anni dall'inizio della violenza stessa: per il 41,3% delle donne sono passati più di cinque anni dai primi episodi di violenza subita, per il 33,5% da uno a cinque anni, per il 13,5% da sei mesi a un anno e solo per il 7,1% delle donne il tempo intercorso tra violenza subita e inizio del percorso presso il CAV è inferiore ai sei mesi. Prima di iniziare il percorso con i CAV, il 43,5% delle donne si è rivolta ai parenti per chiedere aiuto, il 31,9% alle Forze dell'Ordine e il 28,4% si è recata al PS o all'ospedale. Il 17,7% delle donne ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza in situazioni di emergenza, cioè una situazione di pericolo o di rischio per la propria incolumità. Di queste, il 75% subiva violenza da più di un anno e il 38,3% da più di cinque anni. Le donne che stanno facendo il loro percorso di uscita dalla violenza hanno in prevalenza tra i 40 e i 49 anni (27,5%); seguono le 30-39enni (24,6%). Le donne con meno di 29 anni costituiscono il 18,6% e tra queste le giovanissime sono lo 0,3%. Il 16,3% delle donne è nella fascia tra i 50 e i 59 anni, il 5,6% in quella tra i 60 e i 69 anni, mentre le ultrasettantenni sono il 2,3%. Sono soprattutto donne italiane (64,9% contro il 30,6% di nazionalità straniera), mentre per il 4,5% non è stata indicata la cittadinanza. Una quota rilevante di donne viveva con i figli quando ha iniziato il percorso (58,9% delle donne) o con il partner (44,6%) o con altri familiari o parenti (17,9%), mentre solo l'11,2% viveva da sola. Il 61,3% ha un'istruzione medio-alta (43,9% delle donne con un diploma di scuola secondaria di II grado, 17,4% con un diploma di laurea o un dottorato) e più del 50% lavora (il 38,9% ha un'occupazione stabile, mentre il 14,3% lavora saltuariamente). Il 26,1% è in cerca di prima o di una nuova occupazione, il 6,4% è studentessa e il 7,5% casalinga. Alcune donne presentano situazioni di maggiore fragilità (il 5,6% del totale) legate a dipendenze (da alcool, droga, gioco e psicofarmaci, 3,1%), a situazioni debitorie gravi (1,9%), a precedenti penali (0,6%) e prostituzione (0,5%).

Tra le donne che stanno affrontando il percorso di uscita dalla violenza, il 66,7% ha subito una violenza fisica, il 50,7% una minaccia, l'11,7% ha subito uno stupro o tentato stupro; a queste si aggiunge il 14,4% che ha subito altre tipologie di violenze sessuali quali, per esempio, molestie sessuali, molestie online, revenge porn, costrizioni ad attività sessuali umilianti e/o degradanti. Molto diffusa è la violenza psicologica, che viene subita da quasi nove donne su 10 spesso in concomitanza con altre forme di violenza. Quattro donne su 10 hanno invece subito una violenza di tipo economico. È, infine, minoritaria la percentuale di donne vittime di tratta (0,5%) o che ha subito una qualche forma di violenza prevista dalla Convenzione di Istanbul come il matrimonio forzato o precoce, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata (nel complesso 2,1%). Analogamente alle donne che chiamano il 1522, queste donne hanno spesso subito più tipologie di violenza: il 33,4% ne ha subite quattro o più e il 26,4% tre. Per la quasi totalità delle donne (95,6%) le violenze sono riferibili a un solo autore e nel 3,4% dei casi a due. Gli autori della violenza si trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti. Coerentemente con i dati delle altre fonti, è soprattutto il partner a perpetrare le violenze (53%) o l'ex partner (25,3%), mentre nell'11,1% dei casi l'autore è un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall'ambito familiare e di coppia costituiscono il restante 10,5%.

## **La prevenzione della violenza**

### **Gli stereotipi di genere e l'immagine sociale della violenza**

Gli articoli 12 e 14 della Convenzione di Istanbul focalizzano l'attenzione sul ruolo essenziale degli stereotipi di genere per riprodurre la matrice culturale della violenza. Come accennato in precedenza, l'Istat ha condotto la prima rilevazione nel 2018; è ora in corso la seconda edizione, di cui è possibile analizzare i dati provvisori<sup>11</sup>. I primi risultati evidenziano segnali positivi: sono diminuiti gli stereotipi e, soprattutto, emerge una maggiore consapevolezza sulla violenza, sebbene rimanga ancora molta strada da fare per sconfiggere i

<sup>11</sup> Per ulteriori informazioni e i dettagli sulla rilevazione si veda: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/stereotipi>.

pregiudizi, soprattutto tra i più giovani. Dai dati del 2023 emerge una minore tolleranza della violenza fisica nella coppia (il 2,3% delle persone ritiene accettabile sempre o in alcune circostanze che “un ragazzo schiaffeggi la sua fidanzata perché ha civettato/flirtato con un altro uomo”, il 4,3% che “in una coppia ci scappi uno schiaffo ogni tanto”). Il 10,2% degli intervistati, soprattutto giovani (16,1%), dichiara però di accettare ancora il controllo dell'uomo sulla comunicazione (cellulare e social) della propria moglie/compagna. Il 53,6% della popolazione fra 18 e 74 anni presenta almeno uno stereotipo sui ruoli di genere; il valore è più alto per gli uomini e, rispetto alla prima rilevazione, in calo soprattutto fra le donne. Anche gli stereotipi sulla violenza sessuale sono molto diffusi, con il 48,7% della popolazione che aderisce ad almeno uno stereotipo su questo tema. Il 39,3% degli uomini si dichiara molto o abbastanza d'accordo sul fatto che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole e quasi il 20% degli uomini pensa che la violenza sia provocata dal modo di vestire delle donne, percentuali che fra le donne si attestano rispettivamente al 29,7% e 14,6%. In merito ad alcune situazioni non emergono invece differenze di opinione tra maschi e femmine: circa l'11% ritiene che una donna vittima di violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe ne sia almeno in parte responsabile e circa il 10% ritiene che se una donna dopo una festa accetta un invito da un uomo e viene stuprata sia anche colpa sua.

### **La violenza raccontata dai social**

La violenza contro le donne trova nel mondo virtuale e in particolare nei social media un canale di massima diffusione, la cui crescita è stata in parte accentuata durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Questa nuova forma di violenza online condivide le stesse cause profonde e molti dei fattori che determinano le forme di violenza offline, riflettendo la sistematica disegualianza strutturale di genere, le cause culturali e modelli sociali dannosi. In una nota del 2022 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all'uguaglianza di genere e all'empowerment delle donne (UNWOMEN), l'attenzione è stata posta sulla necessità di colmare il gap informativo sulle nuove forme di violenza di genere generate dal crescente utilizzo delle tecnologie digitali (definite come *technology facilitated gender based violence* – TFGBV) che, secondo lo studio globale citato, riguardano il 38% delle donne in forma diretta e l'85% in forma indiretta (cioè quando si assiste alla violenza digitale su altre donne)<sup>12</sup>. A questo proposito l'Istat, in accordo con il DPO, ha sviluppato un approfondimento sulla violenza di genere basato sull'analisi del sentiment e delle emozioni dei contenuti veicolati dai social media, finalizzato a osservare come gli utenti dei social reagiscano alla violenza contro le donne e/o generino discussioni intorno a essa. Il metodo adottato aiuta a capire quali siano i messaggi che scatenano la discussione collettiva, fornendo una mappa degli argomenti (come il body-shaming, il femminicidio e lo stupro) in cui il sentiment e l'emotion sono più sollecitate (sia in positivo sia in negativo)<sup>13</sup>. Dal 1 aprile 2020 all'11 gennaio 2024 i contenuti social riguardanti la violenza di genere catturati dalla piattaforma Istat, predisposta per questo tipo di statistica sperimentale, sono stati 4.383.137 (di cui circa l'80% prodotti dal canale Twitter, oggi X). Osservando un sotto-insieme di contenuti relativo a un anno di osservazione (1 novembre 2021 - 30 novembre 2022) l'analisi ha fatto emergere la netta predominanza del senso di indignazione nelle discussioni social sugli eventi di violenza di genere rispetto all'uso di un linguaggio di odio. Ciò non solo in occasione di eventi che attirano maggiormente la produzione di contenuti (come la giornata del 25 novembre), ma anche in coincidenza con fatti di cronaca e/o semplici contenuti di condanna della violenza basata sul genere. Tuttavia, se da un lato la nuova “agorà” sembra fare emergere il lato di condanna piuttosto che quello di odio, dall'altro i social possono rafforzare e amplificare la vittimizzazione, come nel caso del body-shaming.

### **Alcune evidenze emerse nell'Indagine sulla sicurezza delle donne del 2006 e del 2014: la trasmissione intergenerazionale della violenza e la tolleranza alla violenza**

Sebbene i dati dell'ultima indagine sulla Sicurezza delle donne siano risalenti a circa dieci anni fa, nei di-

<sup>12</sup> UNWOMEN, *Accelerating Efforts To Tackle Online And Technology Facilitated Violence Against Women And Girls (Vawg)*, 2022, disponibile all'indirizzo: [https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-10/Accelerating-efforts-to-tackle-online-and-technology-facilitated-violence-against-women-and-girls-en\\_0.pdf](https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-10/Accelerating-efforts-to-tackle-online-and-technology-facilitated-violence-against-women-and-girls-en_0.pdf).

<sup>13</sup> Si tratta di analisi sperimentali diffuse per la prima volta durante il Convegno “La prevenzione della violenza contro le donne: stereotipi di genere, big data e strumenti per la valutazione del rischio” tenuto presso l'Istituto lo scorso 22 novembre; si veda: <https://www.istat.it/it/archivio/289499>.

scorsi attinenti le cause della violenza non si possono non citare le riflessioni, ancora attuali, rese possibili dalle rilevazioni condotte nel 2006<sup>14</sup> e nel 2014<sup>15</sup>. Dai risultati dell'Indagine del 2014 emerge che il livello di violenza che caratterizza la storia degli abusi delle donne è associato al contesto violento della famiglia d'origine. La violenza da parte del partner attuale, che riguarda il 5,2% delle donne, sale al 35,9% se gli uomini hanno subito abusi fisici nell'infanzia e al 22% se hanno assistito alla violenza del padre sulla madre. Analogamente, rispetto a una media del 31,5%, la frequenza della violenza sessuale o fisica subita da adulte raggiunge il 58,5% quando le donne hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni, il 64,2% se sono state picchiate da bambine dal padre e il 64,8% nei casi in cui abbiano subito violenza fisica dalla madre. Dall'indagine sulla Sicurezza delle donne emerge anche che le vittime sono spesso abituate a considerare la violenza come "normale"; anche le forme più gravi sono considerate come "qualcosa di sbagliato ma non un reato", fattore che aumenta la difficoltà a uscire dalla situazione violenta. L'analisi condotta su studentesse e ragazze abusate dal fidanzato mostrava come anche lo stupro venisse considerato solo come un episodio, con conseguenze pericolose sulla possibilità di acquisire consapevolezza e di avviare il processo di uscita dalla violenza. La maggior parte di queste ragazze, infatti, rimane con il fidanzato, anche se è un abusante. Nel tempo la situazione è in parte cambiata e la consapevolezza delle vittime è aumentata: nella seconda indagine sulla violenza contro le donne del 2014 sono raddoppiate le donne che hanno riconosciuto la violenza subita come reato, quelle che hanno denunciato alla polizia la violenza subita, quelle che hanno cercato aiuto nei CAV. Questo aumento di consapevolezza è in effetti visibile, in anni più recenti, anche nell'incremento delle richieste di aiuto al 1522.

### **La violenza assistita**

La violenza assistita è un fenomeno gravissimo che ha un impatto molto forte sia per i figli coinvolti nelle situazioni violente sia per le future generazioni, come evidente nei dati sopra riportati sulla trasmissione intergenerazionale della violenza. Su questo importante tema i dati più recenti possono essere tratti dalla rilevazione sull'Utenza dei CAV. Nel 2022 il 58,9% delle donne che hanno iniziato il percorso di

uscita dalla violenza viveva con i figli; il numero di casi in cui i figli assistono alla violenza subita dalla propria madre è pari al 73,1% delle vittime che hanno figli e nel 21,9% dei casi i figli sono essi stessi vittima di violenza da parte del maltrattante. Il 40,3% di queste donne, inoltre, ha avuto paura per la propria vita o per quella dei propri figli. Un altro elemento che emerge da questa rilevazione è la conferma della forte correlazione tra assistere alla violenza del padre sulla madre o subire la violenza da piccoli e subirla da adulti. Infatti per le donne che in passato hanno assistito a episodi di violenza fisica e sessuale del padre sulla madre, la percentuale di chi ha subito più di quattro violenze sale al 44,2%, rispetto al 34,3% di chi non vi ha assistito. Questa differenza testimonia quanto verosimilmente la trasmissione intergenerazionale della violenza sia motivo di esposizione al rischio di subire violenze reiterate. Dai dati delle Case rifugio relativi al 2022, diffusi in questo documento per la prima volta<sup>16</sup>, emerge un numero di figlie e di figli ospitati pari a 2.663, per un numero medio di notti per figlio pari a 142, praticamente tutti vittime di violenza assistita. Un'altra fonte che riporta informazioni sulla violenza assistita è la rilevazione del 1522. Da questa emerge che il 63,1% delle vittime che chiamano la help-line ha figli: nel 57,5% dei casi questi assistono alla violenza e nel 24,7% sono anche loro a subirla. Le conseguenze sui figli sono gravi: il 64% delle vittime dichiara che i figli provano inquietudine, il 9,7% aggressività e il 9,5% comportamenti adultizzati.

### **La protezione delle donne vittime di violenza**

La rete di protezione è di fondamentale importanza per garantire alle donne vittime di violenza un percorso sicuro e strutturato di uscita dalla violenza. Il fulcro di questa rete è rappresentato dai CAV e dalle Case rifugio, servizi specializzati che lavorano con una metodologia dell'accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul, che prevede che gli Stati aderenti predispongano "servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione" della Convenzione stessa. Nel 2022 sono attivi in Italia 385 CAV e 457 Case

<sup>14</sup> Si veda <https://www.istat.it/it/archivio/213411> e <https://www.istat.it/it/archivio/34552>.

<sup>15</sup> Si veda <https://www.istat.it/it/archivio/161716> e <https://www.istat.it/it/archivio/194779>.

<sup>16</sup> I dati completi dovrebbero essere rilasciati a marzo 2024.

rifugio (CR), pari a 0,13 CAV e a 0,15 CR ogni 10mila donne<sup>17</sup>. Negli anni il numero di entrambi i servizi è cresciuto: rispetto al 2017, il primo anno di riferimento dell'indagine, si registra per i CAV un aumento del 37% e per le CR del 97%. La distribuzione territoriale dei servizi per il contrasto della violenza di genere non è però omogenea. I CAV sono 121 al Sud, con un tasso sopra la media pari a 0,18 per 10mila donne. I tassi sono inferiori al Nord, rispettivamente 0,11 per il Nord-ovest e 0,10 al Nord-est. Le CR sono più presenti nel Nord-ovest dove sono 0,21 per 10mila donne, seguono Nord-est e Isole con 0,18. Sud e Centro si collocano su un livello più basso rispettivamente dello 0,10 e 0,09 per 10mila donne. Il bacino di utenza a cui CAV e CR hanno rivolto le loro prestazioni nel 2022 è stato importante. Le donne che hanno contattato almeno una volta i CAV sono 60.751, in aumento del 7,8% rispetto al 2021. Quelle ospitate dalle CR sono 2.698, circa l'11,3% in più rispetto all'anno precedente (2.423); in oltre la metà dei casi (64,1%, ossia 1.730 donne) esse sono straniere. Alle donne che si rivolgono ai CAV, in un quadro di specializzazione e integrazione con altri nodi della rete di protezione, sono garantiti sostanzialmente nella totalità dei casi: ascolto e accoglienza, supporto e consulenza legale, supporto psicologico, orientamento e accompagnamento ad altri servizi della rete territoriale. Servizi di sostegno all'autonomia – compreso il sostegno economico, il banco alimentare e la distribuzione di vestiario – orientamento lavorativo, supporto e consulenza alloggiativa e servizio di pronto intervento vengono altresì forniti dalla stragrande maggioranza di CAV, con percentuali che si avvicinano al 90% e con la peculiarità che sono più frequentemente, rispetto ai primi servizi, erogati in modalità integrata con altri soggetti della rete. Destinatari dei servizi dei CAV, in un'ottica di protezione complessiva delle donne e della loro situazione familiare, sono anche i figli. Pur se erogati da altro ente/soggetto diverso dal CAV, ma sempre su suo indirizzamento, sono garantiti servizi relativi al supporto per i figli minorenni (corsi scolastici/sostegno scolastico, baby-sitting, attività ludico-ricreative, etc.). Ciò dimostra la centralità del lavoro di rete – l'85,1% dei CAV aderisce alle reti territoriali – per rafforzare la capacità di queste strutture di offrire servizi alle donne. I servizi offerti dai CAV sono erogati, in una prospettiva di continuità, anche nelle CR. Nella quasi totalità di esse (oltre il 90% dei casi) le donne trovano supporto psicologico e vengono accompagnate ad altri servizi della rete territoriale. Molto spesso (88,7%) le Case definiscono un piano di sicurezza individuale per la donna, sulla base della valutazione del rischio. Altri servizi rivolti alle donne sono l'orientamento lavorativo e all'autonomia abitativa, il supporto legale e i servizi educativi per i figli minori (offerti da oltre l'80% delle strutture). Più di tre Case su quattro offrono inoltre servizi di pronto intervento, sostegno scolastico ai minori e alla genitorialità. Spesso le donne ospitate partecipano attivamente alla cura della CR e alla preparazione dei pasti: se ne occupano da sole nell'84,5% delle Case mentre nel 13,9% lo fanno insieme alle operatrici.

## **Occupazione, istruzione, retribuzioni delle donne in Italia**

### **L'occupazione femminile**

Nel terzo trimestre 2023 il tasso di occupazione delle donne di 15-64 anni è in Italia pari al 52,2% (+1,4 punti in un anno). Tale valore risulta inferiore a quello di tutti gli altri paesi dell'Ue27 e più basso di 13,7 punti rispetto a quello medio europeo; il gap è peraltro in aumento rispetto al terzo trimestre del 2019 (quando si attestava a 13,2 punti). La distanza tra i tassi di occupazione femminili e maschili, che nel periodo dell'emergenza sanitaria era aumentata, resta molto ampia (18,6 punti)<sup>18</sup>. Le laureate raggiungono un tasso di occupazione di circa due volte e mezzo superiore a quello di chi ha un basso titolo (76,3% contro 31,5%) e di 20 punti superiore a quello delle diplomate (55,9%). Il ruolo del livello di istruzione per l'accesso delle donne al mercato del lavoro è ancor più evidente nel Mezzogiorno: la quota di donne di 15- 64 anni che lavorano, nel complesso al 35,7%, raggiunge tra le laureate il 65,2%. Si tratta di un valore comunque inferiore di 16,3 punti a quello delle laureate del Nord, una differenza che, seppur elevata, è decisamente più contenuta di quella osservata per i titoli di studio più bassi. Anche il divario di genere in termini di occupazione diminuisce all'aumentare del livello di istruzione e nel passaggio dal Mezzogiorno al Nord; il gap tra uomini e donne è infatti minimo tra i laureati del Nord (6,6 punti) e massimo tra chi ha conseguito al più la licenza media e risiede nel Mezzogiorno (31,8 punti).

<sup>17</sup> Si veda il già citato Comunicato Stampa: <https://www.istat.it/it/archivio/291270>.

<sup>18</sup> La dinamica italiana si contrappone a quella media europea che negli ultimi anni ha mostrato una diminuzione del gap di genere nel tasso di occupazione, passando da 10,9 punti nel 2019 a 9,6 punti nel 2023.

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è molto legata ai carichi familiari: nel terzo trimestre 2023 il tasso di occupazione delle 25-49enni è pari al 79,8% se la donna vive da sola, scende al 75,5% se vive in coppia senza figli e al 58,7% se ha figli, riducendosi di oltre 4 punti percentuali se i figli hanno fino a 5 anni (54,1%). Il divario a sfavore delle madri si riduce sensibilmente all'aumentare del titolo di studio: tra le laureate il tasso di occupazione è infatti superiore all'80% indipendentemente dal ruolo in famiglia. Anche in questo caso si riscontrano differenze territoriali: il tasso di occupazione delle 25-49enni oscilla tra un minimo di 22,5% tra le madri residenti nel Mezzogiorno con basso titolo di studio e un massimo di 90,6% tra le single laureate del Centro. Le donne di 25-49 anni che non lavorano e non cercano lavoro sono il 30,8% (10,9% tra i coetanei maschi); tra queste, la quota di chi dichiara di non lavorare né cercare lavoro per motivi familiari supera il 50% (solo il 5,7% tra gli uomini della stessa classe di età) e sale al 68,0% tra le madri (38,1% per le donne che vivono in coppia senza figli e 7,9% quelle che vivono da sole). Ancora una volta l'entità del fenomeno diminuisce al crescere del titolo di studio posseduto: oltre il 60% delle donne inattive che hanno un titolo di studio fino alla licenza media dichiara di non lavorare e di non cercare lavoro per motivi familiari, valore che scende al 53,4% tra le donne inattive con diploma e al 29,9% tra quelle con la laurea; se si tratta di madri, le quote aumentano, ma la più bassa rimane quella delle laureate (59,1%), di quasi dieci punti inferiore a quella delle madri che possiedono un titolo di studio più basso. Differenze di genere caratterizzano anche la qualità del lavoro. Oltre un quarto delle donne occupate (26,2%) presenta elementi di vulnerabilità legati alla precarietà lavorativa (dipendenti a tempo determinato e collaboratori) e/o all'impossibilità di trovare un lavoro a tempo pieno (part-time involontario); tra gli uomini la quota dei lavoratori vulnerabili scende al 15,2%<sup>19</sup>. Il fenomeno è più diffuso nel Mezzogiorno per entrambi i generi (33,4% le donne e 20,7% gli uomini), dove anche la differenza tra donne e uomini è più ampia. La vulnerabilità e il divario di genere diminuiscono all'aumentare del livello di istruzione: tra chi ha conseguito al massimo la licenza media, la quota dei lavoratori vulnerabili è 35,7% per le donne e 17,7% per gli uomini, una differenza di 18 punti percentuali che scende a 12 punti tra i diplomati (27,4% e 15,4%, rispettivamente) e a 8 punti tra chi ha conseguito almeno una laurea (18,3% e 10,7%).

## L'istruzione e i ritorni occupazionali

Le donne in Italia sono più istruite degli uomini: nel 2022, il 65,7% delle 25-64enni ha almeno un diploma (60,3% tra gli uomini) e le laureate arrivano al 23,5% (17,1% tra gli uomini); le differenze di genere sono in aumento e più marcate di quelle osservate nella media Ue27, dove le quote salgono rispettivamente all'80,4% (78,6% per gli uomini) e al 37,1% (31,4%). Le donne scelgono meno frequentemente degli uomini percorsi formativi nel settore scientifico-tecnologico. Se ci si limita alle generazioni più giovani, i dati più recenti sui diplomati nell'anno scolastico 2021/2022 mostrano come il numero complessivo di diplomati sia pressoché identico per maschi e femmine, anche se la distribuzione per tipo di scuola varia sensibilmente: sebbene più del 60% delle femmine consegua un diploma liceale (contro il 39,5% dei maschi), solo il 19,5% lo consegue presso un liceo scientifico (contro il 26,0% dei maschi). Anche il diploma di Istituto tecnico (soprattutto nell'indirizzo tecnologico) è prevalentemente maschile: lo consegue solo il 21% delle femmine rispetto al 42,6% dei maschi (nell'indirizzo tecnologico il 6,8% delle femmine e il 30,2 dei maschi). La quota dei giovani che, nell'anno accademico 2021/2022, si immatricolano all'università nello stesso anno del conseguimento del diploma è pari al 51,4%. Si conferma la maggiore presenza femminile: le donne sono il 53,5% di coloro che si iscrivono per la prima volta all'università nei corsi di laurea di I livello e il 69% degli immatricolati nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Analogamente a quanto visto per i percorsi scolastici, la presenza femminile è decisamente più contenuta nella maggior parte dei corsi dell'area Stem: il 20% circa del totale delle immatricolate, contro il 40% circa degli immatricolati. In particolare per i corsi di laurea di I livello in Informatica e Tecnologie Ict, su 100 immatricolati solo il 14,2% è donna; per il gruppo di Ingegneria industriale e dell'informazione non si arriva a 24% mentre per quello di Architettura sono il 39,4%. Solo nel gruppo Scientifico (che include Biologia, Chimica, Biotecnologie, Scienze della nutrizione, Matematica, Statistica, Fisica) le donne sono la maggioranza, rappresentando quasi il 60%. Negli ultimi cinque anni, peraltro, le immatricolate a corsi dell'area Stem

<sup>19</sup> Per maggiori informazioni sulle tipologie di lavoro "non standard", si veda il quarto capitolo del Rapporto annuale Istat 2022, <https://www.istat.it/it/archivio/271806>. Un quadro più aggiornato è disponibile nel testo dell'Audizione dell'11 luglio 2023 alla XI Commissione "Lavoro pubblico e privato" della Camera dei deputati nell'ambito dell'"Esame delle proposte di legge C.141 Fratoianni, C.210 Serracchiani, C.216 Laus, C.306 Conte, C.432 Orlando, C.1053 Richetti e C.1275 Conte, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo" (<https://www.istat.it/it/archivio/286663>)

risultano in lieve ma costante diminuzione (dal 21,4% dell'A.A. 2017/2018 al 20,2% del 2021/2022) a causa prevalentemente del calo nel gruppo Scientifico. Timidi segnali positivi si osservano invece, per il gruppo di Ingegneria e per quello Informatico. Il vantaggio femminile nell'istruzione non si traduce in esiti occupazionali migliori rispetto agli uomini, anche se le differenze fra i sessi si riducono al crescere del livello di istruzione; nel 2022, tra i 25-64enni, il gap di genere nei tassi di occupazione passa dai 32,3 punti per chi ha al massimo la licenza media al 7,7 tra i laureati. Inoltre, lo svantaggio delle donne rispetto agli uomini nei ritorni occupazionali è più ampio nelle discipline socio-economiche e giuridiche e raggiunge il massimo nelle lauree STEM. Tale risultato si osserva anche a parità di macroarea STEM: nel 2022, il tasso di occupazione femminile sia per l'area "scienze e matematica" sia per l'area "informatica, ingegneria e architettura" è inferiore a quello maschile di 10 punti e la differenza scende appena tra i 25-44enni (7,5 e 9,2 punti rispettivamente).

## Il Gender pay gap

Il gender pay gap (GPG) è calcolato come differenza percentuale tra la retribuzione oraria di uomini e donne rapportata a quella maschile<sup>46</sup>. In Italia il valore dell'indicatore nel 2021 (ultimo anno disponibile) è pari al 6,1% e indica che le donne vengono mediamente retribuite il 6,1% in meno degli uomini. Il GPG italiano è relativamente basso rispetto agli altri paesi europei e ciò è dovuto alla maggiore presenza di donne nel comparto pubblico (l'insieme delle istituzioni pubbliche e delle imprese a prevalente controllo pubblico), che presenta differenze retributive più contenute. Nel solo comparto privato il GPG italiano sale infatti al 15,5%, un livello più alto di quello rilevato in molti paesi europei (tra cui Spagna e Portogallo). In tale comparto, il divario retributivo di genere aumenta con l'età: il valore passa dal 3% per gli under25 al 9,2% per chi ha 55-64 anni e raggiunge il 15,8% tra i lavoratori con almeno 65 anni di età. Tra i dirigenti il GPG è più elevato (superiore al 25%) mentre scende al valore minimo tra le professioni non qualificate. Risultati analoghi emergono considerando il titolo di studio, per cui il valore più elevato del GPG si osserva tra i laureati. Queste differenze derivano da molti fattori spesso concomitanti. Da un lato, le donne dedicano meno tempo al lavoro retribuito o interrompono la propria carriera per effetto della nascita di figli e per necessità familiari più di frequente rispetto agli uomini<sup>20</sup>; dall'altro, il divario retributivo di genere cresce all'aumentare del livello professionale (legato anche all'anzianità lavorativa), in particolare per le professioni in cui la presenza femminile è ancora contenuta. Le differenze retributive tra uomini e donne si legano anche al fatto che le prime sono più spesso occupate in settori a basso salario (come l'assistenza, la sanità e l'istruzione<sup>21</sup>); tuttavia, i divari retributivi superano il 20% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nelle attività finanziarie e assicurative, settori caratterizzati da livelli retributivi mediamente più elevati.

Il divario retributivo di genere, dunque, non misura direttamente effetti discriminatori ma un concetto ampio che comprende molte delle differenze che caratterizzano uomini e donne nell'accesso al lavoro e nel percorso lavorativo. Diversi studi europei e italiani hanno cercato di scomporre la misura del GPG tra la componente "spiegata" e quella "non spiegata" dalle caratteristiche osservate. Uno degli esercizi più recenti a livello europeo<sup>22</sup> mostra come il GPG italiano "non spiegato" risulti superiore a quello complessivo. In altri termini, le donne sarebbero pagate di meno per ragioni che non riguardano le caratteristiche individuali (età o istruzione), del lavoro (anzianità in azienda, tipo di contratto o orario di lavoro) o del datore di lavoro (territorio, settore di attività, dimensione dell'impresa/ente), ma per altre ragioni che richiedono dati e analisi più dettagliate. La rilevazione di informazioni aggiuntive, per esempio sulle caratteristiche e le esigenze legate all'attività lavorativa, aiuterebbe a capire i fattori che determinano per le donne una retribuzione più bassa per lo stesso lavoro e a isolare quelle cause ingiustificate che potrebbero identificare una discriminazione dovuta al genere.

<sup>20</sup> Per questo l'Ue promuove un'equa suddivisione dei congedi parentali, un'adeguata fornitura pubblica di servizi di assistenza all'infanzia e adeguate politiche aziendali in materia di orari di lavoro flessibili.


<sup>21</sup> Nel settore dell'istruzione, per esempio, nell'anno scolastico 2021/2022 la quota delle insegnanti è sempre maggioritaria, sebbene diminuisca all'aumentare del grado: si passa da un'incidenza di docenti donne superiore al 95% nelle scuole dell'infanzia e primaria (rispettivamente 99,1% e 95,7%) al 76,9% nelle scuole secondarie statali di I grado e al 65,9% tra quelle di II grado.

<sup>22</sup> Si veda:

<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/14368632/KS-TC-22-002-EN-N.pdf/4951104b-f01d0964-717a-be0ea3dfd9e4?t=1662728236409>.

## Allegato statistico

**Figura 1 - Vittime di omicidio volontario per genere. Anni 2002-2023**  
(valori per 100.000 abitanti) (a) (b)




Fonte: Ministero dell'interno - Direzione centrale polizia criminale (DCPC); Istat

(a) Trattandosi di dati utilizzati a fini operativi, gli stessi sono suscettibili di modifiche che possono emergere in estrazioni successive.

(b) Il dato dell'anno 2023 degli omicidi commessi da "altri parenti" non è ancora disponibile al momento; i quozienti del 2023 sono calcolati in rapporto alla popolazione al primo gennaio anziché alla popolazione media annua.

**Figura 2 - Incidenza degli omicidi per classe di età e sesso. Anno 2022**  
(tassi per 100.000 abitanti)



Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC); Istat

**Tavola 1 - Omicidi volontari consumati in totale, commessi da partner/ex e da altri parenti per sesso della vittima. Anni 2016-2023**  
(valori assoluti, percentuali e per 100.000 abitanti)


ANNI	Omicidi volontari consumati					Omicidi commessi da partner/ex				Omicidi commessi da altri parenti (a)			
	In totale		Di donne			In totale	Di donne			In totale	Di donne		
	Per 100 omicidi	Per 100.000 abitanti (b)	V.a.	Per 100 omicidi	Per 100.000 donne (b)		V.a.	Per 100 omicidi	Per 100.000 donne (b)		V.a.	Per 100 omicidi	Per 100.000 donne (b)
2016	400	0,67	149	37,3	0,48	83	76	51,0	0,25	66	33	22,1	0,11
2017	357	0,59	123	34,5	0,40	62	54	43,9	0,18	64	35	28,5	0,11
2018	345	0,58	133	38,6	0,43	78	73	54,9	0,24	67	33	24,8	0,11
2019	315	0,53	111	35,2	0,36	79	68	61,3	0,22	71	25	22,5	0,08
2020	286	0,48	116	40,6	0,38	72	67	57,8	0,22	69	30	25,9	0,10
2021	303	0,51	119	39,3	0,39	78	70	58,8	0,23	61	30	25,2	0,10
2022	322	0,55	126	39,1	0,42	69	61	48,4	0,20	70	43	34,1	0,14
2023	330	0,56	120	36,4	0,40	69	64	53,3	0,21	.....	.....	.....	.....

Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC); Istat

(a) Per l'anno 2023 i dati non sono ancora stati diffusi.

(b) Calcolati sulla popolazione residente media annua; per l'anno 2023 calcolati sulla popolazione residente al primo gennaio.

**Figura 3 - Donne vittime di alcuni reati di genere (c.d. "reati spia") per classe di età. Anno 2022**  
(valori per 100.000 donne)



Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC); Istat

**Tavola 2 - Numero di pubblica utilità 1522: chiamate valide per motivo della chiamata e numero di vittime. T1:2019-T4:2023**  
(valori assoluti)

MOTIVI DELLA CHIAMATA	2019				2020				2021				2022				2023			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Richiesta di aiuto vittima di violenza	1.728	1.632	1.589	1.534	1.567	4.225	2.973	2.888	3.072	3.009	2.775	2.939	2.222	2.070	2.123	2.712	2.949	2.439	2.598	4.320
Informazioni sul servizio 1522	1.395	1.528	1.510	2.451	2.245	2.742	263	954	1.401	2.213	2.006	3.739	2.384	2.319	2.037	3.208	2.924	2.856	3.565	7.967
Informazioni sui Centri Antiviolenza Nazionali	1.007	747	751	962	993	1.560	1.141	1.258	1.291	1.284	1.007	1.625	1.074	1.164	1.039	1.440	1.020	1.181	1.556	2.241
Segnalazione di un caso di violenza	250	280	295	273	278	863	804	636	782	803	664	647	446	361	346	469	487	497	477	837
Numeri utili per chiamate fuori target	550	405	391	350	305	2.796	394	550	680	428	1.142	1.539	1.159	1.136	1.115	1.450	1.816	1.996	2.308	4.583
Richiesta di aiuto vittima di stalking	232	230	211	224	216	447	337	342	436	401	303	372	289	277	240	329	358	302	292	644
Informazioni giuridiche	152	110	77	45	69	176	147	167	230	302	271	404	205	188	208	199	166	249	333	431
Emergenza	42	57	44	31	43	76	11	3	26	29	13	7	11	11	9	3	18	23	15	27
Info. per professionisti sulle procedure da adottare in caso di violenza	11	12	13	3	4	13	27	21	19	18	27	44	18	27	53	59	25	29	21	38
Segnalazione disfunzione servizi pubblici/privati	17	6	2	1	2		30	17	12	15	5	12	3	7	1	2	3	2	3	5
Segnalazione su Media		1	1	1	4	4		7	9	0	0	2	1	1	1	1	2	3	2	7
Responsabilità giuridica degli/delle operatori/trici dei servizi pubblici	13	4	16	9	5	5	9	4	6	0	1	2	1	1	1	4	1	2	0	2
Chiamata Internazionale fuori orario	14	23	29	31	13	35	1	2	5	0	0	1			2		0	0	0	0
Consulenza																				
Richiesta di aiuto per Discriminazione							7	9	5	6	3	4	1		2	1	0	1	0	0
<b>Totale Chiamate valide</b>	<b>5.411</b>	<b>5.035</b>	<b>4.929</b>	<b>5.915</b>	<b>5.744</b>	<b>12.942</b>	<b>6.144</b>	<b>6.858</b>	<b>7.974</b>	<b>8.508</b>	<b>8.217</b>	<b>11.337</b>	<b>7.814</b>	<b>7.562</b>	<b>7.177</b>	<b>9.877</b>	<b>9.796</b>	<b>9.602</b>	<b>11.183</b>	<b>21.132</b>
<b>Totale Vittime (a)</b>	<b>2.251</b>	<b>2.198</b>	<b>2.137</b>	<b>2.061</b>	<b>2.103</b>	<b>5.606</b>	<b>4.125</b>	<b>3.874</b>	<b>4.310</b>	<b>4.243</b>	<b>3.752</b>	<b>3.967</b>	<b>2.966</b>	<b>2.716</b>	<b>2.717</b>	<b>3.510</b>	<b>3.812</b>	<b>3.261</b>	<b>3.382</b>	<b>5.828</b>

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

(a) Persone che si rivolgono al 1522 per chiedere aiuto per sé e hanno subito una violenza nelle sue varie forme (Richiesta di aiuto vittima di violenza, Segnalazione di un caso di violenza, Richiesta di aiuto vittima di stalking, Emergenza) su cui le operatrici del 1522 hanno potuto acquisire dati socio-anagrafici.

**Tavola 3 - Numero di pubblica utilità 1522: chiamate valide per motivo della chiamata e vittime per genere. Anni 2019-2023**

(valori assoluti e valori percentuali)

MOTIVI DELLA CHIAMATA	2019		2020		2021		2022		2023	
	V.a.	Valori %								
Richiesta di aiuto vittima di violenza	6.483	30,5	11.653	36,8	11.795	32,7	9.127	28,1	12.306	23,8
Informazioni sul servizio 1522	6.884	32,3	6.204	19,6	9.359	26,0	9.948	30,7	17.312	33,5
Informazioni sui Centri Antiviolenza Nazionali	3.467	16,3	4.952	15,6	5.207	14,4	4.717	14,5	5.998	11,6
Segnalazione di un caso di violenza	1.098	5,2	2.581	8,1	2.896	8,0	1.622	5,0	2.298	4,4
Numeri utili per chiamate fuori target	1.696	8,0	4.045	12,8	3.789	10,5	4.860	15,0	10.703	20,7
Richiesta di aiuto vittima di stalking	897	4,2	1.342	4,2	1.512	4,2	1.135	3,5	1.596	3,1
Informazioni giuridiche	384	1,8	559	1,8	1.207	3,3	800	2,5	1.179	2,3
Emergenza	174	0,8	133	0,4	75	0,2	34	0,1	83	0,2
Info. per professionisti sulle procedure da adottare in caso di violenza	39	0,2	65	0,2	108	0,3	157	0,5	113	0,2
Segnalazione disfunzione servizi pubblici/privati	26	0,1	49	0,2	44	0,1	13	0,0	13	0,0
Segnalazione su Media	3	0,0	15	0,0	11	0,0	4	0,0	14	0,0
Responsabilità giuridica degli/delle operatori/trici dei servizi pubblici	42	0,2	23	0,1	9	0,0	7	0,0	5	0,0
Chiamata internazionale fuori orario	97	0,5	51	0,2	6	0,0	2	0,0	0	0,0
Consulenza	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	92	0,2
Richiesta di aiuto per Discriminazione	0	0,0	16	0,1	18	0,0	4	0,0	1	0,0
<b>Totale Chiamate valide</b>	<b>21.290</b>	<b>100,0</b>	<b>31.688</b>	<b>100,0</b>	<b>36.036</b>	<b>100,0</b>	<b>32.430</b>	<b>100,0</b>	<b>51.713</b>	<b>100,0</b>
<b>Totale Vittime (a)</b>	<b>8.647</b>		<b>15.708</b>		<b>16.272</b>		<b>11.909</b>		<b>16.283</b>	
Di cui:										
Femmine	8.427		15.128		15.720		11.632		14.455	
Maschi	218		571		540		262		425	
Non binario (b)									12	
Dato mancante	2		9		12		15		1.391	

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

(a) Persone che si rivolgono al 1522 per chiedere aiuto per sé e hanno subito una violenza nelle sue varie forme (Richiesta di aiuto vittima di violenza, Segnalazione di un caso di violenza, Richiesta di aiuto vittima di stalking, Emergenza) su cui le operatrici del 1522 hanno potuto acquisire dati socio-anagrafici.

(b) Rilevato a partire dal 2023.

**Tavola 4 - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne per classe di età, stato civile, condizione occupazionale, titolo di studio e nazionalità. Anno 2023**  
(valori assoluti e valori percentuali)

	V.a.	Valori % (a)
<b>CLASSE DI ETÀ</b>		
Fino a 17	314	2,6
18-24	1.419	11,6
25-34	2.506	20,5
35-44	3.042	24,9
45-54	2.540	20,8
55-64	962	7,9
65 e oltre	1.431	11,7
<i>Dato mancante</i>	2.241	
<b>STATO CIVILE</b>		
Coniugata	4.914	36,8
Divorziata	567	4,3
Nubile	6.284	47,1
Separata	1.222	9,2
Vedova	350	2,6
<i>Dato mancante</i>	1.118	
<b>CONDIZIONE OCCUPAZIONALE</b>		
Casalinga	849	7,1
Disoccupata, in cerca di lavoro	2.382	19,9
Lavoratrice in nero	365	3,1
Occupata	5.907	49,4
Pensionata	872	7,3
Ritirata dal lavoro	234	2,0
Studentessa	1.115	9,3
Inoccupata	236	2,0
<i>Dato mancante</i>	2.495	
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		
Laurea	1.274	32,3
Altro titolo universitario	47	1,2
Licenza di scuola superiore	1.649	41,8
Licenza di scuola media	695	17,6
Licenza di scuola elementare, nessun titolo di studio	98	2,5
Corsi professionali	163	4,1
Altro titolo	15	0,4
<i>Dato mancante</i>	10.514	
<b>NAZIONALITÀ</b>		
Italiana	12.611	87,2
Estera	1.844	12,8
<b>Totale</b>	<b>14.455</b>	

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

(a) Le percentuali qui presentate sono al netto dei dati mancanti.

**Tavola 5 - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne per tipo di violenza subita**  
**(a). Anno 2023**  
 (valori assoluti e valori per 100 vittime)

TIPI DI VIOLENZA SUBITA	V.a.	Per 100 vittime
Violenza fisica	8.336	57,7
Violenza psicologica	12.227	84,6
Violenza economica	2.854	19,7
Violenza sessuale	917	6,3
Violenza sessuale minori	70	0,5
Atti persecutori	2.533	17,5
Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti	74	0,5
Riduzione in schiavitù	9	0,1
Sfruttamento della prostituzione	24	0,2
Vittime di tratta	5	0,0
Violenza digitale	163	1,1
Minacce	6.391	44,2
Mobbing	86	0,6
Molestie sessuali sul luogo di lavoro	80	0,6
Matrimonio forzato	16	0,1
Sfruttamento criminale	3	0,0
Mutilazioni genitali femminili	1	0,0
Sfruttamento Lavorativo	8	0,1

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

(a) Il totale è superiore al numero delle vittime perché sono possibili più risposte (le vittime possono dichiarare più tipologie di violenza).

**Tavola 6 - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne per numero di tipologie di violenza subite (a). Anno 2023**  
 (valori assoluti e valori percentuali)

VIOLENZE SUBITE	V.a.	Valori %
1 tipo di violenza	3.011	21,4
2 tipi di violenza	4.631	33,0
3 tipi di violenza	4.218	30,0
4 tipi di violenza	1.904	13,6
5 e più tipi di violenza	279	1,9

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

(a) Il numero delle vittime è inferiore al totale perché in alcune schede manca la tipologia di violenza subita.

**Tavola 7 - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne per frequenza dell'atto violento riportato. Anno 2023**  
(valori assoluti e valori percentuali)

FREQUENZA ATTO VIOLENTO	V.a.	Valori % (a)
Ripetuti episodi, la violenza durava da anni	8.410	62,7
Ripetuti episodi, la violenza durava da mesi	3.748	27,9
Pochi episodi	701	5,2
Un unico episodio	563	4,2
<i>Dato mancante</i>	1.033	

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

(a) Le percentuali qui presentate sono al netto dei dati mancanti.

**Tavola 7bis - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne per condizione professionale e frequenza dell'atto violento riportato. Anno 2023**  
(valori assoluti)

FREQUENZA ATTO VIOLENTO	Condizione occupazionale									Totale
	Casainga	Disoccupata	Lavoratrice in nero	Occupata	Pensionata	Ritirata o inabile al lavoro	Studentessa	Inoccupata	Non risponde	
Ripetuti episodi, la violenza durava da anni	691	1.657	250	3.372	675	179	380	122	1.084	8.410
Ripetuti episodi, la violenza durava da mesi	117	522	80	1.891	115	41	399	74	509	3.748
Pochi episodi	18	76	11	319	38	6	105	26	102	701
Un unico episodio	5	32	10	163	17	2	176	9	149	563
<i>Dato mancante</i>	18	95	14	162	27	6	55	5	651	1.033
<b>Totale</b>	<b>849</b>	<b>2.382</b>	<b>365</b>	<b>5.907</b>	<b>872</b>	<b>234</b>	<b>1.115</b>	<b>236</b>	<b>2.495</b>	<b>14.445</b>

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

**Tavola 8 - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne per tipo di rapporto con l'autore della violenza. Anno 2023**  
(valori assoluti e valori percentuali)

AUTORE DELLA VIOLENZA	V.a.	Valori % (a)
Marito / Moglie	4.057	30,2
Ex Marito / Ex Moglie	621	4,6
Convivente	1.827	13,6
Ex Convivente	549	4,1
Padre / Madre	688	5,1
Partner (convivente o meno) del genitore	46	0,3
Amante	81	0,6
Fratello / Sorella	259	1,9
Figlio / Figlia	727	5,4
Partner	1.254	9,3
Ex Partner	1.842	13,7
Partner Occasionale	85	0,6
Altro familiare	137	1,0
Amico/a	123	0,9
Conoscente	445	3,3
Paziente / Cliente	14	0,1
Vicino	127	0,9
Sconosciuto	198	1,5
Collega - Datore di lavoro	223	1,7
Trafficienti / sfruttatori	6	0,0
Milizie	2	0,0
Altro	124	0,9
<i>Dato mancante</i>	1.020	
<b>Totale</b>	<b>14.455</b>	

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

(a) Le percentuali qui presentate sono al netto dei dati mancanti.

**Tavola 9 - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne per comportamento di denuncia. Anno 2023**  
(valori assoluti e valori percentuali)

COMPORAMENTO DI DENUNCIA	V.a.	Valori % (a)
Vittime che denunciano	1.970	15,7
Vittime che non denunciano	10.322	82,1
Vittime che denunciano e poi ritirano la denuncia	281	2,2
<i>Dato mancante</i>	1.882	
<b>Totale</b>	<b>14.455</b>	

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522  
(a) Le percentuali qui presentate sono al netto dei dati mancanti.

**Tavola 10 - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne che sono state trasferite ad altro servizio per tipologia servizio. Anno 2023**  
(valori assoluti e valori percentuali)

	V.a.	Valori %
TRASFERIMENTO AD ALTRO SERVIZIO		
Si	10.879	75,3
No	3.576	24,7
<b>Totale</b>	<b>14.455</b>	<b>100,0</b>
SERVIZIO DI INVIO		
Centri e Servizi Antiviolenza	10.122	93,0
Case protette e di accoglienza	100	0,9
112 - Stazioni Carabinieri	561	5,2


Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522

**Tavola 11 - Ammonizioni del Questore e allontanamenti dalla casa familiare. Anni 2014-2022**  
(valori assoluti e variazioni percentuali)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var. % 2021-22	Var. % 2014-22
<b>Ammonizione del Questore</b>	<b>1.526</b>	<b>1.366</b>	<b>1.461</b>	<b>1.567</b>	<b>2.164</b>	<b>2.547</b>	<b>2.333</b>	<b>2.822</b>	<b>3.629</b>	<b>29</b>	<b>137,8</b>
<i>Di cui: ammonizione art.8 L. 38/2009</i>	1106	938	944	990	1267	1300	1218	1419	1580	11	42,9
<i>Di cui: ammonizione art.3 L. 93/2013</i>	420	428	517	577	897	1247	1115	1403	2049	46	387,9
<b>Allontanamento dalla casa familiare (art.384bis CPP)</b>	<b>279</b>	<b>247</b>	<b>264</b>	<b>280</b>	<b>362</b>	<b>357</b>	<b>402</b>	<b>377</b>	<b>380</b>	<b>1</b>	<b>36,2</b>


Fonte: Ministero dell'Interno

**Figura 4 - Tasso di occupazione delle donne di 15-64 anni (scala destra) e differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile. T3:2004-T3:2023 (valori percentuali e differenze in punti percentuali)**




Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

**Figura 5 - Tasso di occupazione delle donne 15-64 anni per titolo di studio e ripartizione geografica. T3:2023 (valori percentuali)**




Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

**Figura 6 - Differenza in punti percentuali tra tasso di occupazione 15-64 anni maschile e femminile per titolo di studio e ripartizione geografica. T3:2023**




Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

**Figura 7 - Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni per titolo di studio, ruolo in famiglia e ripartizione geografica. T3:2023 (valori percentuali)**




Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

**Figura 8 - Immatricolati per area del corso e sesso. Anni Accademici 2017/2018-2021/2022**  
(valori percentuali)




Fonte: Istat, Elaborazione dati sui corsi di laurea

**Figura 9 - Tasso di occupazione dei laureati di 25-64 anni per genere e area disciplinare. Anno 2022**  
(valori percentuali)



Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

**Figura 10 - Gender pay gap (differenza percentuale tra la retribuzione oraria di uomini e donne rapportata a quella maschile) per il totale dei dipendenti e i soli dipendenti del comparto a controllo privato. Anno 2021**



Fonte: Eurostat

(a) Dati stimati.

(b) Altra definizione.

(c) Escluso il settore O-Pubblica Amministrazione.





**Pontificia Academia  
Mariana Internationalis**  
Città del Vaticano



## **Liberare Maria dalle mafie**

**Dipartimento di analisi studio e  
monitoraggio dei fenomeni  
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e  
monitoraggio dei delitti ambientali,  
dell'ecomafia, della tratta degli esseri  
umani, del caporalato e di ogni altra forma  
di schiavitù**

**PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS  
CITTÀ DEL VATICANO**

**2024**